

INQUISIZIONE ROMANA E SISTEMA INQUISITORIALE ALLA LUCE DELLE OPERE DI A. PROSPERI E J. TEDESCHI

SOMMARIO: 1. LINEAMENTI STORICI DELLE INQUISIZIONI MEDIEVALE E SPAGNOLA – 1.1. *L'Inquisizione medievale*; 1.2. *L'Inquisizione spagnola* – 2. LE ORIGINI E LA PRIMA FASE DELL'INQUISIZIONE ROMANA – 2.1. *Istituzione dell'Inquisizione romana: contesto storico e caratteri originari*; 2.2. *La prima fase dell'Inquisizione romana (1542-1590)* – 3. LA STRUTTURA DELL'INQUISIZIONE ROMANA. L'INTERPRETAZIONE DI J. TEDESCHI – 3.1. *Centro e periferia della struttura inquisitoriale: S. Ufficio e tribunali locali*; 3.2. *Il sistema legale e penale* – 4. EVOLUZIONE DELL'INQUISIZIONE ROMANA OVVERO IL SISTEMA INQUISITORIALE NELLA RICOSTRUZIONE ED INTERPRETAZIONE DI A. PROSPERI – 4.1. *Competenze ed autorità, Inquisizione e confessione: l'Inquisizione entra nel tessuto civile ed ecclesiale italiano*; 4.2. *La trasformazione della natura e dei fini dell'Inquisizione romana: la definitiva costituzione del sistema inquisitoriale* – 5. STRATEGIA DI POTERE O AZIONE DI CONVINZIONE? LA DISCUSSIONE INTAVOLATA DA C. MOZZARELLI E ULTERIORI PISTE DI RICERCA.

Dagli ultimi decenni del Settecento fino agli anni sessanta del Novecento, intorno alla storia e storiografia sull'Inquisizione aleggiava un «alone di morbosità e mistero»⁽¹⁾, frutto della tradizione storica e delle narrazioni romanzate dell'Ottocento. Queste ultime, a loro volta, erano eredi della critica a tutto campo compiuta dalla cultura illuminista nei confronti dell'Inquisizione. Tipica espressione della cultura illuminista fu l'opera di Francesco Beccattini, pubblicata a Milano nel 1797 ed intitolata *Istoria dell'Inquisizione o sia S. Ufficio coredata* (sic!) *di opportuni e rari documenti*. In questo libro, capostipite di opere analoghe (come quelle di Modesto Rastrelli, dedicata all'Inquisizione in Toscana, e di Pietro Tamburini, che offriva la ricostruzione generale della storia dell'Inquisizione) veniva instaurato uno stretto legame tra affermazione del progresso, ovvero

(1) G. DALL'OLIO, recensione a *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna*, a cura di A. DEL COL e G. PAOLIN, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 30/1 (1994) 212-216: 212.

delle riforme asburgiche e borboniche, e soppressione dell'Inquisizione: «Abolita per sempre dall'Imperatore Giuseppe II nel 1775 l'Inquisizione o S. Ufficio in Milano, e successivamente da Ferdinando IV Borbone nell'isola di Sicilia e dall'Arciduca poi Imperatore Leopoldo II Granduca di Toscana nel 1782 in Firenze, mi venne in mente di tessere il primo fra tutti gli Italiani una breve storia di quel terribile Tribunale»⁽²⁾. Questo tipo di prospettiva, secondo la quale occorre evocare i mostri del passato per far apparire i vantaggi del presente, segnato dalla «beata stella della libertà» e indirizzato verso le «sorti progressive del mondo», divenne egemone nella storiografia riguardante l'Inquisizione⁽³⁾.

Durante l'Ottocento, le monumentali pubblicazioni di Juan Antonio Llorente, già segretario dell'Inquisizione spagnola (autore di una *Historia Crítica de la Inquisición*, apparsa nel 1817-1818) e del facoltoso studioso americano Henry Charles Lea (che prima pubblicò *A History of the Inquisition of Middle Ages*, 3 volumi, New York, 1888 e poi *A History of the Inquisition of Spain*, 4 volumi, New York, 1906-1907), tradotte in diverse lingue, rafforzarono, grazie ai pregiudizi e al tono polemico dei due autori, la prospettiva interpretativa illuminista⁽⁴⁾. L'intenzione polemica della *Historia crítica* di Llorente è ben testimoniata da molti passaggi del prologo:

«Coloro che amano la storia troveranno le più minute particolarità delle procedure fatte contro molti vescovi e teologi del concilio di Trento, i quali ebbero la sventura di cadere in sospetto di luteranesimo e di altre eresie [...] La storia che io pubblico farà conoscere molti attentati commessi dagli inquisitori [...] Farò pure osservare, come gli inquisitori, abusando della iniqua politica e della debolezza del ministero spagnolo, trattarono con disprezzo i viceré d'Arragona, di Catalogna, di Valenza, di Sardegna, di Sicilia [...] Si vedrà che la condotta tenuta dal Sant'Ufficio è stata una delle principali cagioni dello spopolamento della Spagna [...] Il segreto è l'anima del tribunale dell'Inquisizione; questo ravviva, sostiene ed assicura l'arbitraria sua autorità...»⁽⁵⁾.

(2) Citato in A. PROSPERI, *L'Inquisizione in Italia*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. ROSA, Roma-Bari, Editori Laterza, 1997, 275-320: 284. Queste pagine sono un punto di riferimento per approfondire la conoscenza della storiografia italiana sull'Inquisizione.

(3) *Ivi*, 285.

(4) Una panoramica degli studi dedicati all'Inquisizione fino all'Ottocento, è offerta da Paul Fredericq nell'introduzione a H. C. LEA, *Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age*, I, Parigi, Société Nouvelle de librairie et d'édition, 1900, V-XXVIII.

(5) Citato in J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, *L'Inquisizione spagnola. Correnti storiografiche da Llorente (1817) ai giorni nostri*, «Rivista di storia della chiesa in Italia» 39 (1985) 139-159: 145-146 (nota 24).

Anche Lea accostò la storia dell'Inquisizione medievale e spagnola con chiara intenzione polemica, come appare da queste sue affermazioni:

«[...] fino alla fine del XVIII secolo, nella maggior parte dei territori europei, la procedura inquisitoriale, sviluppata in vista della distruzione dell'eresia, fu il metodo ordinario utilizzato contro gli accusati. Per il giudice laico, l'accusato era un uomo al di fuori della legge, la cui colpevolezza era sempre presunta e dal quale si doveva estorcere le confessioni mediante stragemma o con la forza. Anche i testimoni venivano trattati alla stessa maniera. Il prigioniero che confessava sotto pressione della tortura veniva nuovamente torturato, affinché denunciasse "tutti gli altri delinquenti", di cui poteva avere conoscenza. [...] Questo sistema poteva apparire a giusto titolo l'invenzione del Diavolo e sir John Fortescue non esagerava affatto quando lo qualificava così: "La strada dell'Inferno"»⁽⁶⁾.

Grazie agli studi iniziati in Spagna negli anni sessanta, le ricerche storiche e gli orientamenti storiografici sull'Inquisizione moderna, sia spagnola che romana, sono stati profondamente modificati. Nelle ricerche condotte sull'Inquisizione, in particolare quella romana, «migliaia e migliaia di processi conclusi con penitenze e riconciliazioni di vario genere sembrano aver sostituito i roghi e le esecuzioni»⁽⁷⁾. In altri termini, al posto di posizioni ideologiche e di miti da detestare (l'oscurantismo medievale e controriformista) o esaltare (i lumi settecenteschi), sono stati offerti ricerche e studi puntuali, concreti. A loro volta, il carattere analitico delle ricerche ha fatto puntare l'attenzione più sulla storia sociale che sulle dottrine teologiche e giuridiche, più sulle istituzioni che sulle grandi personalità impegnate nel campo inquisitoriale; questo processo «ha fatto eclissare il "grande inquisitore" a vantaggio dei molti piccoli inquisitori». Di questi piccoli inquisitori, inoltre, è emersa «la capacità di controllo politico e sociale, di governo di comunità, di difesa delle regole del diritto contro le pulsioni collettive di intolleranza e di superstizione»⁽⁸⁾.

La grande svolta compiuta dalla ricerca storica e dalla storiografia sull'Inquisizione è riflessa in maniera esemplare in due recenti pubblicazioni di Adriano Prosperi e di John Tedeschi dedicate all'Inquisizione romana⁽⁹⁾. Il contributo offerto da questo articolo è quello di ricostruire i momenti salienti e i tratti principali dell'Inquisizione ro-

(6) LEA, *Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age*, 630-631.

(7) DALL'OLIO, recensione a *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna*, 212.

(8) PROSPERI, *L'Inquisizione in Italia*, 290-291.

(9) A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996 e J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997.

mana, utilizzando proprio le due fondamentali pubblicazioni e invitando il lettore a valorizzare l'enorme bibliografia su cui esse si fondano e a cui rimandano. Dopo aver tracciato i lineamenti storici delle Inquisizioni medievale e spagnola (par. 1), verranno ricostruite le origini e la prima fase, corrispondente alla seconda metà del sec. XVI, dell'Inquisizione romana (par. 2). Nei due successivi paragrafi verrà presentata la struttura dell'Inquisizione romana (par. 3) e l'evoluzione e il ruolo dell'Inquisizione romana nelle strutture sociali ed ecclesiali italiane durante l'*Ancien Régime* (par. 4). Questi due paragrafi daranno la possibilità di esporre le differenti interpretazioni dell'Inquisizione romana da parte di John Tedeschi e di Adriano Prosperi. All'interpretazione di quest'ultimo ha replicato Cesare Mozzarelli, intavolando un dibattito i cui termini verranno esposti e discussi nell'ultima parte di questo contributo, a conclusione del quale, dopo aver offerto ulteriori piste di ricerca, verrà spiegato il significato della distinzione, presente nel titolo, tra Inquisizione romana e sistema inquisitoriale (par. 5)⁽¹⁰⁾.

1. LINEAMENTI STORICI DELLE INQUISIZIONI MEDIEVALE E SPAGNOLA

L'Inquisizione medievale e l'Inquisizione spagnola furono i due modelli con cui venne a confrontarsi l'Inquisizione romana. Pertanto, alla conoscenza di quest'ultima deve essere premessa la conoscenza delle altre due Inquisizioni⁽¹¹⁾.

(10) Una prima informazione sull'Inquisizione tanto nell'età medievale quanto in quella moderna è reperibile in due recenti opere, dal carattere divulgativo: R. CAMMILLERI, *Storia dell'Inquisizione*, Roma, Tascabili Economici Newton, 1997 e N. EYMERICH, *Manuale dell'inquisitore. Vademecum Medievale ad uso degli Inquisitori A.D. 1376*, Casale Monferrato, Piemme, 1998. Per l'ultimo testo si noti che esso ha il pregio di offrire molti passi scritti da due uomini impegnati nell'Inquisizione, ovvero dal frate domenicano Nicolau Eymeric, inquisitore medievale, e da Francisco Peña, canonista a servizio del S. Ufficio tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento; tuttavia, il testo di Eymeric è fondato sulla versione francese e abbreviata dell'originale, versione che, uscita nel 1973 ebbe una recensione critica da parte di A. BORROMEO, *A proposito del «Directorium Inquisitorum» di Nicolas Eymeric e delle sue edizioni cinquecentesche*, «Critica storica» 20 (1983) 499-547.

(11) Si noti che nei testi di Prosperi e Tedeschi vi sono molti riferimenti all'Inquisizione medievale e spagnola; in particolare, TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 267-268, note 2-3 espone un'importante bibliografia sulle due Inquisizioni.

1.1. *L'Inquisizione medievale*

Per controllare la proliferazione dei gruppi evangelici ed ereticali sorti nella Cristianità occidentale tra XII e XIII secolo, la gerarchia ecclesiastica e l'autorità temporale utilizzarono diversi mezzi. Oltre alla predicazione e all'esemplarità di vita (incarnata dai nuovi ordini mendicanti sorti all'inizio del XIII secolo) e all'intervento repressivo (attuato mediante le crociate contro gli Albigesi, svolte a più riprese nella prima metà del sec. XIII), fu strutturata, per tappe successive, quella che divenne lo strumento per eccellenza per il controllo delle dottrine e dei gruppi ereticali, cioè l'Inquisizione⁽¹²⁾. Il primo passo venne compiuto mediante la *inquisitio*, cioè la ricerca d'ufficio degli eretici da parte dei vescovi, senza previa accusa o denuncia. In particolare, nel 1184 a Verona papa Lucio III, alla presenza dell'Imperatore Federico I (detto il Barbarossa), nella bolla *Ad abolendam* diede validità generale ad una disposizione emanata una ventina di anni prima da papa Alessandro III. La bolla *Ad abolendam* impegnò i vescovi a ricercare (*inquirere*) gli eretici nel corso della visita pastorale. A motivo di tutto ciò si parla dell'esistenza di una «Inquisizione episcopale».

Durante il pontificato di Innocenzo III (1198-1216) vennero compiuti altri importantissimi passi, costituiti dalle direttive date o suggerite da questo papa per la ricerca degli eretici. Anzitutto, nel 1199, nella bolla *Vergenti in senium*, il papa, rifacendosi al diritto romano, equiparò l'eresia ad una colpa di «lesa maestà», passibile, quindi, della massima pena. Inoltre, durante il suo pontificato, per rimediare alla mancanza di energia o agli insuccessi (dovuti, soprattutto, ai condizionamenti creati dalle autorità temporali) della «Inquisizione episcopale», diversi monaci cistercensi furono inviati come legati pontifici nelle zone dove prosperavano i catari. Si trattò del perfezionamento di una misura già adottata da papa Alessandro III (1159-1181). Come legati, questi monaci inquisitori agivano a nome e con il potere del papa ed erano particolarmente adatti al loro compito, essendo esperti teologi e giuristi. Nel giro di qualche decennio, ai Cistercensi subentrarono i Domenicani e i Francescani. Alla luce di tutto ciò, si è soliti parlare, in una maniera non del tutto appropriata, di una «Inquisizione legatizia» e di una «Inquisizione monastica». Si noti che proprio

(12) Per questa parte, dedicata al contesto in cui ebbe origine l'Inquisizione medievale e all'attività inquisitoria sino alla metà del sec. XIII: H. WOLTER, *I movimenti ereticali e gli inizi dell'Inquisizione ecclesiastica e Eresia e Inquisizione nel XIII secolo*, in *Civitas Medievale*, (= *Storia della Chiesa*, diretta da H. JEDIN, V/1), 140-149. 298-308, Milano, Jaca Book, 1987⁴); M. D'ALATRI, voce *Inquisizione*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, IV, 1707-1713.

l'uccisione di un legato inquisitore (l'arcidiacono Pierre de Castelnau) avvenuta nel 1208 nella contea di Tolosa, fu il motivo scatenante della prima crociata condotta, per volere di Innocenzo III, contro i catari della zona di Albi (Albigesi). A capo di questa crociata furono posti due legati pontifici, il notaio Milone e Amalrico, abate cistercense di Cîteaux⁽¹³⁾. Come si può notare, ci furono punti di contatto tra sistema inquisitoriale e crociata.

Verso la fine del pontificato di Innocenzo III, nel 1215, il concilio Lateranense IV fissò le linee essenziali del procedimento di inquisizione. Il concilio, infatti, dopo aver prescritto la legittimità del processo senza aspettare l'accusa o la denuncia, stabilì la confisca dei beni e la cessione dei condannati al braccio secolare, il quale avrebbe dovuto provvedere alla punizione mediante una non meglio specificata *animadversio debita*, espressione già presente nella bolla di Lucio III del 1184.

Negli anni successivi, tra il 1220 e il 1230, il braccio secolare, cioè l'autorità temporale, non solo fece proprie le decisioni pontificie ma le specificò; i sovrani di Francia e di Aragona, come pure l'Imperatore Federico II, operarono in tal senso. Particolarmente importante fu la legislazione stabilita da Federico II. Egli, nel 1224, affermò che l'*animadversio debita* con cui doveva essere punito un eretico, altro non sarebbe stata che la pena del rogo. Questo, infatti, ordinò all'arcivescovo Alberto di Magdeburgo, legato imperiale in Romagna: «Chi è stato ceduto come eretico dal vescovo della propria diocesi, su richiesta di costui deve essere subito afferrato dall'autorità del tribunale secolare e abbandonato al rogo»⁽¹⁴⁾.

Un'altra importante decisione venne presa nel sinodo di Tolosa del 1229, tenuto sotto la presidenza di un cardinale legato. Il sinodo decretò l'istituzione di un tribunale permanente composto da 15 membri dotati di poteri episcopali, il cui incarico esclusivo consisteva nel ricercare gli eretici e nel presentarli al tribunale. Tutti gli elementi che vennero ad accumularsi nel corso di 45 anni (dalla decisione di Lucio III a Verona nel 1184 alle direttive del concilio di Tolosa del 1229), furono raccolti da Gregorio IX nella costituzione *Excommunicamus* del 1231. Questo documento viene considerato la carta di fondazione dell'Inquisizione medievale.

La struttura dell'Inquisizione venne perfezionata da tre scelte avvenute durante il pontificato di Innocenzo IV (1243-1254). Anzitutto, l'Inquisizione divenne definitivamente uno strumento di ricerca degli

(13) Per l'«Inquisizione legatizia» e la crociata contro gli Albigesi, vedere P. BLÉ, *Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint Siège*, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1982, 129-136; 129-131 e CAMMILLERI, *Storia dell'Inquisizione*, 19-20.

(14) Citato in WOLTER, *Eresia e Inquisizione nel XIII secolo*, 303.

eretici sotto il controllo della autorità pontificia. In concomitanza a questo passaggio dalla responsabilità episcopale a quella pontificia, avvenne un secondo fatto: l'ufficio di inquisitore venne affidato pienamente, portando a compimento una scelta già attuata nei primi decenni del sec. XIII, agli ordini mendicanti dei Frati Predicatori (Domenicani) e dei Frati Minori (Francescani). Ai Domenicani fu assegnata l'Inquisizione nell'Italia meridionale, in Lombardia e in parte dell'Emilia Romagna, in Piemonte e nella zona di Genova, nelle regioni della lingua d'Oc e in Aragona. Ai Francescani, invece, toccarono le provincie inquisitoriali del Lazio, dell'Umbria, della Toscana, della Sardegna e Corsica, della Romagna, delle Marche, di Venezia, della Marca Trevisana, della Provenza, del Delfinato, della Borgogna e della Bosnia. Nella Francia del nord i due ordini collaborarono. Infine, Innocenzo IV autorizzò ad usare anche la tortura durante gli interrogatori dei processi inquisitoriali⁽¹⁵⁾.

Terminata la fase di formazione, l'Inquisizione medievale operò tra la metà del XIII e la fine del XV secolo⁽¹⁶⁾. Il massimo sviluppo di questo tipo d'Inquisizione si ebbe nella seconda metà del sec. XIII. In questo periodo si collocano i fatti legati a colui che fu presentato come il modello per eccellenza dell'inquisitore medievale, cioè Pietro da Verona (Pietro Martire), ucciso il 9 aprile 1252 nei pressi di Barlassina, sulla strada che unisce Como a Milano. Tra il 1270 e il 1290, anche per l'allentamento dei legami con l'autorità pontificia, gli inquisitori pronunciarono parecchie condanne, facendo sorgere il sospetto d'abuso dei loro poteri. Ad esempio, il 13 febbraio 1278 circa 200 catari, dopo essere stati arrestati a Sirmione, vennero messi al rogo a Verona. A Carcassonne, una delle città in cui, all'inizio del sec. XIII, era prosperato il catarismo, l'azione brutale degli inquisitori e l'abuso dello strumento della tortura provocarono un'irritazione generale; le proteste si alzarono contro Jean Galand (1278-1293) e Nicolas d'Abbeville (1293-1302). Le lamentele giunsero anche a papa Clemente V (con il quale ebbe inizio il periodo avignonese), che nel marzo 1306 affidò un'inchiesta a due cardinali; l'inchiesta evidenziò l'esistenza di abusi e apportò una serie di miglioramenti alle prigioni inquisitoriali di Carcassonne ed Albi. Qualche anno più tardi, nel 1312, nel corso del concilio di Vienne, Clemente V impose la collaborazione tra inquisitori e vescovi, tanto per le procedure, quanto per l'uso della tortura, quanto per la promulgazione delle sentenze e la gestione delle prigioni. Fu così limitato il potere degli inquisitori.

(15) Per l'uso della tortura nei processi inquisitoriali, vedi più avanti al par. 3.2.

(16) Da questo punto e sino al termine del paragrafo, è stato utilizzato Y. DOSSAT, voce *Inquisition (Histoire d')*, in *Encyclopaedia Universalis*, 12, (ediz. 1996), 362-363.

Con le misure adottate all'inizio del sec. XIV prese avvio la fase di declino dell'Inquisizione medievale. Questa fase continuò nel corso di quel secolo e durante quello successivo, epoca di crisi per l'intera società medievale. Alcuni dati sono significativi. Nel 1331 a Tolosa, un commissario del re di Francia pretese che l'Inquisizione fosse un tribunale regale e non ecclesiastico. Sempre a Tolosa, circa un secolo dopo, nel 1412, l'inquisitore Étienne de Lacombe fu arrestato nella propria abitazione e incarcerato nella sua prigione. Episodi simili sono registrabili in altre zone durante il Trecento e il Quattrocento. Nell'Impero, cioè nelle zone di lingua tedesca, la nomina ad inquisitore di Johannes Scadelent rimase senza effetto (1349-1357). A Lione alcuni abitanti fecero arrestare il francescano Bernard Tremosii (1458). Pur continuando a venire regolarmente nominati, gli inquisitori poterono esercitare sempre più raramente le proprie funzioni, come avvenne in Lombardia tra il 1462 e il 1474, anni in cui fu inquisitore Tommaso da Ferrara. Il frazionamento ecclesiale e politico a livello europeo provocato dallo Scisma d'Occidente (1378-1417) e il progressivo sviluppo, iniziato nella prima metà del Trecento, degli stati nazionali centralizzati con proprie istituzioni amministrative e giudiziarie, minarono l'indipendenza e l'utilità dei tribunali dell'Inquisizione, come è apparso chiaramente nei fatti avvenuti a Tolosa nel 1331 e 1412. Inoltre, come hanno fatto intuire alcuni degli episodi ricordati, l'Inquisizione fu sempre meno controllata dai papi; detto altrimenti, gli inquisitori locali domenicani e francescani fecero riferimento non tanto al papa ma ai superiori dei propri ordini.

Durante l'epoca del declino dell'Inquisizione medievale, quest'istituzione trattò materie non strettamente legate all'ambito dottrinale, dal momento che gli inquisitori s'interessarono di casi di bigamia, di sacrilegio, di magia e di stregoneria. La finalità originaria per cui era nata l'Inquisizione medievale (controllare e soffocare l'eresia catara) venne a modificarsi nel corso della storia di quest'istituzione.

Diversi fatti avvenuti all'inizio del sec. XVI testimoniano l'insufficienza e l'inefficacia dell'Inquisizione medievale. Ad esempio, nel 1509, il Gran Consiglio del re di Francia annullò le sentenze dell'Inquisizione, giudicandole atti contrari ai diritti dei regi ufficiali. Pochi decenni più tardi, in Francia la fine dell'Inquisizione medievale divenne palese: i tribunali del re (sia nella forma ordinaria dei parlamenti, sia in quella straordinaria della «chambre ardente»), si attribuirono senza difficoltà alcuna il diritto di trattare e giudicare le nuove eresie provenienti dalla Riforma protestante, originata dalla diffusione delle 95 tesi di Martin Lutero (1517). Il papato, come si vedrà nel secondo paragrafo, diede la propria approvazione all'operato della corte francese.

1.2. *L'Inquisizione spagnola*

Mentre il re di Francia e i suoi tribunali contribuivano a porre fine all'Inquisizione medievale, un'altra corona europea sceglieva di percorrere una strada diversa. I re di Spagna Ferdinando d'Aragona ed Isabella di Castiglia, infatti, sostituirono i tribunali dell'Inquisizione medievale con un nuovo tipo d'Inquisizione, formata sì da ecclesiastici e, tuttavia, alle dirette dipendenze dell'autorità regia⁽¹⁷⁾.

Il contesto in cui collocare la fondazione dell'Inquisizione spagnola è quello della *Reconquista*, cioè di quel lungo processo mediante il quale i sovrani spagnoli cristiani estesero la propria autorità sulle zone meridionali della penisola iberica (il compimento della *Reconquista* avvenne nel 1492, con la presa di Granada, all'estremo sud della Spagna). Durante la *Reconquista*, gruppi di origine ebraica ed araba vennero integrati nei regni spagnoli di Castiglia ed Aragona; questa integrazione comportò l'obbligo di confessare e praticare il cristianesimo, pena l'espulsione dai territori spagnoli. Venne così a formarsi la categoria dei «nuovi cristiani» o *conversos*, che, a sua volta, venne specificata in *Marrani* (ebrei e loro discendenti convertiti al cristianesimo) e *Moriscos* (arabi e loro discendenti convertiti al cristianesimo).

In questo contesto si colloca l'origine dell'Inquisizione spagnola. Infatti, per sorvegliare i *conversos* di origine giudaica, per giudicarne la genuina fede cristiana e per punire coloro che, rinnegando la conversione, ritornavano alla scelta religiosa ebraica, nel 1478 i re cattolici di Spagna ottennero da papa Sisto IV l'autorizzazione a designare degli inquisitori, la cui giurisdizione, limitata originariamente ai territori della Castiglia, fu estesa in seguito ai territori della corona di Aragona (si ricordi che con il matrimonio tra Isabella e Ferdinando, vennero unificati i regni di Castiglia ed Aragona che, precedentemente, formavano due entità distinte). In pochi anni l'originaria finalità dell'Inquisizione spagnola venne ampliata, poiché essa non solo riguardò gli ebrei convertiti al cristianesimo, ma anche tutti quegli ebrei e quegli arabi che erano rimasti in Spagna dopo i decreti del 1492, 1501 e 1502, mediante i quali venne posta la drastica alternativa tra battesimo o esilio.

Il primo inquisitore generale, Tomás de Torquemada (1485-1494), proveniente da una famiglia di *conversos*, condusse una feroce propaganda, che sollevò tra la popolazione vive proteste e suscitò la condanna dello stesso Sisto IV. Torquemada, comunque, riuscì a

(17) M. DEF●URNEAUX, voce *Inquisition (Histoire d')*, in *Encyclopaedia Universalis*, 12, 363-364. Si segue la traccia di questa voce enciclopedica, integrandola con alcuni interventi segnalati nelle note.

convincere la regina Isabella ad espellere dal regno 170.000 ebrei; questa decisione privò la Spagna (proprio negli anni in cui il regno aveva bisogno di risorse per rafforzare sia l'amministrazione interna, sia il proprio impero oltre oceano, sia il proprio ruolo in Europa) di sudditi facoltosi, in grado di garantire un forte sostegno economico⁽¹⁸⁾.

Durante il sec. XVI, cioè durante il secolo della Riforma, due gruppi interessarono l'azione dei tribunali inquisitoriali. Il primo fu costituito dagli «illuminati» (in lingua spagnola *alumbrados*) e dagli erasminiani, cioè coloro che erano legati o simpatizzavano per il pensiero di Erasmo da Rotterdam. Gli «illuminati» miravano ad una vita religiosa più profonda, ad un'unione diretta con Dio; gli erasminiani, invece, erano i continuatori dell'umanesimo spagnolo, mediante il quale era stata rinnovata la vita spirituale e culturale in Spagna tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento (il card. Jiménez de Cisneros e l'università di Alcalà, da lui fondata, furono la personalità e il centro più rappresentativo di questo movimento di rinnovamento). Nei loro confronti l'Inquisizione spagnola operò in maniera moderata.

Più brutale fu la reazione nei confronti di un secondo gruppo, scoperto soprattutto nelle città di Siviglia e Valladolid e influenzato dal pensiero calvinista (questo gruppo era espressione, dunque, della Riforma protestante). Nel 1559 e 1560 nelle due città furono celebrati diversi *autos de fé* (= atti di fede), nel corso dei quali morirono decine di persone. Queste pubbliche cerimonie (il cui primo esempio si ebbe nel 1481 a Siviglia e l'ultimo nel 1850 in Messico) venivano solennemente tenute nella piazza centrale della città, dove si svolgeva una processione, veniva celebrata una messa, compiuto un atto di obbedienza all'Inquisizione e letta la sentenza: l'inquisitore poteva imporre come pena massima il carcere a vita, mentre l'autorità civile poteva condannare a morte⁽¹⁹⁾. Grazie a queste pratiche, la religione cristiana assunse un carattere militante, divenendo un elemento che, utilizzato da una forte monarchia, riuscì ad unire saldamente la società spagnola⁽²⁰⁾. Tutto questo non avvenne in Italia, dove l'Inquisizione romana non riuscì ad imporre lo stesso cerimoniale. «L'Italia delle cento città e degli stati cittadini resisteva alla rappresentazione dei trionfi della fede romana nei quali vedeva, giustamente, una limitazione del potere dei suoi patriziati. L'esempio spagnolo dell'enfasi

(18) Dati e considerazioni su Torquemada ripresi dalla voce *Spain*, in *The New Encyclopaedia Britannica*, 28, 39a.

(19) Per la descrizione dell'auto da fé, voce *Auto-da-fé*, in *The New Encyclopaedia Britannica*, 1, 722-723. Notizie rilevanti in TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 120-121 e 311 (nota 178).

(20) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 170.

cerimoniale sulle esecuzioni dell'Inquisizione stava lì a ricordare il modello politico che non si voleva in Italia»⁽²¹⁾.

Sempre nel corso del sec. XVI, l'Inquisizione spagnola intentò processi e prese misure restrittive anche nei confronti di personalità di prima grandezza del pensiero mistico spagnolo, quali santa Teresa d'Avila e san Giovanni della Croce. Questi fatti furono all'origine di quella fama di durezza che accompagnò l'Inquisizione spagnola, una fama che venne rafforzata dal confronto con il carattere più moderato dell'Inquisizione romana. Ad esempio, nel 1579 uno spagnolo di Valenza che risiedeva in Toscana ed era accusato di praticare incanti e magie con uso di ostie consacrate, rispose così a chi lo minacciava di rimandarlo a Valenza se non avesse smesso simili pratiche: «In Valentia io non le farei perché l'inquisitione di là è più rigorosa e non è come qua che è sì piacevole». Secondo una testimonianza raccolta dal tribunale inquisitoriale di Pisa nel 1613, quando s'incontravano gli ebrei che dalla Spagna erano emigrati in Toscana, essi parlavano del «gran rigore di giustitia che s'usa in Hispagna et in Lisbona»⁽²²⁾.

L'Inquisizione spagnola, come è intuibile dalle informazioni riguardanti la sua origine, era, nel contempo, un tribunale ecclesiastico e un organismo dello stato spagnolo. Tribunale ecclesiastico: non solo perché sorse per autorizzazione pontificia ma anche per il fatto che i papi continuarono ad interessarsi a quest'istituzione (si veda, ad esempio, quanto riguarda i casi di «sollicitatio ad turpia», al par. 4.2.), all'interno della quale operarono uomini di chiesa, primo fra tutti l'inquisitore generale; organismo di stato spagnolo, soprattutto: perché la corona dirigeva tutto l'operato inquisitoriale mediante un Consiglio supremo (da collocare sullo stesso piano degli altri consigli supremi, come, ad esempio, il Consiglio di Castiglia, che sosteneva l'azione del re di Spagna in materia finanziaria), perché il presidente del Consiglio, cioè l'inquisitore generale, e tutti gli altri membri del Consiglio venivano direttamente nominati dal re e perché i sovrani spagnoli utilizzarono l'Inquisizione come uno degli strumenti ordinari per governare quasi tutti i loro domini.

Il Consiglio esercitava la propria autorità sui tribunali locali; questi ultimi erano formati, in genere, da: 1) giudici (i veri e propri inquisitori), 2) qualificatori, incaricati di formulare una qualifica teologica (erronee, vicine all'eresia, eretiche) alle dottrine o ai crimini contro la fede, 3) un procuratore, incaricato di sostenere l'accusa. In realtà, la situazione dei tribunali locali era alquanto complessa. Infatti, la struttura appena presentata riguardava, in maniera integrale, solo la quindicina di tribunali collocati in territorio iberico; a questi sono da ag-

(21) *Ivi*, 158.

(22) Le due citazioni sono tolte da *ivi*, 70.

giungere quelli stabiliti nelle colonie americane (Messico e Perù). Diversa era la situazione nei territori italiani appartenenti alla Spagna, dove l'Inquisizione fu stabilita in Sicilia e Sardegna, mentre a Milano e a Napoli ci furono continui scontri di competenza tra autorità spagnole, uomini dell'Inquisizione romana e tribunali vescovili⁽²³⁾. Si noti che Carlo V tentò invano d'introdurre l'Inquisizione nelle Fiandre spagnole. In definitiva, nei vasti domini spagnoli esistevano, seppur con differenti caratteristiche, una ventina di tribunali inquisitoriali.

La procedura dell'Inquisizione era rigorosamente segreta. L'accusato era mantenuto in un isolamento totale. Segreti rimanevano anche i nomi degli accusatori e dei testimoni. Adriano Prosperi ricorda che la segretezza da cui venne avvolto l'operato dell'Inquisizione spagnola, toccò vertici neppure sfiorati dall'Inquisizione romana. Ciò dipese dal fatto che in Italia non si ebbe «niente di equivalente all'ossessione tutta spagnola della "limpieza de sangre"»; fu proprio intorno alle prove della «limpieza de sangre» che, in Spagna, si scatenarono sia le calunnie e le inchieste inquisitoriali sia i tentativi di impossessarsi delle carte processuali, al fine di potere eliminare avversari e nemici con l'accusa di discendere dai *conversos* solo apparentemente convertiti al cattolicesimo⁽²⁴⁾. Durante gli interrogatori, uno degli inquisitori svolgeva il ruolo di difensore, ovvero cercava di far riconoscere all'accusato il proprio errore e il proprio crimine. Come era già avvenuto durante l'epoca medievale, nel corso dell'interrogatorio era permesso fare uso della tortura; tuttavia, questo strumento non fu più crudele o raffinato di quello utilizzato dagli altri tribunali criminali in Spagna e altrove. Le sentenze dei giudici rimanevano segrete fino al giorno della proclamazione dell'*auto de fé*. Come già accennato, coloro che rimanevano ostinati nelle proprie convinzioni o che erano ricaduti nei propri errori, erano consegnati all'autorità civile per scontare la pena capitale, corrispondente alla messa al rogo. Coloro che riconoscevano i propri errori, invece, venivano condannati a pene minori, che andavano da una semplice penitenza ecclesiastica (alla quale era annesso l'obbligo d'indossare un vestito giallo con una croce rossa, detto *san benito*) al carcere a vita.

Dopo i primi anni (segnati dall'azione di Torquemada) e la recrudescenza del biennio 1559-1560 (con i fatti, sopra segnalati, avvenuti a Siviglia e Valladolid), l'Inquisizione spagnola ebbe, similmente a quanto accadde per l'Inquisizione romana, un'evoluzione in senso moderato, così che, tra il 1540 e il 1700, tutti i tribunali dell'Inquisizione spagnola comminarono la pena di morte a 820 persone su un

(23) Sulla situazione dell'Inquisizione spagnola nei territori italiani, vedere TESDECHI, *Il giudice e l'eretico*, 71 (ricca bibliografia alle pp. 255-256, note 13 e 14).

(24) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 199.

totale di 44.000 casi (1,9%)⁽²⁵⁾. Una tale moderazione fu accompagnata dall'ampliamento delle materie di competenza inquisitoriale (anche quest'andamento, come si vedrà al par. 4.1., trova corrispondenza nell'evoluzione dell'Inquisizione romana); infatti, l'Inquisizione spagnola s'interessò di fenomeni quali la stregoneria, la bestemmia, la magia, la «sollicitatio ad turpia» (cioè la seduzione esercitata da un confessore nei riguardi di una penitente); in questo modo, l'attività dell'Inquisizione segnò profondamente la vita religiosa, sociale e culturale della Spagna. L'incidenza dell'Inquisizione spagnola nella società spagnola testimonia un fatto messo ben in rilievo da Adriano Prosperi, cioè «la presenza di un potere monarchico centrale e di un progetto di unificazione statale»⁽²⁶⁾.

In ogni caso, come già riferito, l'attenzione dell'Inquisizione spagnola rimase attiva nei confronti di coloro per cui era stata fondata, cioè la popolazione di origine araba ed ebraica. Nonostante l'azione svolta dai tribunali inquisitoriali, gli arabi non vennero completamente assimilati alla popolazione spagnola, tanto che nel 1609-1610 ne vennero espulsi dalla Spagna 300.000. Nella stessa epoca (a motivo dell'annessione del Portogallo, avvenuta nel 1580), si ebbe un afflusso di ebrei, che, approfittando delle difficoltà finanziarie della monarchia e assicurando notevoli appoggi economici, ottennero la tolleranza. Però, a partire dal 1640, si ebbe la ripresa dell'attività inquisitoriale nei loro confronti. Nei territori dell'Inquisizione spagnola, ricorda John Tedeschi, «la repressione dei giudeizzanti continuò a essere meticolosamente attuata fino al 1700»⁽²⁷⁾.

Diversi gruppi di ebrei che avevano lasciato la Spagna a partire dalla fine del Quattrocento, si diressero in Portogallo dove, similmente a quanto avveniva in molti altri stati, gli ebrei e il culto ebraico venivano protetti in determinate zone del territorio (*ghetto*). La corona portoghese venne a trovarsi in una situazione d'incertezza: da una parte, aveva un forte bisogno di uomini e sostanze per fare fronte al grande impero coloniale in via di formazione; dall'altra parte, la presenza ebraica suscitava tra la popolazione portoghese dei periodici tumulti. Dopo che nel 1515 Leone X, forte dell'esperienza spagnola, aveva rifiutato di concedere al Portogallo l'Inquisizione dipendente dalla corona, circa 20 anni più tardi, nel 1536, si giunse ad un compromesso. Grazie all'appoggio dell'Imperatore Carlo V, fratello della regina, il Portogallo riuscì ad avere una propria Inquisizione, formata da 4 inquisitori, 3 dei quali erano scelti dal papa. Gli ebrei portoghesi, però, si fecero sentire presso la curia romana, così che Paolo III nel

(25) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 85.

(26) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 75.

(27) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 77.

1544 sospese a tempo indefinito le sentenze inquisitoriali. Dopo tre anni, di fronte alle minacce di rotture da parte della corona portoghese, Roma capitò, concedendo all'Inquisizione portoghese le stesse procedure dell'Inquisizione spagnola. Essa poté contare su quattro tribunali: Lisbona (da cui dipendevano Brasile e Angola), Evora, Coimbra e Goa (India occidentale).

Nel 1580 il Portogallo, come è stato sopra ricordato, fu annesso alla Spagna. Una ventina d'anni più tardi, nel 1604, l'Inquisizione spagnola venne estesa anche in terra lusitana. Riottenuta l'indipendenza nel 1640 (grazie anche all'azione dei «nuovi cristiani» portoghesi), il Portogallo ebbe un atteggiamento ambivalente nei confronti degli ebrei. Da una parte i re, avendo bisogno dell'appoggio dei ricchi «nuovi cristiani», cercarono di neutralizzare l'Inquisizione; dall'altra, la popolazione portoghese era pienamente disponibile ad appoggiare un eventuale operato antiebraico dell'Inquisizione. Nessuna delle due tendenze ebbe definitivamente la meglio. Tuttavia, l'Inquisizione permise al ceto dei «nuovi cristiani» di vivere al riparo dalle vendette della popolazione portoghese. Nel corso del Settecento, le critiche all'Inquisizione divennero sempre più forti. Il primo ministro marchese di Pombal (illuminista e riformatore, colui che, ad esempio, abolì le «riduzioni» gesuitiche in America Latina) legò strettamente l'Inquisizione alla corona ed evitò di orientarla contro gli ebrei convertiti al cristianesimo. Nel 1821 l'Inquisizione in Portogallo fu definitivamente abolita ⁽²⁸⁾.

Sorte analoga toccò all'Inquisizione spagnola. Durante il Settecento, grazie al contemporaneo influsso esercitato dal regalismo (che restrinse sempre più la giurisdizione ecclesiastica in ambito temporale) e dall'Illuminismo (che ebbe uno dei propri pilastri nella tolleranza religiosa), l'Inquisizione spagnola entrò in una fase di declino. Mentre tra il 1560 e il 1614 i circa 20 tribunali inquisitoriali emisero in media 517 sentenze all'anno e tra il 1615 e il 1700 vi furono mediamente 170 sentenze all'anno, nel secolo dei Lumi il numero delle sentenze fu molto basso, limitandosi ad una media di 34 ogni anno ⁽²⁹⁾. Nella seconda parte del Settecento, tra l'opinione pubblica (specialmente tra gli uomini di stato che, durante il regno di Carlo III [1759-1788], progettarono e attuarono importanti riforme sociali, culturali e religiose) si fece strada la richiesta di modifiche sostanziali, anzi dell'abolizione, dell'Inquisizione spagnola. Ma quanto questa secolare istituzione fosse radicata nella società e nello stato spagnolo, è testimoniato dal fatto che essa riuscì a condannare, nel 1776, l'intendente

(28) Per l'Inquisizione in Portogallo è stato consultato CAMMILLERI, *Storia dell'Inquisizione*, 47-50.

(29) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 72. 73.

di Siviglia, Olavide, uno dei più importanti rappresentanti dei funzionari statali illuminati.

Tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, l'Inquisizione spagnola passò per alterne vicende: soppressa da Giuseppe Bonaparte nel 1808, ripristinata da Ferdinando VII nel 1814; di nuovo soppressa dal governo costituzionale del 1820, fu nuovamente ristabilita nel 1823, quando Ferdinando VII ritornò al potere. La definitiva soppressione avvenne nel 1834, per opera dei consiglieri della reggente Maria Cristina.

2. LE ORIGINI E LA PRIMA FASE DELL'INQUISIZIONE ROMANA

L'istituzione dell'Inquisizione romana, venne sancita dalla bolla *Licet ab initio* (21 luglio 1542), mediante la quale l'Inquisizione fu affidata ad un gruppo di cardinali. Questa decisione ha alla propria origine diversi fattori, presentati in maniera sintetica da John Tedeschi: 1) la difesa della fede di fronte alla diffusione della Riforma protestante, soprattutto in Italia; 2) l'esigenza di semplificare le competenze nella gestione delle questioni ereticali, trattate fino a quel momento da diverse autorità (papa, vescovi, superiori degli ordini mendicanti, sovrani territoriali); 3) la revisione di ciò che era rimasto della rete inquisitoriale medievale; 4) la formazione, da parte del papato, di un'organizzazione governativa centralizzata, a somiglianza di quanto stava avvenendo per altre monarchie nel sec. XVI (in particolare, in Spagna l'Inquisizione si stava rivelando come un efficace strumento per la formazione di una monarchia centralizzata); 5) il ruolo svolto da alcuni ecclesiastici legati alla curia romana, come, ad esempio e in primo luogo, Gian Pietro Carafa⁽³⁰⁾. Adriano Prosperi in un'ampia trattazione⁽³¹⁾ inserisce tutti questi fattori nel contesto storico, specie italiano, della prima metà del Cinquecento, giungendo a delineare il ruolo da essi svolto, nei reciproci complessi rapporti (par. 2.1.). Inoltre, approfondendo un'indicazione presente anche negli studi di Tedeschi, lo storico italiano aiuta a capire perché la seconda metà del Cinquecento deve essere considerata come una fase specifica e decisiva nella secolare storia dell'Inquisizione romana (par. 2.2.).

(30) *Ivi*, 93-95 (sono molto importanti anche le note, collocate alle pp. 269-273).

(31) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 35-65.

2.1. *Istituzione dell'Inquisizione romana: contesto storico e caratteri originari*

Negli anni Trenta e Quaranta del sec. XVI il papato e la curia romana si erano più volte interessati ed erano intervenuti riguardo a idee e personalità che, in Italia, diffondevano la Riforma protestante⁽³²⁾. Fin dal 1532 le autorità romane avevano ammesso ufficialmente la diffusione, in molte zone d'Italia, dell'eresia luterana: è quanto si legge nel breve papale di nomina ad inquisitore generale per tutta l'Italia del predicatore agostiniano di Piacenza, Callisto Foscari⁽³³⁾. Sempre in quell'anno, in un memoriale indirizzato a Clemente VII, il cardinal Carafa passava a delle proposte concrete per la riforma della chiesa e la repressione dell'eresia luterana (*De Lutheranorum haeresi reprimenda et ecclesia reformanda*): eliminare i privilegi degli ordini religiosi negli affari inquisitoriali e costituire un modello di potere non limitato da alcun vincolo nell'azione contro l'eresia⁽³⁴⁾. Qualche anno più tardi, Paolo III, con un breve datato 8 maggio 1536, si rivolgeva all'inquisitore di Ferrara, per far fronte alla «peste ereticale» che si era infiltrata alla corte della duchessa Renata. Anche il duca di Ferrara Ercole II, marito di Renata, aveva ammesso che sua moglie aveva raccolto intorno a sé uomini «maculati di eresia», cioè il poeta Clément Marot e altri francesi, tra cui, seppur di passaggio, anche il giovane Calvino; forse era lui il «gallus parve stature» con cui l'inquisitore di Ferrara aveva discusso della libertà dell'arbitrio e dell'autorità della chiesa durante la quaresima del 1536. Comunque, il breve pontificio impose l'estradiizione dei colpevoli per essere giudicati a Bologna, cioè all'interno dello Stato pontificio⁽³⁵⁾.

Contemporaneamente, a Roma giungevano altre segnalazioni di casi di luteranesimo. Ad esempio, nel 1540, da Bruges l'inviato veneziano Francesco Contarini venne a sapere dal legato papale che a Roma si erano ricevute notizie fresche da Venezia, secondo le quali «in molti lochi di quella città si facevano ridutti et conventicole per quelli (che) sentono la setta lutherana»⁽³⁶⁾. In effetti, passando in rassegna i dispacci di Girolamo Aleandro, nunzio a Venezia in quegli anni, si possono ricostruire i casi di veri o presunti eretici⁽³⁷⁾. Fu proprio Aleandro ad essere al centro della decisione presa da Paolo III

(32) Gli aspetti principali della Riforma in Italia sono presentati da M. WELT, *Breve storia della Riforma italiana*, Casale Monferrato, Marietti, 1985.

(33) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 37.

(34) *Ivi*, 41.

(35) *Ivi*, 35-37.

(36) Citato in *ivi*, 53.

(37) *Ivi*, 52, con nota 41.

nel concistoro del 15 luglio 1541, mediante la quale fu compiuto il primo passo verso l'istituzione dell'Inquisizione romana. Infatti, ai cardinali Aleandro e Carafa fu dato il compito di occuparsi, da Roma, della «cura universale della Inquisitione». La decisione del concistoro doveva mettere a tacere le proteste, come quella sollevata dal marchese del Vasto, governatore di Milano, contro la debolezza dell'inquisizione ordinaria (ovvero l'Inquisizione medievale); inoltre, la decisione del concistoro doveva garantire interventi efficaci nelle situazioni più gravi, come quella di Modena⁽³⁸⁾. Da questa città, nel novembre 1540, il vicario del card. Morone aveva scritto: «Tutta questa città... è maculata, infetta di contagio di diverse eresie come Praga. Per le botege, cantoni, case etc. ogniuno... disputa de fede, de libero arbitrio, del purgatorio et eucharistia, predestinatione»⁽³⁹⁾. Sempre a Modena, l'Accademia cittadina, entrata in contrasto con i Domenicani della città per difendere una vecchia accusata di stregoneria, era diventata il punto di riferimento di un vivace movimento riformatore⁽⁴⁰⁾. Di fatto, appena nominati, i cardinali Aleandro e Carafa affrontarono la situazione modenese, firmando la sentenza di condanna del modenese Bertari⁽⁴¹⁾.

La morte di Girolamo Aleandro offrì a Paolo III la possibilità di fare altre nomine e di allargare il numero dei responsabili dell'Inquisizione. Il 4 luglio 1542 si ebbe la nomina di 6 cardinali inquisitori: in testa all'elenco c'era Gian Pietro Carafa, accompagnato da Giovanni Morone, Pietro Paolo Parisio, Bartolomeo Guidiccioni, Dionisio Laurerio e Tommaso Badia. In questa composizione è leggibile tanto il tentativo di diminuire il peso di Carafa («stemperando in una commissione cardinalizia vera e propria il potere personale del Carafa», annota Adriano Prosperi) quanto il raggiungimento di un compromesso tra la tendenza conciliatrice e aperta (Morone, Badia) e la tendenza tradizionalista (Guidiccioni) presenti nella curia romana⁽⁴²⁾.

Dopo una ventina di giorni, Paolo III perfezionò le misure prese tra il 1541 e il 1542, emanando quella che è da considerare il documento di fondazione dell'Inquisizione romana, cioè la già menzionata bolla *Licet ab initio*, datata 21 luglio 1542⁽⁴³⁾. I passaggi fondamentali della bolla erano tre. Anzitutto, vedendo crescere i casi di eresia e non potendosi tenere il concilio già convocato a causa della guerra

(38) *Ivi*, 44-45.

(39) Citato in *ivi*, 40.

(40) *Ivi*, 39.

(41) *Ivi*, 45.

(42) *Ivi*, 45.

(43) Il testo della bolla è reperibile in *Bullarum, Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum Collectio Amplissima*, IV/1 (= da Adriano VI a Paolo IV), Roma, Gerolamo Mainardi, 1745, 211-212.

in corso, il papa dichiarava di far ricorso ad uno strumento di emergenza⁽⁴⁴⁾. In secondo luogo, venivano conferiti poteri eccezionali ad un gruppo di cardinali, per estirpare la «eretica pravità» dal corpo cristiano: i cardinali erano

«commissari generali e inquisitori generali e del tutto generali Nostri e della Sede Apostolica, per tutte e ciascuna delle città, dei villaggi, delle regioni e dei luoghi della Repubblica Cristiana, posti al di qua e al di là dei monti e, soprattutto, in Italia e nella stessa Curia romana»⁽⁴⁵⁾.

Ai cardinali non poteva essere opposto alcun tipo di privilegio ed esenzione, compresi quelli dei chierici secolari e regolari; i cardinali potevano avvalersi di ogni mezzo per la propria azione (dall'intervento del «braccio secolare» al supporto degli inquisitori locali di loro nomina); solo ai cardinali era permesso di assolvere e riconciliare con la chiesa quegli eretici, che, pentiti, avrebbero voluto riconoscere la verità. In terzo luogo, il papa si riservava i giudizi di assoluzione e riconciliazione⁽⁴⁶⁾.

Gli elementi propri della *Licet ab initio* se, da una parte, sono il risultato del contesto storico, delle pressioni e delle attese che si erano formate negli anni Trenta e Quaranta del sec. XVI, dall'altra aprono la questione dei caratteri propri dello strumento che fu allora inventato. Adriano Prosperi afferma in maniera netta che «di fatto, lo strumento inventato [...] era tanto tradizionale nell'apparenza quanto del tutto nuovo e senza precedenti nella sostanza»⁽⁴⁷⁾. Anzitutto, grazie alla decisione resa nota nell'estate del 1542 e preparata dai vari interventi degli anni precedenti, venne istituito uno strumento che concentrava nelle mani del papato il potere d'intervento nei procedimenti per eresia. «Si trattava di un salto di qualità. Che tra gli obiettivi ci fosse quello di potenziare il funzionamento dell'Inquisizione, non c'è dubbio. Ma ad esso si collegava strettamente l'affermazione, in una forma nuova, dell'autorità papale»⁽⁴⁸⁾. Il rafforzamento dell'autorità papale mediante l'Inquisizione avvenne tanto all'interno della struttura ecclesiastica, quanto in rapporto alle diverse autorità statali.

(44) Per questa esegesi, vedere PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 38.

(45) PAOLO III, *Licet ab initio*, in *Bullarum, Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum Collectio Amplissima*, 211.

(46) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 37-38.

(47) *Ivi*, 41. Tedeschi afferma che «con la bolla *Licet ab initio* del luglio 1542 il papa non creava *ex nihilo* una nuova organizzazione; come è noto, gli inquisitori operavano già nel Medioevo. Come gli altri monarchi del secolo sedicesimo, il pontefice ripiasmò la funzione governativa nel quadro di un programma di centralizzazione del potere» (TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 93). Posta la problematica in questi termini, Tedeschi, tuttavia, non la svolge organicamente, come invece avviene per Prosperi.

(48) *Ivi*, 42-43.

Per quanto riguarda il primo versante, quello interno alla chiesa, l'Inquisizione romana, stando alla *Licet ab initio*, toglieva importanza al ruolo avuto, grazie all'Inquisizione medievale, dai superiori degli ordini religiosi e dai vescovi. In realtà, l'autonomia dei primi fu coperta con concessioni e autorizzazioni papali e Francescani e Domenicani continuarono ad operare nelle strutture inquisitoriali. Tuttavia, queste osservazioni generali non rendono conto della complessità della situazione; ad esempio, mentre i Benedettini della congregazione cassinese furono estromessi dall'Inquisizione, la Compagnia di Gesù ricevette un indulto amplissimo in materia di eresie e libri proibiti⁽⁴⁹⁾. Da parte dei vescovi non mancarono lamentele di fronte all'istituzione nata nel 1542. Così, nel 1556 l'arcivescovo di Ragusa (Dalmazia) Ludovico Beccadelli (già segretario di Gaspare Contarini e poi vicario di Marcello Cervini), ricordò che egli aveva dovuto rimandare al tribunale inquisitoriale un gentiluomo da lui già assolto per aver letto una Bibbia tradotta in volgare da Antonio Brucioli; il tribunale era presieduto da un Domenicano che, a sua volta, era vescovo di una diocesi suffraganea di Ragusa, così che, annotò con amarezza Beccadelli, «io vengo ad essere inferiore ad un mio suddito»⁽⁵⁰⁾. Inoltre, la creazione di una congregazione cardinalizia progressivamente e «inavvertitamente» sminuì il potere del collegio cardinalizio come corpo (in pratica, dai dibattiti concistoriali sparì la questione della lotta contro l'eresia e il dissenso religioso); questo orientamento fu perfezionato da Pio V con la costituzione, avvenuta il 5 marzo 1571, di un'apposita congregazione per la revisione dell'Indice dei libri proibiti e venne definitivamente sancito nel 1588 da Sisto V con la costituzione *Immensa aeterni Dei*, grazie alla quale la curia romana fu riorganizzata in 15 congregazioni, in modo tale che «al posto del Senato cardinalizio come corpo collegiale capace di tenere testa al papa e di condizionarlo rimase solo un sistema di commissioni specializzate in diverse mansioni, legate al papa e alle sue strette dipendenze»⁽⁵¹⁾.

L'Inquisizione romana permise al papato di riformulare i tratti e l'ampiezza della propria autorità anche al di fuori della struttura ecclesiale, ovvero rispetto alle diverse autorità statali. A questo proposito, sono da recuperare due importanti risultati offerti dalle ricerche di Prosperi. In primo luogo, l'istituzione nata ufficialmente nel 1542 ebbe come proprio immediato modello di riferimento non l'Inquisizione spagnola ma la «chambre ardente», cioè i già menzionati tribu-

(49) *Ivi*, 106-107.

(50) *Ivi*, 62. Sui conflitti tra le diverse autorità all'interno della chiesa si ritornerà al par. 4.1.

(51) *Ivi*, 61.

nali speciali istituiti dal re di Francia Francesco I per affrontare l'eresia. L'Inquisizione spagnola, pur ottenendo elogi da parte degli uomini di chiesa (l'intransigente vescovo Alvise Lippomano scrisse nel 1547 al card. Marcello Cervini: «dicono che l'Inquisitione di Spagna et Portogallo sono troppo severe, et io rispondo, che sono molto utile»), non sembrava un modello adatto alla situazione italiana della prima metà del Cinquecento. In Spagna, infatti, la diffusione della Riforma protestante non faceva problema, a differenza di quanto avveniva in Italia. Al contrario, in Francia il problema era vivissimo e la «chambre ardente» apparve come la vera ed efficace risposta all'avanzata della Riforma. L'efficacia dipendeva dal fatto che le immunità e i privilegi garantiti dal diritto canonico erano stati travolti dai poteri eccezionali conferiti ai nuovi tribunali reali, ai quali il papato aveva riconosciuto il diritto di trattare i casi di eresia⁽⁵²⁾. Questo diritto si fondava sul riconoscimento dell'eresia come sedizione contro il potere regale, cioè come crimine di «lesa maestà» e, dunque, di pertinenza diretta del potere del principe cristiano⁽⁵³⁾.

Dopo aver mostrato il modello di riferimento dell'Inquisizione romana, Adriano Prosperi ricostruisce, prima in termini generali⁽⁵⁴⁾ e poi passando in rassegna le principali unità territoriali italiane (Milano e Napoli, cioè i territori sotto il dominio spagnolo, Firenze, Venezia)⁽⁵⁵⁾, la concreta realtà in cui venne inserito e si sviluppò lo strumento inquisitoriale istituito a Roma. Quello che emerge dall'ampia e accurata trattazione è una storia assai intricata, che ha come filo conduttore la capacità di adattamento del nuovo strumento inquisitoriale (pensato originariamente in termini centralistici e universali) alla concreta e assai diversificata situazione italiana: «ne risultò una serie di compromessi stipulati di volta in volta che conferì alla veste cucita sull'Italia dal Sant'Uffizio una varietà arlecchinesca di colori e di disegni. Ne vedremo qualche esempio, senza la pretesa di ricostruire nei dettagli una storia che fu lunga e complicata»⁽⁵⁶⁾.

(52) *Ivi*, 43-45 (la citazione di Lippomano è a p. 44).

(53) *Ivi*, 43. 46-51. Si rimanda alla lettura di queste pagine per conoscere la ripresa, nel corso del Cinquecento, della concezione di eresia come delitto di «lesa maestà», un concetto risalente al diritto romano e utilizzato, a partire da Innocenzo III, anche dall'Inquisizione medievale (par. 1.1.).

(54) *Ivi*, 51-65.

(55) *Ivi*, 65-103.

(56) *Ivi*, 59-60. Per la conoscenza degli esempi offerti da Prosperi, riferirsi alle pagine citate nella nota precedente; molto materiale e notevoli spunti in TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 71-80, dove è fatto un costante raffronto tra quattro tribunali inquisitoriali in Italia, cioè Venezia, Aquileia-Concordia, Napoli e Sicilia (quest'ultima, si ricordi, dipendente dall'Inquisizione spagnola). Diversi elementi della lunga e complicata storia delle inquisizioni locali sono offerti anche nei due seguenti paragrafi.

In quest'operazione di adattamento ebbe un ruolo di primo piano un soggetto naturalmente dotato di flessibilità, cioè la diplomazia, al cui interno si distinsero i nunzi ⁽⁵⁷⁾. Per capire l'importanza di questi ultimi, è sufficiente ricordare che alla figura del nunzio fu affidata la gestione delle materie inquisitoriali in stati caratterizzati da situazioni diversissime, come quello dei Medici e quello dei Savoia. A Firenze, alla nunziatura appena istituita toccò una posizione di preminenza nella conduzione dei processi dell'Inquisizione. Altrettanto avvenne a Torino negli anni successivi al trattato di Cateau-Cambrésis (1559), quando Emanuele Filiberto riorganizzò la materia inquisitoriale (precedentemente affidata al parlamento di Torino, secondo l'indirizzo francese della «chambre ardente»). Tanto a Firenze quanto a Torino, il nunzio doveva garantire l'informazione e il consenso del principe e del S. Ufficio romano sui casi trattati dall'Inquisizione ⁽⁵⁸⁾. Più in generale, nei casi dove si rivelò impossibile introdurre l'Inquisizione romana, si fece ricorso al nunzio con poteri speciali per i casi di eresia. «L'opera delle nunziature nei paesi toccati dalla diffusione delle idee della Riforma rappresentò l'alternativa possibile alla strutturazione ufficiale dell'Inquisizione» ⁽⁵⁹⁾.

L'operazione di adattamento dell'Inquisizione romana trovò disponibilità da parte dagli stati italiani. Questi ultimi, per garantire la loro stabilità interna, cercarono aiuto nella struttura inquisitoriale che, in breve tempo, si rivelò capace, più degli strumenti tradizionali, di far fronte alle nuove dimensioni del dissenso religioso e alle «sue devastanti conseguenze sui vincoli politici e sociali». D'altra parte, dipendendo dal papato, cioè da un'autorità politica che aveva in Italia i suoi interessi, l'Inquisizione romana fu sempre seguita da vicino dai diversi stati italiani ⁽⁶⁰⁾. Ulteriore elemento, questo, che complicò la vicenda dell'Inquisizione romana. Comunque, l'operazione di adattamento dell'Inquisizione romana all'interno del territorio italiano riuscì a tal punto che, scomparso il pericolo per cui era sorta, cioè l'avanzata della Riforma, ad essa venne riconosciuta una funzione permanente, cioè quella di essere guardiana dell'assetto esistente ⁽⁶¹⁾. La funzione esercitata dall'Inquisizione fu tenuta in così alta considerazione che anche nell'età in cui venne attaccata e abbattuta dalle fondamenta, cioè nella seconda parte del Settecento, rimase per alcuni come un riferimento per garantire la stabilità politica e sociale; testimonianza di tutto ciò è il seguente passaggio del

(57) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 103-111.

(58) *Ivi*, 103-104.

(59) *Ivi*, 105.

(60) *Ivi*, 111-113 (la citazione è a p. 113).

(61) *Ivi*, 115.

concordato stipulato nel 1780 tra Ferdinando di Borbone, re di Napoli, e Pio VI:

«Il medesimo S. Tribunale conferisce moltissimo al mantenimento del buon ordine nel Principato, perché rattiene i popoli entro i confini del vero e del giusto, vegliando di continuo acciò non si spargano dottrine opposte ai divini prescritti, dai quali derivano le leggi tutte del buon governo, e della necessaria subordinazione dei sudditi alle supreme potestà»⁽⁶²⁾.

2.2. La prima fase dell'Inquisizione romana (1542-1590)

Esposta la peculiarità dell'Inquisizione romana rispetto alla tradizione inquisitoriale precedente e coeva, si può ora compiere un passo ulteriore, cioè la presentazione e la valutazione della prima fase della storia di quest'istituzione, corrispondente alla seconda parte del Cinquecento o, meglio ancora, al periodo compreso tra la sua istituzione e il pontificato di Sisto V (1585-1590), allorquando il S. Ufficio fu posto a capo della curia romana, ristrutturata in 15 congregazioni. Questo periodo fu contrassegnato da due indirizzi strettamente congiunti: l'accantonamento, a tutto vantaggio dell'Inquisizione, del concilio come strumento per affrontare l'eresia; l'uso aggressivo e feroce dell'Inquisizione da parte di papi come Paolo IV e Pio V, ben lontani dall'orientamento di moderazione e compromesso, frutto di abilità politica, intrapreso da Paolo III, colui che aveva istituito l'Inquisizione romana⁽⁶³⁾. Sulla specificità di questa prima fase rispetto al periodo seguente pone l'accento anche John Tedeschi, presentando i casi esaminati dai tribunali inquisitoriali di Venezia, di Aquileia-Concordia e di Napoli: se fino agli anni Ottanta del Cinquecento nell'Italia settentrionale e centrale il «luteranesimo» fu la preoccupazione di gran lunga più sentita dei funzionari dell'Inquisizione, nell'Italia del Seicento la preoccupazione fu rivolta alla superstizione, alla magia e alla stregoneria, mentre calò costantemente la preoccupazione per la diffusione del dissenso religioso⁽⁶⁴⁾.

Come è noto, nel 1542 la *Licet ab initio* aveva affidato a 6 cardinali la cura dell'Inquisizione, in attesa che si creassero le condizioni per la convocazione del concilio che doveva affrontare il problema dell'eresia. «E tuttavia, quando tre anni dopo, chiuso il conflitto militare, il concilio si riunì a Trento, non per questo l'Inquisizione romana cessò di funzionare: anzi»⁽⁶⁵⁾. Infatti, durante i quasi vent'anni che

(62) *Ivi*, 116.

(63) La prima fase della storia dell'Inquisizione romana è ricostruita in *ivi*, 117-179.

(64) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 73. 75.

(65) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 117. In questa pagina, Prosperi forza l'interpretazione del testo della bolla, affermando che: «La bolla *Licet ab initio* rese

trascorsero dall'apertura alla chiusura del concilio di Trento (1545-1563), avvenne un passaggio decisivo: la prerogativa di controllare e giudicare idee e personalità sospettate di eresia venne sottratta al concilio e gestita dall'Inquisizione romana. Questo passaggio si manifestò, anzitutto, all'interno del Tridentino, dove, in linea di principio, nessun partecipante mise in discussione, se non in termini cauti e difensivi, l'esistenza e i metodi dell'Inquisizione sorta nel 1542; d'altra parte, proprio durante gli anni del concilio, l'Inquisizione romana mise sotto accusa vescovi, cardinali e altre personalità che proprio al concilio avevano fatto appello per essere giudicate⁽⁶⁶⁾. Prosperi espone diversi momenti di quell'azione inquisitoriale che, tra gli anni Quaranta e Sessanta del sec. XVI, permise allo strumento inquisitoriale di imporsi sulla soluzione conciliare.

Il 5 aprile 1546, Iacopo Nacchianti, vescovo di Chioggia, suscitò violenti clamori in aula conciliare per aver sostenuto che era empio mettere sullo stesso piano la Scrittura e le tradizioni. Nei suoi confronti nacque il sospetto di eresia luterana e il suo caso, a più riprese, venne messo sotto processo da Roma; nell'autunno del 1549 due commissari del S. Ufficio raccolsero la testimonianza della popolazione di Chioggia, scandalizzata per le critiche rivolte dal vescovo alle indulgenze, alla processione con un bambino in carne ed ossa, al culto dei Santi e per l'affermazione contro la presenza fisica di Cristo nell'ostia consacrata («bisognaria che anche l'hostia fosse tanto grande quanto noi altri»). Nacchianti uscì libero dalle accuse ma non senza paura, dal momento che più volte dichiarò la propria ortodossia mediante la stampa dei suoi scritti⁽⁶⁷⁾.

Più noto è il caso di Pier Paolo Vergerio, il vescovo di Capodistria accusato dal suo clero e dai suoi fedeli per idee simili a quelle di Nacchianti. Nel 1546, sebbene non invitato, Vergerio si presentò al concilio, avendo a proprio carico diverse denunce di eterodossia. Egli riteneva che in quella sede avrebbe potuto «sottomettersi al giudizio

esplicita un'opposizione fondamentale, quella tra concilio ed inquisizione. [...] La via della guerra – quella guerreggiata degli eserciti e quella spirituale – era alternativa al concilio. [...] Ma l'alternativa tra concilio e inquisizione formulata nella bolla era ben fondata nella realtà, o almeno nelle rappresentazioni mentali». Più avanti, invece, Prosperi espone in altri termini il tenore del testo pontificio: «Quella congregazione cardinalizia dell'Inquisizione che, nel 1542, veniva ufficialmente presentata come una misura temporanea in attesa del concilio» (*ivi*, 134). È questo l'autentico messaggio contenuto nella bolla di Paolo III, dove non è posta una secca alternativa tra concilio ed Inquisizione, come si evince dai due passaggi in cui si fa cenno al concilio: «Verum cum Concilium [...] non dum inchoari poterit. [...] Nos, ne dum dies Concilii per Nos novissime indicti expectatur» (in *Bullarum, Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum Collectio Amplissima*, 211).

(66) *Ivi*, 124.

(67) *Ivi*, 125-126.

della chiesa», come scrisse il card. Ercole Gonzaga, titolare della diocesi di Mantova e protettore di Vergerio, al card. Madruzzo, vescovo di Trento. In realtà, le attese di Vergerio e del card. Gonzaga furono rapidamente smentite, poiché il vescovo di Capodistria non riuscì a farsi ascoltare dai padri conciliari, ma solo dai legati pontifici Cervini, Del Monte e Pole, i quali gli dissero che prima di essere ammesso al concilio doveva farsi processare dall'Inquisizione. Il processo Vergerio fu gestito dal tribunale inquisitoriale di Venezia; durante il suo svolgimento, il vescovo di Capodistria maturò la decisione di lasciare l'Italia e la chiesa romana. Il caso di Vergerio mostrò in maniera chiara a chi, tra concilio ed Inquisizione, spettasse giudicare cause di eresia⁽⁶⁸⁾. L'esclusiva competenza dell'Inquisizione venne confermata, seppure con diversi accenti, in altri casi che gravitarono intorno al concilio, come quelli del vescovo di Bergamo Vittore Soranzo, del monaco Giorgio Siculo (che finì condannato a morte dall'Inquisizione), dell'ecclesiastico veneziano Giovanni Grimani e del mercante genovese Agostino Centurione⁽⁶⁹⁾.

Il passaggio che portò l'Inquisizione romana ad essere l'esclusiva competente delle materie dottrinali fu realizzato grazie all'apporto decisivo del papato. Infatti, furono tre gli uomini che impressero all'Inquisizione romana quei tratti destinati ad incidere nelle vicende della seconda parte del Cinquecento e a colpire l'immaginazione dei contemporanei e la memoria dei posteri: Gian Pietro Carafa (Paolo IV), Michele Ghislieri (Pio V) e Felice Peretti (Sisto V).

Carafa, come è stato esposto nelle pagine precedenti, presiedette alla nascita della congregazione, «che fu considerata sua creatura»⁽⁷⁰⁾. D'altra parte, come pure è stato ricordato, la prudenza politica di Paolo III cercò di tenere sotto controllo l'azione di Carafa, grazie alla presenza di altri 5 cardinali. Nei primissimi anni dell'Inquisizione romana (1542-1555), Carafa presiedette alle riunioni della congregazione, alle quali i papi Paolo III e Giulio III non parteciparono regolarmente. Dopo il breve pontificato di Marcello II, Gian Pietro Carafa venne eletto papa alla fine di maggio 1555; a partire dall'anno seguente, il neoeletto Paolo IV introdusse la prassi della presenza costante del papa. Papa Carafa diede l'assoluta preminenza al S. Ufficio su qualunque altra magistratura romana, ampliandone a dismisura la giurisdizione (bestemmiatori, giudeizzanti, colpevoli di sodomia, simoniaci, celebranti non ordinati); accentrò il funzionamento dell'intera congregazione nella mani di Michele Ghislieri, il quale divenne,

(68) *Ivi*, 126-127.

(69) Questi 4 casi sono presentati in *ivi*, 127-128 (Soranzo); 128 (Siculo); 129-132 (Grimani); 132-133 (Centurione).

(70) *Ivi*, 145.

in qualità di commissario generale, un vero e proprio «Grande Inquisitore»; conferì al S. Ufficio ampia facoltà di ricorso alla tortura, esentando i membri dal rischio di irregolarità canonica conseguente al sangue versato; revocò tutti i permessi di lettura dei libri proibiti e impose ai confessori di non assolvere chi non si denunciava o non denunciava eventuali colpevoli; condannò all'immediata pena capitale i colpevoli di eresie particolarmente gravi (questa decisione innovava la tradizionale prassi inquisitoriale, molto più benevola, secondo la quale la pena di morte era da comminare solo ai «relapsi»). In definitiva, durante il pontificato di Paolo IV (1555-1559) l'Inquisizione romana svolse un'azione di controllo e di repressione tanto feroce, da suscitare, alla morte del papa, la rabbiosa reazione della popolazione romana, che trasformò il saccheggio rituale in un'aggressione alla sede del tribunale del S. Ufficio⁽⁷¹⁾.

Con Gian Pietro Carafa l'Inquisizione romana assunse un ulteriore fondamentale tratto: controllare coloro che avevano ruoli importanti, o erano destinati a tali ruoli, nella curia romana e nella gerarchia ecclesiastica. Clamorosi furono i casi in cui vennero implicati due cardinali di primissimo piano, Reginald Pole e Giovanni Morone. Il primo, a motivo dell'accusa di eresia scagliata contro di lui da Carafa durante il conclave successivo alla morte di Paolo III, si vide sbarrata la strada per il possibile accesso al pontificato⁽⁷²⁾. Il secondo, cardinale di grande prestigio e di consumata esperienza, venne, per ordine di papa Carafa, improvvisamente arrestato il 31 maggio 1557 per essere incarcerato in Castel S. Angelo; venne quindi messo sotto processo, sulla base di deposizioni che da anni erano state raccolte, a sua insaputa, contro di lui⁽⁷³⁾.

Mentre alcune carriere vennero bloccate o ostacolate, altre, grazie all'Inquisizione romana, furono agevolate. Un caso spicca sugli altri, quello di Michele Ghislieri: egli «si identifica perfettamente con l'istituzione, essendone stato insieme creatura e creatore»⁽⁷⁴⁾. In effetti, l'oscuro frate domenicano di origine piemontese, entrato a servizio del S. Ufficio ebbe una carriera folgorante, che lo fece passare da

(71) *Ivi*, 140-141.

(72) *Ivi*, 136-137.

(73) *Ivi*, 200-202. Morone non venne compromesso dal processo inquisitoriale e, alla morte di Paolo IV, ritornò a svolgere missioni di grande importanza. Decisiva fu la sua missione di legato pontificio nell'ultimo periodo del concilio di Trento (1562-1563), quando riuscì a trovare un compromesso tra i due partiti contrapposti dei sostenitori dell'autorità pontificia e dei sostenitori dell'autorità episcopale (H. JEDIN, *Breve storia dei concili*, Roma-Brescia, Herder-Morcelliana, 1986⁷, 154-160: 158, dove si afferma che «Morone fu il salvatore del concilio»).

(74) *Ivi*, 141. 146-153: 146. Per una valutazione del ruolo dell'Inquisizione nella formazione della gerarchia ecclesiastica nei sec. XVI-XVII, vedere par. 5.

frate a cardinale a papa. Fra' Michele Ghislieri aveva svolto la funzione di inquisitore a Bergamo, come commissario del S. Ufficio, e a Como, come inquisitore provinciale di Lombardia, ovvero, secondo le regole dell'Inquisizione medievale. Nella prima città aveva portato avanti con grande determinazione l'inchiesta, a cui si è fatto cenno, del vescovo Vittore Soranzo; i metodi da lui utilizzati gli attirarono l'inimicizia di diverse personalità, così che egli dovette fuggire dalla città nottetempo, grazie alla cavalcatura offertagli dal francescano Aurelio Giani (Giulio Santoro, uno dei cardinali del S. Ufficio e profondo conoscitore della storia dell'istituzione, annotò nel suo diario che, una volta divenuto papa con il nome di Pio V, Michele Ghislieri si ricordò di fra' Aurelio, conferendogli nel 1570 una diocesi) ⁽⁷⁵⁾. Inoltre, l'inquisitore Ghislieri affrontò le aggressioni da parte degli eretici dei Grigioni e non si tirò indietro nello scontro con i potentissimi canonici della cattedrale di Como. Proprio in occasione di quest'ultimo affare, egli ricorse al S. Ufficio romano; a partire da quel momento, Ghislieri acquistò la stima del card. Carafa, il quale prima lo volle suo collaboratore e poi, divenuto papa, gli conferì la diocesi di Nepi e Sutri, per nominarlo, quindi, cardinale (marzo 1557) e, in pratica, unico responsabile dell'Inquisizione romana, ovvero Grande Inquisitore.

Ghislieri guidò l'Inquisizione con uno stile che «è scolpito nelle frasi del suo epistolario d'ufficio: dure e determinate, senza incertezze, ritratto di un uomo che aveva un feroce senso del dovere e che non tollerava compromessi» ⁽⁷⁶⁾. Inoltre, egli, che equiparava la colpa giuridica ad un peccato morale, esercitò un vero e proprio lavoro poliziesco, seguendo le tracce dei sospetti, tenendo conto di ogni indizio, mostrandosi duro ed inesorabile nelle punizioni.

Divenuto papa con il nome di Pio V (1566-1572), dopo che il predecessore Pio IV (1559-1565) aveva tentato di ridurre il potere concentrato nelle mani del S. Ufficio, egli nulla dimenticò dello stile e delle convinzioni maturate negli anni precedenti. Pio V si dedicò soprattutto alla cura e alla gestione degli affari inquisitoriali: «vede ogni processo et legge tutte le scritture», confidò nel 1567 in una lettera alla cognata Chiara il card. Girolamo da Correggio ⁽⁷⁷⁾. In breve, con Pio V si ritornò ai modelli di papa Carafa, come esemplarmente mostrano sia il caso del card. Morone che quello di Pietro Carnesecchi, entrambi assolti durante il precedente pontificato. Per quanto riguarda Morone, Pio V tentò, senza tuttavia riuscirvi, di riaprire il processo; riuscì, invece, a mandare sul patibolo l'umanista e riformatore fioren-

(75) *Ivi*, 127-128. 146-147.

(76) *Ivi*, 147.

(77) Citato in *ivi*, 149.

tino. Altro caso esemplare riguardò Endimio Calandra, già segretario del card. Ercole Gonzaga. Il processo Calandra provocò, all'alba di Natale 1567, l'assassinio di due frati domenicani. Pio V chiese agli inquisitori di perseverare sino al martirio, come fece sapere all'ambasciatore mantovano:

«Se noi vedessimo bene a tagliar tutti in pezzi i frati di san Dominico, non havressimo per questo punto di paura né lasciaressimo di camminare gagliardamente per quella buona strada che ci siamo inviati di procurar di debellar gl'heretici. Noi siamo al mondo per guidar gl'huomini al cielo: tanto maggiormente dobbiamo procurare di giongervi noi stessi: il che si fa per la via de martirii, come hanno fatto quei due padri, l'anime de quali sono andate diritte al cielo»⁽⁷⁸⁾.

Alla morte degli inquisitori, corrispose, nell'aprile dell'anno seguente, la messa al rogo degli eretici, così descritta da Ferrante Amigoni in una lettera al castellano di Mantova:

«... Per lo quale arrosto [degli eretici bruciati] nessuno poté uscire di casa per quel dí che non si ammorbasse, tanto era il fetore»⁽⁷⁹⁾.

L'intransigente operato di Pio V lasciò all'Inquisizione romana due elementi, che rimasero come eredità permanente anche quando la prassi inquisitoriale assunse toni più pacati. Anzitutto, la purezza di fede divenne un tratto essenziale e il fondamento del primato romano; il risvolto pratico di questa eredità fu la centralità assunta da Roma rispetto alle questioni dottrinali, da cui, in epoca moderna, fu interessata la chiesa cattolica. Inoltre, il pontificato di Pio V lasciò una seconda eredità, cioè «la possibilità di usare l'argomento dell'eresia come una spada a due tagli: si potevano punire gli eretici come attentatori alla dignità del papa e gli attentatori alla persona del papa come eretici»⁽⁸⁰⁾. Si noti che Pio V non fece altro che rafforzare la tradizione (risalente ad Innocenzo III e rinnovata anche da diverse autorità temporali nel corso del Cinquecento) che equiparava l'eresia al crimine di «lesa maestà»⁽⁸¹⁾. Le due eredità del pontificato di Pio V furono attestate nel corso del Seicento⁽⁸²⁾.

Con Sisto V (1585-1590) i modelli di Carafa, riproposti da Ghislieri, «trionfarono con la riforma del sistema delle congregazioni [...]: fu la "Congregatio pro sancta Inquisitione" a essere preposta a tutto il sistema, sulla base del principio che la fede è il *fundamentum* di tutto

(78) Citato in *ivi*, 150.

(79) Citato in *ivi*, 150, nota 41.

(80) *Ivi*, 152.

(81) Per questa equiparazione in epoca medievale e durante il Cinquecento, vedere sopra ai par. 1.1. e 2.1.

(82) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 152-153.

l'edificio spirituale». Sisto V, mediante la bolla *Immensa aeterni Dei*, consolidò la consuetudine secondo cui il papa doveva presiedere alle riunioni, confermò tutti i privilegi che erano stati concessi alla congregazione, definendo e ampliando l'ambito di competenza, cioè eresia manifesta, scisma, apostasia, magia, sortilegi, divinazioni, abusi di sacramenti e qualunque altra materia che lasciasse sospettare anche lontanamente l'eresia (*et quaecumque alia quae praesumptam haeresim sapere videntur*)⁽⁸³⁾. La decisione di Sisto V sigillava un'epoca, ovvero la prima fase della storia dell'Inquisizione, durante la quale la congregazione fondata nel 1542 assunse, mediante una conduzione intransigente, un ruolo centrale nella curia romana e nell'azione antiereticale. Nello stesso tempo, come testimonia l'indefinibilità dell'ambito di competenze previsto dalla *Immensa aeterni Dei*, l'Inquisizione romana era una struttura destinata ad ulteriori evoluzioni: è quanto avvenne tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Settecento, quando l'Inquisizione romana si strutturò, legando il proprio operato, in maniera esclusiva, alla società italiana⁽⁸⁴⁾.

3. LA STRUTTURA DELL'INQUISIZIONE ROMANA.

L'INTERPRETAZIONE DI J. TEDESCHI

Nel 1633 il S. Ufficio, dopo aver portato a termine il processo a Galileo Galilei, si premurò di diffondere il testo della sentenza di abiura dello scienziato. Copie del documento vennero mandate dal S. Ufficio agli inquisitori di: Firenze, Padova, Bologna, Pavia, Vicenza, Ceneda, Brescia, Aquileia, Como, Ferrara, Perugia, Crema, Faenza, Milano, Pisa, Siena, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Gubbio, Casale, Novara, Piacenza, Tortona. In Europa, copie dell'abiura di Galileo vennero inviate ai diversi nunzi (a Vienna, in Francia, nelle Fiandre, a Colonia, in Polonia, in Spagna, in Svizzera). Anche a Venezia l'abiura venne inviata al nunzio là residente⁽⁸⁵⁾. Così, a quasi cento anni

(83) *Ivi*, 141 (con la nota 15).

(84) Per quanto risulta dalla bibliografia presente nelle opere di Tedeschi e Prosperi, non esiste ancora uno studio specifico dedicato ai motivi per cui l'Inquisizione romana svolse la propria azione esclusivamente in alcuni territori italiani, pur non avendo, in linea di diritto, limiti territoriali. Per affrontare tutto ciò non mancano certamente argomenti, alcuni dei quali sono stati presentati nel paragrafo appena concluso: la presenza dell'Inquisizione spagnola; i tribunali speciali utilizzati dai sovrani cattolici (come la «chambre ardente» in Francia); il ruolo dei nunzi, specie nell'Europa centrale ed orientale; il consenso degli stati italiani all'utilizzo di uno strumento che faceva fronte efficacemente alle devastanti conseguenze sociali e politiche del dissenso religioso.

(85) *I documenti del processo di Galileo Galilei*, a cura di S. M. PAGANO, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1984, 158-203 passim.

di distanza dalla sua istituzione, la prima congregazione romana, vale a dire il S. Ufficio, era a capo di una rete inquisitoriale che copriva buona parte del territorio italiano e, confermando quanto già era avvenuto nel secolo precedente, era in continuo contatto con le denunziature sparse per i territori della Cristianità. C'era, dunque, un centro (il S. Ufficio) e una vasta rete periferica (i tribunali inquisitoriali locali) (par. 3.1.). Su questa organizzazione e sul suo sistema legale e penale importanti informazioni si trovano nell'opera di Adriano Prosperi e, soprattutto, in quella di John Tedeschi (par. 3.2.).

3.1. *Centro e periferia della struttura inquisitoriale:*

S. Ufficio e tribunali locali

L'Inquisizione romana aveva a Roma il proprio organismo centrale, cioè la congregazione cardinalizia fondata da Paolo III, sviluppata sotto i pontificati di Paolo IV e Pio V e confermata da Sisto V con la riforma della curia del 1588. Sull'organizzazione e sul funzionamento interni di questa congregazione non esiste un approfondito studio d'insieme per il periodo dell'*Ancien Régime*. Da qualche anno, tuttavia, è disponibile un contributo particolareggiato dedicato al trentennio 1611-1642, ad opera del Gesuita Pierre-Noël Mayaud⁽⁸⁶⁾. Da questa ricerca emerge, anzitutto, una precisazione terminologica: dopo aver utilizzato per più di 80 anni sia «Congregatio Sanctae Inquisitionis» sia «Congregatio Sancti Officii» per indicare l'attività dei cardinali inquisitori, a partire dal 1625 si impose definitivamente il secondo termine⁽⁸⁷⁾. Il S. Ufficio era formato dai cardinali inquisitori che, direttamente designati dal pontefice, dovevano (stando ai documenti emanati dai papi dei sec. XVI e XVII) svolgere il compito (*officium*) di decidere e controllare tutto ciò che riguardava gli affari della fede (*negotium fidei*); essi svolgevano questo compito in assemblea (*congregatio*) e, ordinariamente, non avevano a che fare con il diretto interessato al procedimento inquisitoriale⁽⁸⁸⁾.

Uno schema tradizionale prevedeva una seduta preparatoria nel giorno di lunedì, con i principali ufficiali e qualcuno dei consultori del S. Ufficio; facevano seguito una riunione al mercoledì e una al giovedì, quest'ultima alla presenza del papa («coram Sanctissimo») presso il palazzo apostolico del Quirinale o presso il palazzo apostolico del Vaticano. Tuttavia, questo schema ebbe molte eccezioni: una

(86) P.-N. MAYAUD, *Les «Fuit Congregatio Sancti Officii in... coram...» de 1611 à 1642*, «Archivum Historiae Pontificiae» 30 (1992) 231-289.

(87) *Ivi*, 239.

(88) *Ivi*, 245.

delle più notevoli fu il fatto che i papi, contrariamente all'indicazione proveniente dalla prassi del sec. XVI, non sempre parteciparono alle congregazioni del giovedì; in questo caso, i cardinali erano soliti radunarsi nello stesso luogo del giorno precedente⁽⁸⁹⁾. Il numero dei cardinali inquisitori non era fisso e variabile era la loro presenza alle riunioni. Sempre in riferimento al trentennio 1611-1642, Pierre-Noël Mayaud ha notato che il lavoro ordinario era portato avanti da un piccolo gruppo formato da 4 a 6 ecclesiastici. Inoltre, i cardinali provenienti dagli ordini religiosi furono una minoranza rispetto al computo totale⁽⁹⁰⁾.

Oltre ai cardinali inquisitori, la congregazione del S. Ufficio prevedeva altre due funzioni, cui si è già fatto cenno: i consultori, esperti in materia dottrinale, per la maggioranza provenienti dagli ordini religiosi; gli ufficiali, cioè coloro che gestivano gli affari della congregazione. Tra costoro vi era, anzitutto, l'assessore, solitamente un prete diocesano, che preparava gli affari da trattare durante le riunioni dei cardinali e presiedeva l'assemblea dei consultori. C'era, inoltre, il commissario generale che aiutava l'assessore, preparando e istruendo le cause. Un terzo ufficiale era costituito dal procuratore fiscale, che aveva la funzione dell'accusatore e vigilava sul rispetto delle leggi ecclesiastiche. Il notaio, infine, redigeva i verbali⁽⁹¹⁾.

Alla periferia dell'organizzazione inquisitoriale, cioè ai tribunali locali sparsi sul territorio italiano, Adriano Prosperi e John Tedeschi dedicano parte notevole delle loro ricerche. Lo storico americano, preliminarmente, afferma che non si può fissare il numero dei tribunali locali una volta per sempre; ad esempio, è stato calcolato che verso la fine del Cinquecento esistevano in Italia una cinquantina di tribunali, numero ben superiore a quello dell'elenco per la diffusione dell'abiura di Galileo⁽⁹²⁾. Un'altra importante osservazione preliminare è compiuta da Prosperi: continuando il processo avviato all'indomani della nascita dell'Inquisizione romana, le espressioni locali di quest'istituzione furono assai varie⁽⁹³⁾. A Venezia i rappresentanti

(89) *Ivi*, 245-246. Alle pp. 246-258 è esposta l'intricata casistica: sulle sedute del mercoledì e del giovedì; sui luoghi in cui erano tenute, specie quelle del mercoledì (prima presso la casa del cardinale inquisitore più anziano nell'ordine di «creazione», poi presso il convento domenicano di S. Maria sopra Minerva); sulla presenza, in casi eccezionali, di cardinali che non appartenevano al S. Ufficio; sul fatto che la seduta davanti al papa era comunque e sempre il giovedì (tranne una sola eccezione, cioè la seduta tenuta al Quirinale martedì 24 maggio 1622, davanti a Gregorio XV).

(90) *Ivi*, 275-284.

(91) *Ivi*, 275 (nota 98). 285.

(92) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 271 (nota 12).

(93) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 111 (ritornare a quanto esposto al par. 2.1.).

laici della Serenissima (erano tre senatori detti «savii sopra l'eresia») sedevano nel tribunale dell'Inquisizione accanto agli ecclesiastici (a loro volta costituiti dal nunzio e dal suo uditore, dal patriarca e dal suo vicario, dall'inquisitore), così come pure a Genova, dove vi erano dei laici (detti «protettori») che assistevano alle fasi del processo e potevano, se interpellati, esprimere il loro parere ai membri ecclesiastici del tribunale⁽⁹⁴⁾. Grazie a queste due osservazioni preliminari non si deve, da una parte, assolutizzare il quadro generale che viene ora proposto e, d'altra parte, si deve valorizzare il sondaggio riguardante la situazione, in determinati periodi (tra la metà del Seicento e l'inizio del Settecento), di due ben precise inquisizioni locali (Modena e Ferrara).

Un quadro generale sulle inquisizioni locali è esposto da Tedeschi⁽⁹⁵⁾. Primo tratto di questo quadro: in Italia, si continuò a istituire nuovi tribunali e a ridisegnare le vecchie giurisdizioni molto dopo il 1542, anno della fondazione dell'Inquisizione romana; avvenne così che Parma nel 1588 e Reggio Emilia e Modena nel 1598 furono elevate a vere e proprie inquisizioni, mentre precedentemente erano sottoposte all'autorità del vicario inquisitoriale di Piacenza (la prima) e di Ferrara (le altre due).

Le sedi delle inquisizioni locali erano generalmente i conventi dei Domenicani e dei Francescani e gli inquisitori appartenevano sempre all'uno o all'altro di questi due ordini. Tuttavia, quando una sede del tribunale era inadeguata o un vescovo decideva di assistere personalmente ad un processo, la corte poteva riunirsi nel palazzo vescovile.

Il personale dei tribunali locali era costituito dall'inquisitore e da un vicario che lo assisteva. Come è stato detto, gli inquisitori appartenevano agli ordini dei Domenicani e dei Francescani. Ora, in numerose circolari della congregazione del S. Ufficio venne ribadito che nessun confratello gerarchicamente superiore all'inquisitore poteva interferire sul lavoro di quest'ultimo (una tale interferenza, si ricordi, si era più volte verificata durante l'epoca medievale e aveva contribuito alla crisi di quella Inquisizione); infatti, ogni inquisitore era rappresentante dell'autorità pontificia e non di un superiore di un ordine religioso. D'altra parte, con altrettanta chiarezza il S. Ufficio ricordò agli inquisitori ch'essi rimanevano legati alle regole del loro ordine e che non dovevano pretendere di venire dispensati dalla comune disciplina osservata nei loro conventi. Dunque, gli inquisitori vennero a trovarsi in una posizione scomoda, in costante tensione tra Roma e i superiori della propria famiglia religiosa; né destava minori difficoltà il ruolo svolto dalle diverse autorità laiche presenti nei territori in cui

(94) *Ivi*, 87. 102.

(95) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 94-96.

operava un inquisitore. Tutti questi aspetti sono richiamati, ad esempio, in una lettera del S. Ufficio al generale dei Domenicani, datata 4 settembre 1580:

«Nostro Signore havendo inteso che gl'inquisitori della religione di S. Domenico, sotto il manto del S.to Offizio, pretendono del tutto essere immuni dall'obbedienza de' suoi superiori, non vogliono come gl'altri obedire né servare la regola, uscendo anco a posta loro da' monasteri, senza sapere dove vadano [...]; e che dall'altra parte gl'inquisitori si dolgono che, non solamente non possono per le stranezze de loro superiori regolari o per dubio di non dispiacere a principi e gentiluomini e generare odio al convento, far l'ufficio suo, ma spesse volte sono impediti e li sono generate di molte difficoltà dai suoi superiori stessi»⁽⁹⁶⁾.

Il primo compito dell'inquisitore era quello, ovviamente, di ricercare gli eretici nell'area geografica di sua competenza. Di tale attività, egli doveva fornire a Roma resoconti «tanto dettagliati da causare crampi alla mano»⁽⁹⁷⁾. Doveva fare il punto su ogni processo in corso e descrivere ogni denuncia ricevuta; riguardo alla denuncia, l'inquisitore doveva comunicare se aveva comportato un processo e, in caso contrario, per quale ragione era stato deciso di non procedere. Con il passare del tempo, agli inquisitori furono affidati molti altri incarichi. Ad esempio, dovevano sorvegliare con discrezione la vita condotta dai visitatori stranieri (sospettando ch'essi fossero protestanti) e concedere i permessi agli italiani che dovevano recarsi nei paesi protestanti. Inoltre, gli inquisitori partecipavano alla repressione del contrabbando, ispezionando merci che potevano contenere libri proibiti e lottando contro la deportazione clandestina di giovani cristiani sulle navi turche. Sempre a loro spettava regolare alcuni aspetti della vita degli ebrei. Tutte queste attività avevano a che fare, seppure non sempre strettamente, con la lotta contro la diffusione di idee eretiche. Ma vi erano incarichi che non avevano nulla a che fare con ciò, come accadde nel 1626 per gl'inquisitori di Pavia e Cremona: al primo toccò impegnarsi per la costruzione di alcune fortificazioni da parte della Repubblica di Genova e del ducato di Parma, al secondo spettò l'incarico di far da paciere in liti domestiche. Guillaume Postel, durante il suo processo da parte dell'Inquisizione di Venezia, si lamentò per il fatto «che li giudici per esser occupatissimi et pieni di negocii hanno pouco tempo di pensar a quello che li vien ditto over scritto»⁽⁹⁸⁾.

Per far fronte a queste molteplici responsabilità, ogni inquisitore era affiancato da un vicario. Egli era nominato dall'inquisitore e, tuttavia, era considerato un vero e proprio legato apostolico, avente

(96) Citato in *ivi*, 64.

(97) *Ivi*, 95.

(98) Citato in *ivi*, 96.

autorità direttamente dal S. Ufficio, a cui spettava la conferma della nomina. Una rete di funzionari minori, costituiti, in primo luogo, dai vicari foranei (provenienti sia dal clero regolare che dal clero diocesano, ovvero dai parroci), fungeva da rappresentante del tribunale inquisitoriale provinciale nei villaggi e nelle città; generalmente, il compito dei vicari foranei si limitava alle indagini preliminari e a raccogliere le testimonianze.

Un'altra prospettiva grazie alla quale conoscere le zone periferiche dell'Inquisizione è quella di procedere a modo di sondaggio, riprendendo i dati offerti da Adriano Prosperi circa le inquisizioni locali di Modena e Ferrara, tra la metà del Seicento e l'inizio del Settecento⁽⁹⁹⁾. A Modena, all'inizio del Settecento, 61 persone erano impegnate nel tribunale inquisitoriale della città e 143 nei vicariati extraurbani. Tutta questa organizzazione dipendeva dall'inquisitore di Modena, che riceveva la propria autorità dalla delega fattagli dal papa mediante il S. Ufficio e che, tuttavia, dipendeva anche dal gradimento del duca di Modena (senza l'assenso del duca non si sarebbe potuto procedere alla nomina dell'inquisitore). L'inquisitore selezionava il personale del tribunale cittadino e dei vicariati, dandogli l'autorità per operare; tutto questo poneva l'inquisitore in una posizione di prestigio, pari quasi a quella del vescovo. Le 61 persone dell'Inquisizione di Modena svolgevano svariati compiti: dal vicario generale al provicario, dai 6 consultori teologi e 4 consultori canonisti allo stampatore, dal revisore delle balle e casse in dogana al medico chirurgo e al barbiere; c'era, inoltre, un ispettore per il ghetto degli ebrei e il riscossore della tassa a cui gli ebrei erano soggetti. A queste, e altre persone, si aggiungevano i «familiari» dell'Inquisizione, in genere membri delle famiglie nobili, che davano prestigio all'istituzione, ricevendone in cambio dei privilegi⁽¹⁰⁰⁾. Situazione analoga è registrabile per il tribunale cittadino dell'Inquisizione di Ferrara, da cui dipendevano, intorno al 1730, 63 persone.

Spostando lo sguardo dalla città alle vicarie delle due diocesi, si trova «un nugolo di vicari, cancellieri, mandatari, nominati a tre per tre per ogni piccolo e piccolissimo centro»⁽¹⁰¹⁾. Nei centri più importanti, dove c'era da custodire una prigioniera o da esercitare la censura, questa triade si ampliava. Il personale dei vicariati non era sempre all'altezza della situazione, come denuncia una relazione del 1681 indirizzata da Ferrara alla congregazione del S. Ufficio. Nel vicariato di Ariano c'erano tre preti che potevano svolgere il compito di vica-

(99) PROSPERI, *Tribunati della coscienza*, 184-192.

(100) Per l'elenco completo del personale dell'Inquisizione di Modena, *ivi*, 185-186.

(101) *Ivi*, 186.

rio: l'arciprete del luogo (il sessantaquattrenne don Pietro Violati, che aveva studiato teologia e diritto civile e canonico e che era già stato nominato vicario) e due giovani preti, senza cura d'anime e senza titoli dottorali, uno dei quali «già processato nel vescovato per causa di donne» e esiliato dalla diocesi. Per l'ufficio di cancelliere, ovvero notaio, si poteva scegliere tra quattro laici e un chierico che «sa un poco di grammatica». Per l'ufficio di mandatario (faceva effettuare le ordinanze di comparizione, di perquisizione e di arresto, occupandosi dell'affissione degli editti) c'era una rosa di tre nomi: un barcaiolo e due proprietari di botteghe alimentari. Nei vicariati di Trecenta, di Copparo e di Pontelagoscuro la situazione era ancor più deficitaria, così che le proposte di nomine erano costrette ad orientarsi su persone che ben poco avevano dei requisiti richiesti. A Copparo, ad esempio, non c'era «alcun nottaro matricolato né alcun chierico»; in un oratorio vicino c'era sì un cappellano, che però era «in concetto d'esser un pocco inquieto»⁽¹⁰²⁾. Anche questa realtà, tutt'altro che esaltante, faceva parte della rete inquisitoriale coordinata dal S. Ufficio.

Rimane da considerare che il centro dell'Inquisizione romana, cioè il S. Ufficio, aveva, a sua volta, un punto di convergenza di tutti gli affari, cioè il papa. Per Tedeschi, tra le «molte colpe e manchevolezze di tale istituzione, la più importante [...], probabilmente, consiste nel fatto che l'intero edificio giuridico costruito con pazienza nel corso dei secoli restò in pratica, se non in teoria, alla mercé di un uomo solo: il papa». Questo limite divenne talvolta palese, come, ad esempio, durante il pontificato di Paolo IV, quando «la correttezza processuale fu sottoposta a tensioni prossime al punto di rottura, e la mentalità della caccia alle streghe riuscì ad attecchire all'interno della Chiesa. Tutto fa pensare che Paolo IV ben volentieri avrebbe barattato le lungaggini del sistema vigente con qualche sbrigativa forma di giustizia sommaria». Molti eccessi compiuti durante quel pontificato terminarono con la morte del papa. Tuttavia, da una parte, essi contribuirono a creare una mentalità a cui si rifecero altri pontefici (si pensi all'intransigenza di Pio V) e, d'altra parte, diedero avvio, così annota Tedeschi, a quella «cattiva fama che per secoli ha circondato il Sant'Uffizio»⁽¹⁰³⁾.

(102) *Ivi*, 189.

(103) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 33.

3.2. *Il sistema legale e penale*

All'appena menzionato «edificio giuridico costruito con pazienza nel corso dei secoli» e alla sua «correttezza processuale», Tedeschi ha dedicato pagine che costituiscono una pietra miliare per la storiografia sull'Inquisizione romana (104). Invitando alla lettura integrale di quelle pagine, ora ci si sofferma su alcune delle acquisizioni offerte dallo storico americano: la compilazione dei verbali; i preliminari per gli arresti, con particolare riferimento al fenomeno della stregoneria; la difesa e la tortura come momenti dell'interrogatorio; le diverse possibilità di condanna, cioè il carcere, la galea e il rogo. Si tratta dei principali elementi di un originale sistema legale e penale, che si è sviluppato grazie al ruolo di supervisore svolto dal S. Ufficio nei confronti delle Inquisizioni locali: il centro della rete inquisitoriale vigilava continuamente sulla periferia, affinché non vi fossero abusi e tutto fosse svolto nelle rispetto delle regole giuridiche.

Per questo, in primo luogo, il S. Ufficio volle, in maniera tassativa, che si conservassero i resoconti dettagliati di tutti i procedimenti giudiziari, dalla raccolta delle prime informazioni all'emissione della sentenza. Un notaio, membro dell'Inquisizione, annotava ogni domanda ed ogni risposta. Tutto ciò scoraggiava la tendenza a formulare domande tendenziose, spingendo l'imputato a dare risposte che si attendevano. Dunque, la cura dei verbali favoriva l'oggettività dell'indagine e tutelava l'imputato. Anche la segretezza delle indagini dell'Inquisizione aveva risvolti favorevoli all'imputato (salvaguardare la sua reputazione) e agli accusatori (difenderli da eventuali ritorsioni dei parenti dell'accusato). La segretezza, inoltre, favoriva l'efficacia delle indagini, poiché evitava che circolassero i nomi di eventuali complici dell'indagato.

Più volte dall'organismo centrale dell'Inquisizione venne richiamata la cautela nel procedere agli arresti. Non potevano, perciò, essere prese in considerazioni denunce anonime e le testimonianze rese senza giuramento. In molte occasioni, il S. Ufficio intervenne presso i tribunali provinciali per ordinare l'interruzione di quei procedimenti che non rispondessero agli indispensabili requisiti di correttezza; a ciò faceva seguito l'immediata liberazione dei prigionieri. Sempre in vista della cautela da usare negli arresti, le prove derivanti dalla violazione del segreto confessionale venivano considerate invalide e inaccettabili, così come era assolutamente vietato agli Inquisitori ricevere confessioni attraverso il sacramento della penitenza. Come si vedrà più sotto, in pratica questa normativa venne aggirata; infatti, divenne sempre più frequente la prassi, adottata dai confessori, di

(104) *Ivi*, 96-123.

obbligare i penitenti, al fine di ottenere la soluzione, ad autodenunciarsi anche ai tribunali inquisitoriali⁽¹⁰⁵⁾.

Grande correttezza procedurale è riscontrabile nelle indagini sulla stregoneria. Ad esempio, ispezionando la casa di una presunta strega, gli inquisitori erano avvertiti a non stupirsi di trovare un gran numero di aghi o spilli, trattandosi di oggetti di cui le donne facevano normalmente uso. Il S. Ufficio compì un costante intervento frenante, per evitare possibili abusi dei tribunali locali riguardo alla ricerca e al trattamento di donne sospette di stregoneria. Tre scelte furono decisive. La prima fu l'insistenza, da parte della congregazione romana, sulla tesi che la testimonianza di una sospetta strega avesse una validità molto limitata contro altre persone. La seconda scelta fu quella di non attribuire importanza alcuna al così detto marchio del diavolo, un segno che, se scoperto sul corpo dell'imputato/a, veniva considerato come decisivo dai tribunali secolari. Infine, l'Inquisizione romana, equiparando la stregoneria all'eresia, dava la possibilità all'imputato/a che si dichiarava colpevole di riconciliarsi con la chiesa; tutto ciò non avveniva per i tribunali secolari, i quali comminavano la pena di morte per stregoneria, allorquando l'imputato/a avesse confessato di aver partecipato ad un sabba o di aver fatto apostasia al demonio, ovvero di aver compiuto un maleficio. Tutte queste scelte «risparmiarono all'Italia le persecuzioni che, sotto forma di caccia alle streghe, insanguinarono il resto d'Europa dal tardo Cinquecento alla fine del Seicento»⁽¹⁰⁶⁾.

Tra le garanzie giuridiche previste per l'imputato vi era la possibilità della difesa⁽¹⁰⁷⁾. Più volte il S. Ufficio ritenne di dover intervenire in difesa dell'imputato, essendosi accorto di errori procedurali a suo danno, da parte di funzionari provinciali. Se dopo la presentazione delle prove, le testimonianze d'accusa e l'interrogatorio dell'imputato, quest'ultimo non si era né discolpato né dichiarato colpevole, gli era consentito di mettere a punto la propria difesa; per questo veniva redatta una copia autentica delle fasi del processo fino ad allora svolte e, inoltre, venivano fatti venire presso il tribunale testimoni che potevano dichiararne l'innocenza (se l'accusato era indigente, tutto ciò era gratuito).

(105) *Ivi*, 99-100. 277 (nota 46). Per la connessione tra confessione sacramentale e prassi inquisitoriale, vedere parte finale del par. 4.1 e par. 4.2.

(106) *Ivi*, 100-102: 101. Tedeschi ha molto studiato l'operato dell'Inquisizione romana in materia di stregoneria e magia: vedere *ivi*, 126-136 (= *Inquisizione romana e stregoneria. Un'istruzione dell'inizio del XVII secolo sulla corretta procedura processuale*) e 137-152 (= *La questione della magia e della stregoneria in due manuali inquisitoriali del XVII secolo*).

(107) *Ivi*, 102-106.

Quasi sempre, l'accusato non era in grado di imbastire personalmente la propria difesa. Era allora prevista, attraverso procedimenti la cui ricostruzione è storicamente difficile, l'assistenza di un avvocato. Nonostante che pronunciamenti di celebri papi quali Innocenzo III (1198-1216) e Bonifacio VIII (1294-1303) sembrassero stabilire il contrario, all'inizio dell'epoca moderna i giuristi codificarono la partecipazione del difensore ai procedimenti inquisitoriali. Il ruolo dell'avvocato non deve, però, essere pensato secondo la sensibilità odierna: «certo, per i criteri dell'odierna giurisprudenza, il rapporto avvocato-cliente allora in uso era piuttosto bizzarro, visto che [...] se il primo si convinceva della colpevolezza del secondo e dell'impossibilità di indurlo a riconoscere il suo errore, doveva scegliere tra il rinunciare alla difesa e il diventare egli stesso complice di eresia. In altre parole, la caduta nell'eresia poteva essere difesa, ma non la pertinace aderenza a essa. Da questo punto di vista, ancora più di oggi, l'avvocato difensore era anche funzionario della corte»⁽¹⁰⁸⁾. Pur in presenza di questa limitazione, la presenza di un difensore esperto di diritto ribadiva e rafforzava la possibilità di denunciare incongruenze ed inesattezze nel corso del processo.

L'Inquisizione romana utilizzò l'«interrogatorio sotto tortura, o *quaestio*»⁽¹⁰⁹⁾. Questa modalità d'interrogatorio venne introdotta nei primi due decenni del sec. XIII dai tribunali laici come mezzo estremo per ottenere confessioni. Nei processi dell'Inquisizione la tortura fu introdotta da Innocenzo IV con la bolla *Ad extirpanda* del 1252, prevedendone l'uso solo da parte dei magistrati laici. Ben presto, però, Alessandro IV (1254-1261) autorizzò anche i religiosi ad utilizzare la tortura durante l'interrogatorio. Questo papa offrì la seguente motivazione della decisione da lui presa: se era giustificato impiegare la coercizione nei casi di furti di semplici beni terreni, ancor più era giustificato servirsene contro gli eretici, la cui colpa (il furto delle anime) era infinitamente più grave. Motivazioni simili furono riprese dai giuristi all'epoca dell'Inquisizione spagnola e dell'Inquisizione romana: «Confessando i loro delitti si convertano a Dio, e per mezzo (sic!) del castigo salvino l'anime loro», scrisse, ad esempio, Eliseo Masini nel *Sacro Arsenale*, uscito a Genova nel 1621⁽¹¹⁰⁾. Nel caso della giustificazione della tortura, pur nel passaggio dal medioevo all'età moderna, rimase la stessa mentalità di fondo; si ricordi quanto esposto al par. 2.2., il fatto, cioè, che Paolo III esentò i membri del S. Ufficio dal rischio di irregolarità canoniche conseguenti al sangue versato.

(108) *Ivi*, 105.

(109) *Ivi*, 108.

(110) *Ivi*, 108-114: 108.

Una tale giustificazione avrebbe potuto creare le premesse per un uso massiccio e indiscriminato della tortura. In realtà, l'uso della tortura era attentamente controllato e sottoposto a una lunga serie di limitazioni. In particolare, per quanto riguarda l'Inquisizione romana, la congregazione del S. Ufficio vagliava in maniera scrupolosa l'uso della tortura nei tribunali provinciali e locali. La corrispondenza tra congregazione romana ed inquisitori locali rivela che il papa stesso doveva dare l'assenso per l'uso della tortura. Già in epoca medievale il papato era intervenuto per dettare a quali condizioni potesse essere utilizzata la tortura. Clemente V (1305-1314), il primo papa del periodo avignonese, stabilì che sia l'inquisitore sia il vescovo (o i loro vicari) dovevano approvare l'impiego della tortura ed essere presenti durante la *quaestio*. L'impiego della tortura era vietato nel caso delle donne incinte (o che avessero partorito da non più di quaranta giorni), degli anziani, dei giovani di meno di 14 anni e delle persone fisicamente menomate. D'altra parte, alcuni gruppi sociali immuni dalla tortura in base al diritto secolare (si trattava degli ecclesiastici, dei cavalieri, dei nobili e degli accademici), non godevano di tale privilegio nei processi di eresia.

Tra le molte testimonianze sulle limitazioni dell'uso della tortura, ne vengono ora presentate due, la prima proveniente dal S. Ufficio, la seconda da uno dei giuristi che fece scuola tanto per l'Inquisizione medievale, quanto per l'Inquisizione romana. In una lettera datata 18 novembre 1589, uno dei cardinali del S. Ufficio si lamentava con l'inquisitore di Firenze per l'ingiusto trattamento riservato dal tribunale inquisitoriale di Pistoia a tre prostitute sottoposte alla tortura; il cardinale esponeva i motivi (indizi non tanto gravi da motivare l'uso della tortura, discutibile reputazione della testimone, inimicizia tra testimone e accusate, tormenti somministrati prima che le imputate avessero la possibilità di replicare alle accuse, le confessioni ottenute erano vaghe e contraddittorie) dell'invalidità delle confessioni fatte dalle tre donne:

«Circa il qual processo due cose primieramente si sono havute in consideratione. La prima è che gl'indicii per quello risultanti contra le predette donne sono assai leggieri e deboli, per esser fondati nella depositione della Menichina parimente meretrice, la quale oltra che per la sua confessione si scuopre di esser inimica delle dette Spinetta e Calochina [...] La seconda è che le dette meretrici [...] non hanno havute le loro defensioni, et essendo stati posti nel tormento, e più di una volta ciascuno in se stesso, e con gli altri ha variato assai nelle sue confessioni. Onde si è venuto in parere, che per le confessioni loro fatte de' detti delitti non si possa realmente venire ad alcuna salda e fondata risoluzione [...]»⁽¹¹¹⁾.

(111) Citato in *ivi*, 295 (nota 112).

Il secondo testo è tolto dal *Directorium Inquisitorum* di Nicolau Eymeric (o Eymerich), Domenicano, inquisitore aragonese del sec. XIV. Terminato nel 1376, fu uno dei manuali di giurisprudenza più usati tra tardo medioevo ed epoca moderna in materia inquisitoriale⁽¹¹²⁾. Eymeric, ispirandosi agli antichi insegnamenti del legista romano Ulpiano, metteva in luce i grandi limiti della tortura come strumento per la ricerca della verità:

«la tortura è un fragile e rischioso strumento, e spesso incapace di condurre alla verità. Infatti molti, grazie alla loro forza d'animo e fisica riescono a sopportare i tormenti, così che in nessun modo si può estorcere loro la verità; altri temono la sofferenza a tal punto da essere pronti a mentire pur di evitarla»⁽¹¹³⁾.

Comunque, fino a quasi tutta la seconda parte del Seicento, l'Inquisizione, come tutti gli altri sistemi giudiziari europei, non rinunciò a ricorrere alla tortura tutte le volte che si riteneva venisse ostinatamente nascosta una parte di verità⁽¹¹⁴⁾. Solo durante il Settecento la possibilità di usare la tortura durante l'interrogatorio ricevette critiche radicali. Un contributo fondamentale, in tale senso, fu dato da Cesare Beccaria nell'opera *Dei delitti e delle pene*, apparsa a Livorno nel 1764 e rapidamente diffusa in tutta Europa: «il manifesto dell'illuminismo lombardo [...] avviato al suo eccezionale, straordinario successo»⁽¹¹⁵⁾. Nel cap. XIV di quest'opera, Beccaria scrisse una critica definitiva alla tortura:

«Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore e accusato, che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale che i romani, barbari anch'essi per più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù»⁽¹¹⁶⁾.

Lo scritto di Beccaria conteneva una distinzione che destabilizzava dalle fondamenta l'istituto secolare dell'Inquisizione. Tale distinzione

(112) Per questo manuale vedere sopra, nota 10.

(113) Citato in TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 111; alle pp. 108-114 molte altre informazioni e valutazioni sull'uso della tortura; EYMERICH, *Manuale dell'inquisitore*, 197, presenta un testo leggermente modificato.

(114) *Ivi*, 111.

(115) F. VENTURI, *Settecento riformatore*, I (= *Da Muratori a Beccaria*), Torino, Einaudi, 1969, 702-712. 742-747 (è citata la p. 712). Si rimanda alle pagine qui segnalate per la presentazione del contenuto, del significato e della fortuna dello scritto di Cesare Beccaria.

(116) Citato in *ivi*, 708.

è stata esposta con molta chiarezza da Franco Venturi: «il diritto penale usciva desacralizzato dalle sue mani. Egli aveva posto alla base di tutto il suo ragionamento una distinzione che andava contro una tradizione di millenni: una cosa era il delitto, tutt'altra il peccato»⁽¹¹⁷⁾. Dunque, l'edificio giuridico inquisitoriale era fondato su una secolare tradizione che s'interruppe con l'Illuminismo. Perciò, è necessario comprendere quella tradizione per giungere alla comprensione del sistema legale e penale dell'Inquisizione. Operazione, questa, comprensibilmente ardua per lo studioso e il lettore moderno; operazione, però, necessaria se non si vuole cadere in molti fraintendimenti. In particolare, «le espressioni altisonanti usate in innumerevoli sentenze hanno diffuso fra gli studiosi moderni un'impressione errata della giustizia inquisitoriale»⁽¹¹⁸⁾.

Tra le «espressioni altisonanti» vi sono quelle riguardanti il carcere⁽¹¹⁹⁾. Ad esempio, con l'espressione «carcere perpetuo», gli esperti di diritto inquisitoriale e le sentenze dell'Inquisizione intendevano un periodo di reclusione di circa tre anni, purché il condannato desse segni di pentimento. Il «carcere perpetuo irremissibile» corrispondeva a circa 8 anni di reclusione. Il vero e proprio ergastolo, invece, era la *immuratio*, a proposito della quale occorre specificare che: era una reclusione tra le mura di una cella (non consisteva nel murare viva una persona, come alcuni autori hanno immaginato) e poteva essere commutata in una pena di durata inferiore. Le modalità di reclusione erano varie. Un religioso poteva essere tenuto per un certo numero di tempo in un monastero a regime di vero e proprio carcere; in seguito, poteva essere trasferito in una casa del suo ordine. Nel primo caso era implicata la prigionia in una vera e propria cella; nel secondo caso era consentito circolare liberamente nei recinti del convento, fermo restando le penitenze prescritte dall'inquisitore. Esemplare è quanto capitò a Galileo Galilei. Condannato, stando alle parole della sentenza, «al carcere formale in questo Sant'Offizio ad arbitrio nostro» il 22 giugno 1633, il giorno seguente la condanna venne commutata in quella nei giardini dell'ambasciata di Toscana a Roma; dopo una settimana fu concesso allo scienziato di trasferirsi a Siena, in alloggio coatto, presso la residenza dell'arcivescovo Piccolomini, un amico di antica data di Galileo. Dopo altri sei mesi, Urbano VIII concesse a Galileo di ritornare nella sua villa di Arcetri, presso Firenze «per vivere nella solitudine, senza chiamarvi gente, o senza ricevere per colloqui quelli che venissero, e ciò per un tempo ad arbitrio di Sua Santità». Divenuto ormai cieco, nel 1638 venne permesso a Galileo di

(117) *Ivi*, 705-706.

(118) Citato in TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 114.

(119) *Ivi*, 114-117.

trasferirsi in una casa di sua proprietà, sempre ad Arcetri; la condizione di domicilio coatto venne infranta solo per permettere allo scienziato di assistere alle messe celebrate in una vicina chiesa⁽¹²⁰⁾.

«Quasi impossibile da smentire è invece la cattiva fama di quell'inferno in terra che era il mondo delle galee»⁽¹²¹⁾. I dati presenti nei documenti del S. Ufficio fanno intuire che questa pena riguardò un discreto numero di condannati e che sulle galee finirono coloro che avevano commesso reati particolarmente gravi e ripugnanti, ovvero i bestemmiatori incalliti che avevano offeso i dogmi fondamentali del cattolicesimo, gli arcieretici, i negromanti colpevoli di gravi profanazioni verso i sacramenti, i falsi testimoni e gli spergiuri, i falsi giudici. Anche i tentativi di evasione erano un reato passibile della pena delle galee, così che queste ultime possono essere considerate l'equivalente delle attuali carceri di massima sicurezza. Le sofferenze a cui erano sottoposti i galeotti erano ben note all'Inquisizione romana, tanto è vero che gli inquisitori non affibbiavano una tale pena a cuor leggero e diversi documenti segnalano la richiesta d'informazione sullo stato di vita di coloro che erano in navigazione sulle galee. Anche dopo lo sconto della pena, chi era stato su una galea continuava ad essere bollato come un infame, tanto che agli ecclesiastici ex galeotti era vietato officiare all'altare. Nel cupo mondo delle galee c'era qualche spiraglio di sollievo: quanti erano dichiarati inabili al remo, si vedevano commutata la pena (che però non era meno pesante né pericolosa: come il trasporto delle vittime); non era del tutto impossibile ai condannati ottenere brevi periodi di libertà, per occuparsi di gravi questioni familiari; molto probabilmente i prigionieri, in alcuni casi, potevano farsi sostituire da persone più adatte a sopportare la durezza della navigazione.

Nella tradizione inquisitoriale la massima pena era costituita dal rogo⁽¹²²⁾. Dalla ricerca storica emergono due aspetti rimasti per molto tempo sconosciuti. In primo luogo, l'esame di migliaia e migliaia di sentenze evidenzia che predominassero le pene più lievi; particolarmente frequenti erano gli atti di umiliazione pubblica sotto forma di abiura, lette sulle gradinate delle chiese alla domenica o durante le festività, davanti alla folla dei fedeli; frequenti erano multe o servizi da svolgere a favore di istituzioni caritative, come pure lunghi cicli di preghiere e atti di devozione da compiere per mesi e anni. A titolo di esempio si rinvia di nuovo al caso di Galileo Galilei. Lo scienziato toscano, obbligato a vestire l'abito penitenziale, fu condotto al con-

(120) A. FANTOLI, *Galileo. Per il copernicanesimo e per la chiesa*, Città del Vaticano, Specola Vaticana-Libreria Editrice Vaticana, 1993, 362. 391-392.

(121) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 117-119: 117.

(122) *Ivi*, 119-121.

vento domenicano di S. Maria sopra Minerva, al centro di Roma, dove si erano radunati i cardinali e gli ufficiali del S. Ufficio; posto in ginocchio, fu letta davanti a lui la sentenza di condanna, al termine della quale furono dichiarate le pene comminate, cioè, come è noto, il carcere formale presso il S. Ufficio, «e per penitenze salutari t'imponiamo che per tre anni a venire dichi una volta la settimana li sette Salmi penitentiali: riservando a noi facoltà di moderare, mutare, o levar in tutto o in parte le sodette pene e penitenze». Subito dopo, sempre in ginocchio, Galileo lesse la formula di abiura⁽¹²³⁾.

La seconda acquisizione delle ricerche storiche sulla pena del rogo da parte dell'Inquisizione romana è già stata ricordata nel par. 1.2.: solo una piccola percentuale di procedimenti inquisitoriali si concludeva con la condanna a morte. Il rogo era riservato a tre categorie di colpevoli: i pertinaci, non disposti in nessun caso a riconciliarsi con la chiesa; i ricaduti o «relapsi», giudicati già in passato colpevoli di eresia formale; chi aveva tentato di sovvertire alcuni capisaldi dottrinali del cattolicesimo, come la verginità della Madonna e la divinità di Gesù Cristo. A livello statistico, John Tedeschi offre i seguenti dati: il tribunale di Aquileia-Concordia fece giustiziare, dal 1551 al 1647, 4 imputati su 1.000; a Milano 12 furono le esecuzioni capitali per eresia nella seconda metà del Cinquecento (ci si basa, però, su documentazione incompleta); a Venezia tra il 1553 e 1588 si ebbero 14 esecuzioni capitali; a Modena nel 1567 si ebbe una sola esecuzione capitale; nelle oltre 200 sentenze registrate presso il S. Ufficio per gli anni 1580-82, solo in tre casi è invocato il rogo; nei registri romani dell'Arciconfraternita di S. Giovanni Decollato, la cui funzione era quella di accompagnare spiritualmente i condannati fino all'esecuzione, risultano 97 condannati a morte da parte del S. Ufficio nella città di Roma fra il 1542 e il 1761. Interessante è anche il confronto tra Venezia (dove operava l'Inquisizione romana) e Sicilia (dove operava l'Inquisizione spagnola): complessivamente, nella seconda parte del Cinquecento, il ramo siciliano dell'Inquisizione spagnola mise a morte il doppio degli eretici rispetto a Venezia (una trentina contro una quindicina di esecuzioni capitali). Se si possono mettere in luce significative differenze tra istituzioni analoghe, non è, per il momento, possibile capire i motivi di queste differenze⁽¹²⁴⁾.

Tedeschi non ignora i limiti interni al sistema inquisitoriale⁽¹²⁵⁾ ed

(123) FANTOLI, *Galileo*, 361-362.

(124) Per queste e altre cifre, vedere TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 85-86. Per le tipologie dei reati passibili del rogo, vedere *ivi*, 85. 264 (note 63 e 64). 309-310 (note 171 e 172).

(125) Al termine del par. 3.1. è stato esposto il limite più vistoso: tutto l'edificio giuridico dell'inquisizione fu nella mani di un solo uomo, il papa.

è consapevole dell'esistenza di abusi nell'applicazione della procedura inquisitoriale, pur invitando a contestualizzare alcuni strumenti inquisitoriali nella situazione giuridica europea del Cinquecento⁽¹²⁶⁾. Riconosciuto tutto ciò e fondandosi sugli studi da lui compiuti a riguardo del sistema legale e penale, Tedeschi offre un'interpretazione complessiva che risulta sorprendente rispetto alla fama che, a partire dall'Illuminismo, ha circondato questa istituzione. Anzitutto, l'Inquisizione svolse un'azione garantista, rispetto ai contemporanei sistemi giuridici e penali vigenti in altre zone dell'Europa: «sono giunto in tal modo alla conclusione che mentre la giustizia *in senso morale* era impossibile in un contesto in cui la Chiesa cattolica riteneva, come praticamente ogni autorità religiosa o laica al di qua e al di là delle Alpi, di avere il diritto e anzi il dovere di perseguire chi si riconosceva in un diverso credo religioso, la giustizia *in senso legale*, come la si concepiva nel sedicesimo secolo, fu erogata dall'Inquisizione romana. Il Sant'Uffizio non fu una caricatura di tribunale, un tunnel di orrori, un labirinto giudiziario dal quale era impossibile uscire. Decisioni capricciose e arbitrarie, abusi di potere e flagranti violazioni dei diritti umani non erano tollerati»⁽¹²⁷⁾. Tutto ciò rifluisce sul modo di operare da parte dell'Inquisizione romana; tale operato può essere riassunto mediante il seguente adagio: «più sospetti che processi, più processi che condanne, più condanne o reintegrazioni che roghi».

Inoltre, secondo momento dell'interpretazione complessiva di Tedeschi, l'attività dell'Inquisizione moderna, contribuì, soprattutto nell'ambito della stregoneria e della magia, a valorizzare la ragione, preparando una svolta che, nella società europea, si attuò compiutamente nel Settecento: «Scetticismo e incredulità nei confronti della stregoneria si diffusero negli ambienti giuridici romani alla fine del sedicesimo secolo e all'inizio del diciassettesimo, in un periodo in cui le regioni a nord dei Pirenei e delle Alpi erano ancora in preda, a questo riguardo, a esplosioni di follia collettiva. Un piccolo, ma significativo passo verso la ragione; la prima luce dopo una lunga notte

(126) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 122-123: «Non si possono giustificare i soprusi, i roghi e tutti gli altri orrori che, in nome della difesa della fede, furono commessi nel periodo della Riforma. Questi strumenti furono impiegati non solo dall'Inquisizione ma praticamente da tutti gli altri sistemi giudiziari d'Europa: nel sedicesimo secolo erano parte integrante delle procedure, fatto del quale nessuno si scandalizzava».

(127) *Ivi*, 30. Così pure il seguente paragrafo: «In conclusione, se da un lato decisioni arbitrarie, abusi di autorità e vere e proprie violazioni di diritti umani senz'altro si verificarono, dall'altro non si può sostenere che essi fossero, per così dire, la norma della procedura inquisitoriale, né che fossero tollerati dal Sant'Uffizio romano. Vigeva uno scrupoloso, quasi pedante rispetto della tradizione» (*ivi*, 121). Uno dei più noti casi di abuso di potere da parte del S. Ufficio fu la condanna inflitta a Galileo nel 1633 (FANTOLI, *Galileo*, 364-365).

oscura»⁽¹²⁸⁾. Anche Adriano Prosperi riconosce che non era raro «trovare gli uomini dell'Inquisizione impegnati a spiegare ai loro clienti che le loro nozioni in materia di magia e di spiriti erano del tutto infondate e irrazionali»; tuttavia, egli precisa che «questo non significa che si possano schierare senz'altre distinzioni le milizie dell'Inquisizione sotto la bandiera della ragione»⁽¹²⁹⁾.

Comunque, tanto le conclusioni a cui è giunto Tedeschi quanto le affermazioni con riserva (dipendenti da un certo modo di intendere la ragione^[130]) di Prosperi costituiscono una profonda revisione di quelle posizioni storiografiche (Beccattini, Rastrelli, Llorente, Lea) che fecero scuola tra Settecento e Ottocento e che, fino ad oggi, hanno largamente condizionato la configurazione dell'Inquisizione presso l'opinione pubblica⁽¹³¹⁾.

4. EVOLUZIONE DELL'INQUISIZIONE ROMANA OVVERO IL SISTEMA INQUISITORIALE NELLA RICOSTRUZIONE ED INTERPRETAZIONE DI A. PROSPERI

Quanto fin qui esposto, ha fatto risaltare che la storia dell'Inquisizione romana è legata a doppio filo alla storia della società italiana tra Cinque e Settecento. In questo paragrafo, seguendo la ricchissima trattazione di Adriano Prosperi, si avrà modo di conoscere quanto questo legame sia stato essenziale per lo sviluppo dell'Inquisizione romana, ovvero per la formazione del complesso sistema inquisitoriale. In un primo momento ci si soffermerà sulle materie trattate dall'Inquisizione e sui rapporti intrattenuti da questa istituzione con le autorità locali, soprattutto ecclesiastiche (in pratica, i vescovi) presenti nel

(128) *Ivi*, 123.

(129) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 428-429: 429.

(130) Vedere la seguente affermazione: «La formula dell'abiura – “credo quod credit sancta Mater Ecclesia” – era una resa senza condizioni e l'abbandono di ogni esercizio autonomo del pensiero» (*ivi*, 430); questa affermazione è ripresa più avanti, in un passo dove è presente anche un certo modo d'intendere la chiesa: «Chi aveva a che fare con quel tribunale si sentiva rivolgere una richiesta fondamentale dell'Inquisizione, quella dell'abbandono delle proprie convinzioni per sostituirvi l'accettazione di una delega totale alla Chiesa, intesa come corporazione di chierici: “Credo quod credit sancta Mater Ecclesia”» (*ivi*, 545). In questo caso la formula di abiura è interpretata secondo una sensibilità estranea alla mentalità diffusa durante l'epoca in cui operò l'Inquisizione (su ciò si ritornerà al par. 5).

(131) Per le interpretazioni dell'Inquisizione tra Sette e Ottocento, vedere le pagine iniziali di questo contributo. In realtà, anche in quell'epoca, talvolta, si notò che non tutto ciò che aveva fatto parte della storia dell'Inquisizione moderna poteva essere fatto rientrare nell'interpretazione allora vigente: «[...] in Spagna e in Italia il Sant'Uffizio assunse un atteggiamento molto scettico in tema di Sabbat e Cap. Episcopi, risparmiando a quei paesi l'ondata di follia che imperversava altrove» (H. C. Lea a G. L. Burr, citato in TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 207, nota 40).

territorio italiano; i dati raccolti indirizzeranno l'analisi storica verso due capitoli fondamentali della storia dell'Inquisizione romana, cioè le relazioni tra Inquisizione e confessione sacramentale e l'innesto delle strutture inquisitoriali tanto nelle strutture civili quanto, soprattutto, in quelle diocesane (par. 4.1.). Questo innesto e il rapporto tra Inquisizione e confessione contribuirono a trasformare la natura e le finalità originarie dell'Inquisizione romana: al controllo delle dottrine venne unita un'attività di controllo e direzione delle coscienze; il secondo aspetto divenne via via prevalente (par. 4.2.). È grazie all'amalgama di questi elementi che si formò quel sistema inquisitoriale che segnò profondamente (fin quasi ad identificarvisi) la società italiana dell'*Ancien Régime*.

4.1. *Competenze ed autorità, Inquisizione e confessione: l'Inquisizione entra nel tessuto civile ed ecclesiale italiano*

Adriano Prosperi ricorda una grande differenza esistente tra la storia dell'Inquisizione medievale e la storia dell'Inquisizione romana. Mentre la prima, scomparse le eresie a motivo delle quali era sorta, ebbe un'attività sempre più rarefatta, la seconda seguì una strada diversa, «allargando continuamente il suo campo d'azione»⁽¹³²⁾. John Tedeschi, specifica che verso la fine del Cinquecento nei tribunali inquisitoriali la voce «pratiche magiche» divenne sempre più predominante a scapito della voce «luteranesimo». Questa tendenza fu rafforzata nel corso del Seicento, quando persistette la preoccupazione per le pratiche di magia e di stregoneria, mentre continuò a calare quella per la diffusione del dissenso religioso⁽¹³³⁾. La pratica della magia, dunque, fu di gran lunga il comportamento più perseguito dagli inquisitori italiani. Non fu però l'unico. Nell'esame dei tribunali inquisitoriali di Aquileia-Concordia, di Venezia e di Napoli, Tedeschi indaga sull'attenzione dedicata agli ebrei: rara presso il primo tribunale, più rara ancora a Napoli (una trentina di casi dal 1590 al 1690, contro i 48 casi di protestantesimo), più viva a Venezia, essendo 80 i casi riguardanti ebrei e giudeizzanti. A Venezia, tuttavia, si ebbero, in gran parte, denunce anziché processi⁽¹³⁴⁾.

A Napoli furono numerosi gli imputati per il reato di bigamia (si

(132) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 279.

(133) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 74-75. Con queste osservazioni si completa quanto esposto sopra, all'inizio del par. 2.2.

(134) *Ivi*, 77 (dove sono specificate le accuse rivolte agli ebrei: avere tentato di reclutare seguaci tra il personale di servizio; aver assistito alla messa; aver avuto rapporti sessuali con cristiani; aver venduto carne ai cristiani durante il tempo di Quaresima e così via).

tratta del 14% del totale dei casi trattati da quel tribunale nel corso del Seicento), mentre a Venezia e nel Friuli tale illecito era giudicato di solito dai tribunali secolari, nonostante le proteste nel nunzio. Il possesso dei libri proibiti fu un reato assai più raro nell'Italia del sud rispetto a quanto accadde nella Repubblica di Venezia. Nel tribunale veneziano quest'imputazione primeggiò tra il 1570 e il 1592 (10% del totale dei casi recensiti da Tedeschi), calò sensibilmente in occasione dei contrasti, culminati con l'interdetto scagliato nel 1606 da Paolo V, tra la Repubblica e il papato, per poi attestarsi, nel corso del Seicento, alla media del 4% dei casi. Al contrario, il tribunale di Aquileia-Concordia diede poca importanza ai libri proibiti durante la grande caccia ai protestanti, mentre diede notevole importanza a questa materia durante il Seicento, secolo in cui i libri proibiti costituirono il 15% del totale dei casi ⁽¹³⁵⁾.

Venezia, Aquileia-Concordia e Napoli riservarono un certo interesse alla bestemmia, considerato un reato abbastanza grave da meritare, nei casi estremi, la pena di morte. Ora, in tutt'e tre i tribunali, nel corso del Seicento, si registra la stessa percentuale di casi, cioè il 4-5% del totale dell'attività inquisitoriale. C'è da notare il caso particolare di Venezia, dove esisteva un apposito tribunale laico per le questioni morali, ovvero gli «Esecutori contro la bestemmia». Questo tribunale era competente per le bestemmie comuni mentre il tribunale inquisitoriale si occupava, in teoria, delle bestemmie di origini eretiche; è però facile intuire che risultava impossibile stabilire un netto campo di demarcazione per le competenze dell'uno e dell'altro tribunale, così che gli inquisitori non mancarono di segnalare nelle loro carte gli esempi di sconfinamento delle autorità secolari nella giurisdizione ecclesiastica (questo fatto fu accentuato da una duplice caratteristica degli «Esecutori contro la bestemmia», cioè l'indipendenza di questo tribunale dalle altre corti della città e l'ampiamento della sua azione ad altri comportamenti collegati con la bestemmia, come il gioco d'azzardo e la stampa senza autorizzazione) ⁽¹³⁶⁾.

Magia, stregoneria, ebrei, giudeizzanti, bigamia, libri proibiti e bestemmia sono solo alcune delle materie trattate dai tribunali inquisitoriali presi in esame da Tedeschi. L'elenco è, in realtà, assai più lungo, come mostrano le tabelle delle materie trattate dai tribunali inquisitoriali di Venezia, di Aquileia-Concordia e di Napoli dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento, riportate da Tedeschi in appendice al cap. IV della sua opera. Basta riproporre l'elenco della prima tabella dell'Inquisizione veneziana, rimandando il lettore alla lettura delle altre tabelle: luteranesimo, anabattismo, giudeizzanti,

(135) *Ivi*, 77-78.

(136) *Ivi*, 79.

islamismo, calvinismo, greco-ortodossi, «eresie in genere», materialismo-atteismo, apostasia, «proposizioni ereticali», libri proibiti, cibi proibiti, blasfemia, abuso dei sacramenti, bigamia, concubinato, adulterio, sodomia, sollecitazione, arti magiche, offese al S. Ufficio, pseudosantità, celebrazione illegale della messa, falsa testimonianza, varie. Tutte queste voci confermano che i tribunali inquisitoriali toccavano le più svariate espressioni della società italiana tra Cinque e Settecento⁽¹³⁷⁾.

Oltre a questa conferma, la diretta lettura della tabelle permette di vedere con grande chiarezza il passaggio dal Seicento al Settecento, quando l'intervento dell'Inquisizione calò drasticamente. Si tengano presenti i seguenti dati d'insieme: a Venezia dai 1344 casi degli anni 1631-1720 si passa ai 203 del 1721-1794; a Concordia-Aquileia dagli 895 casi del 1611-1670 ai 575 del 1671-1786; Napoli da 1086 del 1621-1700 a 196 del 1701-1740⁽¹³⁸⁾. Per spiegare questi dati si considerino tanto le critiche mosse all'Inquisizione e alle sue pratiche da parte dall'Illuminismo (si prendano a testimonianza le opere di Beccattini e Rastrelli, ricordate e citate all'inizio di questo contributo, e l'intervento di Beccaria, riportato al par. 3.2.) quanto le scelte dei sovrani illuminati i quali, mirando alla formazione di moderni stati centralizzati fondati sui presupposti della cultura illuminista, non potevano più accettare che un'istituzione come l'Inquisizione (oltretutto dipendente da un'autorità straniera com'era il Papa) esercitasse il controllo sui più importanti aspetti della società e della vita dei cittadini. In tal modo, tanto per motivi culturali quanto per scelte politiche, nella seconda parte del Settecento i tribunali provinciali e locali dell'Inquisizione romana vennero fatti languire, come accadde nella Lombardia austriaca. Da Vienna, nel 1776, il cancelliere di corte e stato principe Wenzel Kaunitz-Rietberg definì l'apparato inquisitoriale «incompetente, assurdo, irregolare, inutile»⁽¹³⁹⁾. Queste parole testimoniano la fine della lunga stagione in cui le diverse autorità statali presenti in territorio italiano, pur tra tensioni e conflitti, avevano trovato un accordo con i responsabili dell'Inquisizione romana⁽¹⁴⁰⁾.

(137) *Ivi*, 87-88. Le altre tabelle sono alle pp. 89-91. Si invita alla lettura del testo, dove si trova il commento ad alcune voci, come «sollecitazione» di favori sessuali (*ivi*, 80-81) «proposizioni ereticali» (*ivi*, 81). Importante la seguente osservazione: «L'espressione "pratiche magiche" naturalmente copriva una gamma amplissima di comportamenti illegali, proprio come accadde, nel secolo sedicesimo, al termine "luteranesimo"» (*ivi*, 75). Questa osservazione può essere estesa ad altre voci presenti negli elenchi.

(138) *Ivi*, 87. 89-90.

(139) Citato in U. DELL'ORTO, *La nunziatura a Vienna di Giuseppe Garampi (1776-1785)*, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1995, 37.

(140) Alcuni esempi (Venezia, Genova, Torino, Modena, Ferrara e così via) del

Mentre l'Inquisizione si confrontava con le diverse autorità secolari, vi furono continui contatti anche con le diverse autorità ecclesiastiche presenti in Italia. Questo aspetto è stato ampiamente studiato da Prosperi. In sintesi, egli afferma che all'interno della chiesa cattolica, oltre all'Inquisizione romana, «altri strumenti e altri progetti si indirizzarono verso il tentativo di riformare i modi di pensare e comportamenti. Era inevitabile che gareggiassero tra loro fino a sovrapporsi e a ostacolarsi. Vedremo qualche caso, senza pretesa di completezza» (141). Queste parole riassumono tanto il metodo quanto il contenuto della seconda parte dell'opera di Prosperi. Per quanto riguarda il metodo, lo storico italiano presenta l'Inquisizione e l'azione dei vescovi italiani come due differenti tentativi mediante i quali la chiesa cattolica modificò e controllò i comportamenti presenti nella società italiana durante l'*Ancien Régime*. Il contenuto dello studio di Prosperi è la ricostruzione della realizzazione di questi tentativi; si trattò di una vicenda per nulla lineare, in cui Inquisizione e azione dei vescovi talvolta si sovrapposero, altre volte si confrontarono e, in diversi casi, si scontrarono. In questa vicenda un ruolo fondamentale fu svolto dalla confessione sacramentale (142).

Durante gli anni del concilio di Trento erano emersi tre indirizzi di grande importanza per il futuro dell'Inquisizione romana: 1) la superiorità della competenza inquisitoriale in materie ereticali rispetto a qualsiasi altra autorità ecclesiastica; 2) il rafforzamento della coscienza dei vescovi d'essere chiamati a guidare le chiese locali; 3) un nuovo modo di considerare la confessione sacramentale.

Il primo e il secondo indirizzo non erano facilmente componibili, dal momento che le questioni ereticali interessavano tanto l'azione inquisitoriale quanto il governo episcopale. Si ricordi, anzitutto, che negli anni del concilio l'Inquisizione romana aveva direttamente giudicato alcuni vescovi o quei casi che avrebbero dovuto essere riservati al concilio in quanto assise di vescovi (Nacchianti, Vergerio, Soranzo, Siculo, Grimani, Centurione) (143). Sono note, inoltre, le lamentele di diversi vescovi, come Ludovico Beccadelli, a proposito dell'autorità esercitata dai tribunali inquisitoriali all'interno delle pro-

comune cammino compiuto dall'Inquisizione romana e dalle diverse autorità secolari sono stati riportati nei paragrafi precedenti. Inoltre, si ricordi che la stagione dei sovrani illuminati non fu l'ultimo atto dei rapporti tra Inquisizione e autorità statale, poiché tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento fu momentaneamente ristabilito il legame tra le due parti, come testimoniano il concordato del 1780 tra Ferdinando di Borbone e Pio VI (par. 2.1.) e l'ultima fase della storia dell'Inquisizione spagnola (par. 1.2.).

(141) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 281.

(142) *Ivi*, 213-548 (= *Parte seconda. La confessione*).

(143) Per tutto questo si ritorni al par. 2.2.

prie diocesi⁽¹⁴⁴⁾. Ebbene, tutto ciò non impedì che venisse messa in discussione, nei decenni successivi alla chiusura del Tridentino, l'egemonia dell'Inquisizione. Ciò dipese dall'azione di quei vescovi che, fondandosi sui decreti tridentini, cercarono di far valere la propria autorità, il proprio ruolo e la propria missione all'interno della chiesa cattolica⁽¹⁴⁵⁾. Ora, nelle loro diocesi questi vescovi attuarono «un disegno fortemente concorrenziale rispetto al modello offerto dall'Inquisizione romana, sia come impianto sia per le materie specificamente indicate»⁽¹⁴⁶⁾.

Tra questi vescovi, si distinse Carlo Borromeo. Egli non solo elaborò e attuò a Milano un modello di controllo della società, ma divenne esemplare per molti vescovi a lui contemporanei («Carlo Borromeo ci appare il campione di una tendenza diffusa»^[147]). Nell'opera legislativa dei sinodi diocesani e provinciali presieduti da Carlo, è costante l'invito rivolto a vescovi e parroci a vigilare, a denunciare i sospettati e a punire con durezza coloro che erano giudicati colpevoli di colpe, quali l'eresia, l'abuso di immagini sacre, la magia e la divinazione, la bestemmia. Nel II sinodo provinciale del 1569 furono date delle disposizioni sistematiche. Anzitutto, i parroci, durante la quaresima e l'avvento, avrebbero dovuto leggere un editto, mediante il quale tutti i fedeli venivano ammoniti a denunciare sia coloro che avevano deviato dalla fede ortodossa sia coloro che leggevano libri proibiti sia chi era sospettato per qualsiasi altro motivo; in secondo luogo, i confessori dovevano ricordare ai penitenti l'obbligo della denuncia, una misura, quest'ultima, identica a quella presa pochi anni prima dal S. Ufficio. «Ma il modello impiantato dal Borromeo era, in un certo senso, più completo». Infatti, l'elenco delle materie su cui vescovi, parroci e confessori dovevano inquisire era assai ampio: organizzazione delle scuole di dottrina cristiana, superstizioni, pubblici peccatori, ebrei, governo dei conventi femminili, pulizia degli arredi sacri. Per attuare tutto ciò, il sinodo provinciale invitava a collaborare con l'Inquisizione. «Tuttavia, il modello di società strettamente vigilata a cui pensava

(144) Vedere sopra, par. 2.1.

(145) Per l'indirizzo del concilio di Trento a favore dell'autorità episcopale e per i tentativi di realizzazione di questi indirizzi, si può fare riferimento a G. ALBERIGO, *Da Carlo Borromeo all'episcopato post-tridentino*, in H. JEDIN - G. ALBERIGO, *Il tipo ideale di vescovo secondo la Riforma cattolica*, Brescia, Morcelliana, 1985, 169-189 (= *L'episcopato nel cattolicesimo post-tridentino [XVI-XVII secolo]*).

(146) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 283.

(147) *Ivi*, 287. Per l'esemplarità di Carlo Borromeo presso i suoi contemporanei e per la trasformazione di tale esemplarità dalla morte di Carlo (1584) alla sua canonizzazione (1610) notevoli indicazioni in G. ALBERIGO, *Da Carlo Borromeo all'episcopato post-tridentino*, 99-189: 127-138 (= *Carlo Borromeo e il suo modello di vescovo*); 139-167 (= *Carlo Borromeo come modello di vescovo nella chiesa post-tridentina*).

il Borromeo era legato non tanto all'efficienza della polizia inquisitoriale quanto piuttosto alla vigilanza dei vescovi e del clero secolare, alla loro opera di severa e paterna amministrazione» (148).

Nell'azione di Carlo Borromeo queste indicazioni divennero realtà. Diverse sono le testimonianze della sua disponibilità a collaborare con l'Inquisizione romana. Nel 1568 Pio V lo inviò a Mantova, per sostenere l'attività dell'Inquisizione (149). Nel 1574 Gregorio XIII ordinò all'arcivescovo d'imporre a 9 mercanti, originari della diocesi e residenti a Norimberga, di inviare a Milano, ogni anno, l'attestazione di essersi confessati e comunicati in un luogo di culto cattolico; inoltre, essi dovevano essere obbligati ad accostarsi di nuovo ai sacramenti al loro rientro in patria; infine, Carlo Borromeo avrebbe dovuto informarsi su come erano vissuti e farli sorvegliare. Due anni più tardi, il papa dispose che il Borromeo si adoperasse presso il governatore dello stato di Milano, Antonio de Guzman, per ottenere il trasferimento dei mercanti milanesi da Norimberga in altro luogo dov'era consentito il culto cattolico (150).

Tuttavia, l'arcivescovo di Milano ritenne che l'Inquisizione romana era semplicemente uno degli strumenti a sua disposizione per esercitare una funzione, quella di governare la diocesi, che restava saldamente nelle sue mani. In questa prospettiva, «lo stile del vescovo poteva rivelarsi ancor più duro di quello dell'inquisitore» (151). Ad esempio, un gruppo di donne di Lecco, accusate di essere streghe, furono condannate dall'arcivescovo mentre trovarono salvezza grazie all'intervento del S. Ufficio. All'inizio del 1569, da Roma giunse all'arcivescovo (che voleva procedere a una giustizia sommaria) la direttiva «che *verificati prima i corpi de delitti loro* ella faccia poi la giustizia»; in un secondo tempo, cioè all'inizio del 1570, a Carlo Borromeo arrivò la risposta che annullò definitivamente la sua intenzione di punire esemplarmente le donne: non tutti i delitti risultavano provati (152). Questo episodio testimonia sia una delle prime tappe dalla formazione del sistema legale del S. Ufficio (improntato sulla corret-

(148) *Ivi*, 283-284.

(149) R. BRUNELLI, *Dal concilio di Trento alla caduta dei Gonzaga*, in *Diocesi di Mantova*, (= *Storia religiosa della Lombardia*, 8), Brescia - Gazzada, Editrice La Scuola - Fondazione Ambrosiana Paolo VI, 1986, 95-150: 118. Per contestualizzare questa missione, recuperare le citazioni, riguardanti il processo ad Endimio Calandra, riportate verso il termine del par. 2.2.

(150) R. BOTTONI, *Eretici ed Ebrei nei concili e nei sinodi di San Carlo Borromeo*, «*Studia Borromaica*» 11 (1997) 239-261: 255.

(151) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 284.

(152) *Ivi*, 373-375 (la citazione riportata è a p. 374). Per una più ampia conoscenza dell'azione di Carlo Borromeo, si rimanda ad *ivi*, 284-289. 294-297. 311-315 (inoltre consultare la voce *Borromeo, Carlo*, dell'indice analitico).

tezza procedurale), sia la direzione che andava prendendo il confronto tra modello vescovile e modello inquisitoriale per il controllo della chiesa e della società.

Per quanto riguarda il secondo aspetto appena segnalato, avvenne che, progressivamente, l'Inquisizione inglobò nel proprio sistema la rete territoriale delle diverse diocesi (parrocchie e vicariati plebani). Se questo fu il punto di arrivo, il processo grazie al quale ad esso si giunse fu ricco di complicati risvolti⁽¹⁵³⁾. Ad esempio, ci furono opposizioni aperte da parte delle autorità locali, tanto ecclesiastiche quanto secolari. L'insuccesso della missione dell'inquisitore Michele Ghislieri a Como nel 1549 dipese dall'opposizione del vicario capitolare, il quale impedì l'istituzione del processo inquisitoriale contro un libraio, che aveva sdoganato testi di dubbia fede provenienti da Poschiavo. Esattamente un secolo più tardi, nel 1649, il vescovo di Como Lazzaro Carafino impose che i processi inquisitoriali venissero svolti in vescovado e non più nel convento domenicano di S. Giovanni in Pedemonte⁽¹⁵⁴⁾. In Toscana solo con molto ritardo si riconobbe agli inquisitori il diritto a nominare dei propri vicari. Quando, nel 1580, l'inquisitore di Siena istituì un vicariato a Volterra, fu proprio il vescovo di quella città, fratello del segretario del granduca, a mandare a vuoto l'operazione, grazie all'intervento dello stesso granduca. Prosperi mette in rilievo che in questo episodio si erano confrontate «due concezioni diverse del controllo territoriale per le materie religiose»: da una parte, il vescovo e il granduca sostenevano che bastava l'autorità episcopale a svolgere compiti di sorveglianza; dall'altra c'era uno dei cardinali del S. Ufficio, Giacomo Savelli, che affermava l'importanza dei vicari inquisitoriali, grazie ai quali i vescovi sarebbero

(153) *Ivi*, 323-328. Si leggano le affermazioni poste all'inizio e alla fine delle pagine citate: «E tuttavia, il piano vescovile di governo dei comportamenti e di individualizzazione del rapporto tra autorità ecclesiastica e il "fedele" esprimeva un'esigenza troppo profonda perché non se ne facesse niente. Di fatto, spettò all'Inquisizione romana rendere efficace quel modello di controllo individualizzato e capillare attraverso reti territoriali. [...] E così, nonostante i divieti formali, anche il clero delle parrocchie fu arruolato: col risultato che spesso il vicario del vescovo e quello dell'inquisitore furono la stessa persona. La convergenza delle due strutture è l'esito di una tendenza alla sovrapposizione delle funzioni, che mostra quanto si fosse trasformata l'Inquisizione dal momento della sua rinascita». Per l'impiego del clero diocesano nei tribunali inquisitoriali, vedere le Inquisizioni locali di Modena e Ferrara tra Sei e Settecento, presentate sopra, al par. 3.1.

(154) L. MARAZZI, *Religiosi in diocesi di Como (sec. XI-XVIII). Domenicani, in Diocesi di Como*, (= *Storia religiosa della Lombardia*, 4), Brescia - Gazzada, Editrice La Scuola - Fondazione Ambrosiana Paolo VI, 1986, 178-182: 180. Si ricordi che la missione di Ghislieri a Como formalmente era stata fatta non in collegamento con il S. Ufficio ma in qualità di inquisitore provinciale della Lombardia, cioè secondo le regole dell'Inquisizione medievale (vedere sopra, par. 2.2.).

stati alleggeriti dalle loro incombenze. «Il punto di vista del granduca sulle funzioni dei vescovi era ancora di stampo tridentino: gli sviluppi successivi, con la rapida diffusione del reticolato inquisitoriale in tutti i piccoli centri della Toscana, segnò la vittoria del punto di vista romano» (155).

Piccoli episodi, quelli di Como e Volterra, ma significativi degli intrecci e delle sovrapposizioni che non smisero di accompagnare il coinvolgimento della rete diocesana nell'attività inquisitoriale. Si trattò di una «gara tra inquisitori e vescovi», espressa in una casistica vastissima, «coincidendo praticamente con i confini stessi della vita sociale» (156): teatro (157), bestemmia (158), streghe e superstizione (159), santità (160). In definitiva, il confronto, gli scontri, le sovrapposizioni dei due indirizzi maturati negli anni di Trento (ruolo dell'Inquisizione romana e ruolo dei vescovi) non solo innestarono l'Inquisizione romana nel tessuto ecclesiale italiano, ma generarono l'ampliamento del campo di competenza dell'Inquisizione: se a Trento l'Inquisizione romana vide il riconoscimento della propria superiore autorità in materia ereticale, nell'età successiva questa superiorità raggiunse tutte le più importanti manifestazioni della società italiana.

Nello svolgimento del processo grazie al quale l'Inquisizione inglobò la rete territoriale diocesana, una parte decisiva venne svolta dal terzo indirizzo maturato a Trento, cioè dal nuovo modo di intendere la confessione sacramentale. Secondo Prosperi, Trento affrontò la questione della confessione sacramentale avendo due grandi punti di riferimento: la confessione come strumento di controllo utilizzato dalle autorità ecclesiastiche; il carattere consolante e liberante della confessione sacramentale (161). I due orientamenti attingevano da un retroterra ben preciso.

Il primo si rifaceva alla tradizione medievale, codificata nel canone del Lateranense IV (1215) *Omnes utriusque sexus*: «ogni fedele dell'uno e dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi lealmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta all'anno» (162). Intorno a questa tradizione è cresciuta tutta una serie di scritti polemici, che vanno dalla *Istoria del concilio tridentino* (1619) di Paolo Sarpi alla *Storia della confessione auricolare e delle indul-*

(155) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 333.

(156) *Ivi*, 341.

(157) *Ivi*, 342-349.

(158) *Ivi*, 350-367.

(159) *Ivi*, 368-399. 418-430.

(160) *Ivi*, 431-469.

(161) *Ivi*, 267.

(162) *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. ALBERIGO e altri, Bologna, EDB, 1991 (= edizione bilingue), 245.

genze (1896) di Henry Charles Lea, «monumento, vecchio di un secolo ma ancora insuperato, di questo genere di storiografia». In pratica, la confessione era vista come tribunale delle colpe e come deliberato esercizio di potere e controllo di una casta sul resto della popolazione⁽¹⁶³⁾.

Meno tradizionale è il retroterra a cui ha attinto l'interpretazione liberante e consolante della confessione. In un saggio del 1929 Lucien Febvre ha mostrato che, di fronte al senso di angoscia che attanagliò la popolazione occidentale tra Quattrocento e Cinquecento, il messaggio di Lutero si presentò come una proposta consolante (in particolare di fronte alle ansietà generate dal sistema delle indulgenze) mediante il ricorso alla giustificazione per la sola fede: l'uomo peccatore non è meritevole per sé, ma è già salvo nella parola di perdono del suo Salvatore. Nella scia di Febvre si sono inseriti i più recenti studi di Delumeau, il quale ha allargato le intuizioni di Febvre nello spazio (la cristianità europea) e nel tempo (secoli XIII-XVIII), giungendo alla conclusione che la chiesa cattolica offrì al generale stato d'angoscia una differente ma altrettanto rassicurante risposta. La chiesa cattolica, in breve, ricordò che i meriti dell'uomo hanno un loro peso per il guadagno della salvezza e che, insieme, l'uomo cade facilmente nel peccato; per questo, offrì il frequente ricorso ai sacramenti, insistendo, soprattutto, sul valore consolante della confessione⁽¹⁶⁴⁾.

La prospettiva di Febvre e Delumeau è ripresa e perfezionata, con alcuni interventi critici, da Prosperi⁽¹⁶⁵⁾. In particolare, sono messi in luce i contributi del Tridentino e il ruolo, dominante e determinate, avuto dall'Inquisizione per la costituzione del «sistema cattolico e tridentino della confessione»⁽¹⁶⁶⁾. Trento considerò la confessione sia

(163) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 214-215.

(164) *Ivi*, 215-218. I testi in cui è presentata questa prospettiva storiografica sono: J. DELUMEAU, *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1987 e IDEM, *La confessione e il perdono. La difficoltà della confessione dal XIII al XVIII secolo*, Cinisello Balsamo, Paoline, 1992.

(165) Le proposte di Febvre e Delumeau, se hanno trovato ampia accoglienza, non hanno però riscosso un'adesione unanime. Fondata su un'accurata analisi storica, su valutazioni psicologiche e considerazioni estetiche, la monografia di P. M. JONES, *Federico Borromeo e l'Ambrosiana. Arte e Riforma cattolica nel XVII secolo a Milano*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, costituisce una critica profonda, alla posizione storiografica di Febvre e Delumeau: «Il mio studio fa apparire insostenibile la tesi di Delumeau, che i periodi in questione [= fine Cinquecento ed inizio Seicento] abbiano visto la generalizzata prevalenza del pessimismo, in tutti gli ambienti e in tutte le località. Solo ulteriori ricerche permetteranno di formulare un giudizio definitivo sull'ipotesi di Evenett, che al contrario vede nell'ottimismo il più importante singolo filone della spiritualità cattolica post-tridentina» (*ivi*, 168).

(166) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 218.

come un'offerta consolante, sia come strumento di disciplina e di controllo, ovvero come un tribunale. Nel primo caso, all'interno del processo di giustificazione, la penitenza, di cui la confessione era parte integrante, fu presentata come «seconda tavola» a cui il cristiano poteva aggrapparsi dopo il naufragio del peccato (cap. XIV del decreto *De iustificatione*, approvato nella VI sessione del 13 gennaio 1547)⁽¹⁶⁷⁾. Nel secondo caso, stando all'esegesi di Prosperi, il decreto appositamente dedicato al sacramento della penitenza (*De poenitentiae sacramento*, approvato nella XIV sessione del 25 novembre 1551) non mise in luce, anzitutto, le disposizioni soggettive ed interiori del penitente (su cui molto si era dibattuto durante la preparazione) ma la necessità della confessione come sacramento amministrato dagli ecclesiastici; inoltre, anziché valorizzare la valutazione degli stati d'animo dei peccatori (aspetto che aveva dietro di sé un'antica tradizione), fu dato spazio alla preoccupazione di regolare doveri e poteri in vista di una sistematica amministrazione del sacramento⁽¹⁶⁸⁾.

Le scelte ratificate dal decreto sulla penitenza denunciavano un fatto: i padri tridentini ebbero maggior familiarità con la pratica penitenziale corrente ai loro tempi, mentre scarsa fu la loro conoscenza delle fonti e della storia della penitenza. Si tratta di un fatto segnalato anche dal moderno editore degli atti del concilio: egli ricorda che molti sono gli errori storici contenuti nei voti dei padri e che continua è la confusione tra sacramento della penitenza e la più generica penitenza cristiana⁽¹⁶⁹⁾. Con ironia Paolo Sarpi aveva scritto nella sua storia del Tridentino: «Chi sentiva a parlare quei dottori non poteva concludere se non che gli apostoli e gli antichi vescovi mai facessero altro che o star in ginocchia a confessarsi, o sentati a confessar altri»⁽¹⁷⁰⁾. Dunque, la forte sottolineatura data dal Tridentino al carattere disciplinare e di controllo della confessione confermava una realtà già da tempo in atto.

In particolare, durante gli anni del concilio di Trento, i vescovi cercarono di riprendere nelle loro mani il controllo della confessione sia perché stimolati dalla rinnovata coscienza della propria autorità e missione (in quest'ottica la confessione venne vista come parte essenziale della *cura animarum*) sia a motivo della lotta contro l'eresia

(167) *Ivi*, 265-266 (il testo del capitolo segnalato è reperibile in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, 676-677).

(168) *Ivi*, 266-269 (il testo del decreto è reperibile in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, 703-709).

(169) *Ivi*, 269. Per la segnalazione dell'editore, vedere la nota contenuta in *Concilium Tridentinum, Actorum pars quarta volumen prius*, Friburgo in Brisgau, Herder, 1961, 241.

(170) Citato in *ivi*, 269-270.

diligante nei territori europei (sotto questo punto di vista la confessione era un eccellente strumento per controllare le convinzioni dei fedeli); per questo, si impegnarono a limitare i privilegi dei regolari, tradizionalmente dediti alla pratica di massa delle confessioni. Ma proprio mentre stavano svolgendo una tale opera, i vescovi videro profilarsi all'orizzonte l'Inquisizione romana come forza antagonista per il controllo della confessione⁽¹⁷¹⁾. Infatti, un documento emanato nel 1559 da Paolo IV per l'Inquisizione spagnola e subito esteso all'Italia, prevede l'utilizzo dei confessori nella lotta da condurre contro coloro che possedevano o avevano letto libri proibiti: ogni confessore doveva far dire ai penitenti non solo se fossero in possesso di libri proibiti e se li avessero letti, ma anche se sapevano di altri; e, nel caso di risposta affermativa, il confessore doveva rinviare il penitente al S. Ufficio; se non l'avesse fatto, sarebbe incorso egli stesso nella pena di scomunica maggiore, riservata solo al papa e, per la Spagna, all'inquisitore generale. Questo fu il primo di molti altri ordini che «dovevano piovere sulla testa dei confessori da parte del S. Ufficio romano per sottolineare e ribadire singoli e specifici punti concernenti il loro arruolamento collettivo sotto la bandiera dell'Inquisizione»⁽¹⁷²⁾.

Con questi interventi iniziava la «vicenda straordinaria» del confronto-scontro tra i due tribunali, quello dell'Inquisizione e quello della confessione⁽¹⁷³⁾. Una vicenda che, da una parte, fu inscindibile da quella che vide la rete inquisitoriale radicarsi nelle strutture diocesane italiane e che, dall'altra, contribuì, insieme ad altri elementi, a provocare una profonda trasformazione dell'Inquisizione romana. Rinunciando a descrivere il confronto-scontro tra Inquisizione e confessione⁽¹⁷⁴⁾, è ora riservato uno spazio particolare alla più importante conseguenza di questa vicenda: il rapporto Inquisizione/confessione fu uno dei diretti fattori che contribuirono alla trasformazione dell'Inquisizione romana e, correlativamente, alla fissazione del sistema inquisitoriale.

(171) *Ivi*, 270.

(172) *Ivi*, 230-231: 231. Una serie di decreti dell'Inquisizione riguardanti i confessori è quello dedicato alla così detta «sollicitatio ad turpia»: *ivi*, 508-519. Inoltre, vedere par. 4.2.

(173) *Ivi*, 233.

(174) Tuttavia si rimanda ad *ivi*, 219-243 (= *Inquisitori e confessori: prescrizioni*); 244-257 (= *Inquisitori e confessori: descrizioni*); 316-335 (= *Controllo delle coscienze e controllo del territorio: reti vescovili e reti inquisitoriali*); 465-475 (= *Costringere alla confessione, controllare i confessori*); 476-484 (= *Foro interno, foro esterno*).

4.2. *La trasformazione della natura e dei fini dell'Inquisizione romana: la definitiva costituzione del sistema inquisitoriale*

Si faccia attenzione: il rapporto Inquisizione/confessione fu uno e non l'unico fattore della trasformazione dell'Inquisizione romana, poiché insieme ad esso occorre annoverarne un altro, cioè la casistica intorno alla magia e stregoneria⁽¹⁷⁵⁾. Come, di fatto, questi due fattori s'incrociarono con lo sviluppo dell'attività inquisitoriale? Per la confessione, risultarono decisive sia le conseguenze dei provvedimenti contro la così detta «sollicitatio ad turpia» sia la prassi penitenziale attuata dai membri della Compagnia di Gesù, prassi che permise il recupero di un aspetto messo in ombra negli anni del Tridentino, cioè il carattere consolatorio della confessione. Per la magia e la stregoneria, tutto dipese da quanto indicato all'inizio del par. 4.1., cioè dalla preponderanza assunta da queste due voci nei procedimenti inquisitoriali.

A proposito delle pratiche di magia e dei fenomeni di stregoneria, si deve mettere subito in rilievo che esse erano una delle componenti della cultura popolare nell'età in cui operò l'Inquisizione romana. La classica opera di Carlo Ginzburg dedicata ai «benandanti» (considerati, nel Friuli, degli stregoni buoni, cioè i difensori dei raccolti di fronte all'azione delle streghe e stregoni cattivi) è un'avvincente testimonianza di quanto la mentalità della popolazione contadina di Cinque e Seicento attingesse al mondo della magia e della stregoneria⁽¹⁷⁶⁾. Già la lettura delle prime pagine dell'opera di Ginzburg, nelle quali viene ricostruito l'interrogatorio sostenuto nel giugno del 1580 da due benandanti di fronte all'inquisitore di Aquileia-Concordia, è indicativa del ruolo svolto dalla magia e dalla stregoneria nella mentalità e nella società popolare dell'epoca⁽¹⁷⁷⁾. Ad esempio, uno dei due benandanti, il banditore Battista Moduco, detto «gamba sicura» e abitante a Cividale, affermò con molta tranquillità che «de strigoni non so che ve ne siano alcuni; et de benandanti io non conosco altri che mi». Incalzato dalle domande di fra' Felice da Montefalco, Moduco ammise di conoscere altri benandanti, dei quali, però, non poteva parlare «perché non posso andar contra il divin volere»⁽¹⁷⁸⁾. Inoltre, riguardo alla propria persona e attività, Moduco sostenne senza esitare:

(175) In queste pagine ci si sofferma sui due elementi che risultarono i più determinanti per modificare gli originari caratteri aggressivi dell'Inquisizione romana. Recuperando quanto riferito nei paragrafi precedenti, si possono stabilire con facilità costanti relazioni tra questi due e altri elementi (ad esempio, l'Inquisizione perdeva il proprio carattere aggressivo trattando casi di stregoneria e magia *all'interno* delle strutture ecclesiali diocesane).

(176) C. GINZBURG, *I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1966.

(177) *Ivi*, 7-12.

(178) Citazioni in *ivi*, 8.

«Io sonno benandante perché vo con li altri a combattere quattro volte l'anno, cioè le quattro tempora, di notte, invisibilmente con lo spirito et resta il corpo; et noi andiamo in favor di Christo et li strigoni del diavolo, combattendo l'un con l'altro, noi con le mazze di finocchio et loro con le canne di sorgo. [...] Et se noi restiamo vincitori, quello anno è abbondanza, et perdendo è carestia in quel anno» (179).

A queste affermazioni, che dovettero sconcertare l'inquisitore, il benandante ne fece seguire molte altre: ricordò i vari tipi di combattimento e il fatto di essere stato arruolato tra gli stregoni buoni solo 8 anni prima; rivelò che benandanti erano solo coloro che alla nascita erano usciti dal grembo materno avvolti dalla placenta («io dico che tutti vi vanno purché siano nati vestiti») e che essi venivano raccolti, al suono di tamburo, in una moltitudine di cinquemila e più unità, da un uomo «di Colognia..., homo di ventotto anni, grande di statura, de barba rossa, pallido in faccia, nobile di generatione, ha moglie»; insieme ad altri fatti, ribadì con semplicità che «non se fa altro, se non che il spirito si parte dal corpo et va via» (180). Come mostra Ginzburg nel primo capitolo del suo studio, quanto emerge dall'interrogatorio di Battista Moduco sui benandanti faceva parte di convinzioni diffuse nelle zone friulane e, inoltre, si ritrova in un processo svolto nel 1692 a Jürgensburg, in Lituania, contro un vecchio ottantenne che confessò di essere un lupo marrano (181).

Di fronte al grande fascino dei poteri magici e del mondo delle streghe e degli stregoni, la gerarchia cattolica non oppose un rifiuto puro e semplice, ma offrì delle regole per delimitare il campo di ciò che era consentito e di ciò che, invece, era proibito; ai vescovi e ai parroci, che dedicarono molta parte della loro attività a questo compito, si affiancò, fin dalle prime fasi della propria attività, l'Inquisizione romana (182). Originariamente, i tribunali inquisitoriali fecero rientrare la magia e la stregoneria tra le materie ereticali; questo causò degli interventi duri e repressivi. Con il passare del tempo, tuttavia, avvenne un cambiamento di tattica che, progressivamente, divenne più morbida e più duttile. I motivi diretti che indussero ad un tale cambiamento furono due. In primo luogo, il campo da tenere sotto controllo divenne tanto vasto e complicato, da rendere praticamente impossibile l'applicazione delle rigide definizioni offerte dalla letteratura teologica dedicata a magia e stregoneria in quanto espressioni ereticali. In secondo luogo ed in stretto rapporto con il motivo appe-

(179) Citato in *ivi*, 8-9.

(180) Citazioni in *ivi*, 9-10.

(181) *Ivi*, 18-40. Gli altri tre capitoli del libro segnalano influssi slavi e tedeschi sulle credenze popolari diffuse in Friuli e attestate anche in altre zone dell'Italia.

(182) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 412.

na ricordato, inserendosi nelle strutture diocesane italiane, l'Inquisizione romana assunse la sensibilità propria dei parroci nel trattare materie di stregoneria e di magia. «Sembra quasi che, prendendo il posto di quei pastori d'anime che per primi avevano lanciato l'allarme sulla diffusione delle superstizioni, gli inquisitori volessero far prova di spirito pastorale»⁽¹⁸³⁾.

Utilizzando il termine «pastorale» per indicare il volto assunto dall'Inquisizione nel corso della propria evoluzione, Adriano Prosperi non vuole semplicemente alludere ad un atteggiamento più comprensivo e tollerante avuto dai tribunali inquisitoriali; egli, in realtà, ritiene che, più profondamente, l'Inquisizione beneficiò del clima che, con il passare del tempo, caratterizzò l'intera struttura ecclesiastica italiana. Questo clima era il risultato sia del controllo sempre più pacifico e sicuro esercitato dalla gerarchia ecclesiastica sulla società italiana sia dell'uso di mezzi alternativi alle pratiche magiche; questi mezzi proponevano, in maniera ritenuta lecita, il raggiungimento di salute, serenità, amore, ricchezza (i quattro grandi scopi per cui ci si rivolgeva alle streghe e agli stregoni). La chiesa «poteva offrire non una religione intellettualizzata e razionalmente depurata ma gli immensi poteri e i numerosissimi veicoli del sacro legittimo. Se il male si individualizzava e ognuno aveva il suo demone, c'era pur sempre un Angelo custode per ciascuno»⁽¹⁸⁴⁾.

Accanto alle conseguenze derivanti dalla casistica sulla magia e stregoneria, il secondo e ancor più decisivo fattore che contribuì alla trasformazione dei caratteri dell'Inquisizione romana, fu la confessione sacramentale. Nello stesso anno in cui Paolo IV ordinava ai confessori di collaborare con l'Inquisizione sia spagnola che romana per la ricerca dei libri proibiti, veniva adottata una decisione che avrebbe svolto un ruolo di primo piano nei rapporti tra Inquisizione e confessione. Infatti, con la bolla *Cum sicut nuper* (conosciuta come bolla *Contra sollicitantes*), pubblicata da papa Carafa il 18 febbraio 1559, veniva concesso all'inquisitore di Granada il potere di giudicare i confessori colpevoli di usare la confessione come occasione per rapporti sessuali. L'intervento pontificio rispondeva alla richiesta dell'arcivescovo Pedro Guerrero che, condividendo una convinzione dei Gesuiti della sua diocesi, riteneva l'abuso del confessionale come un problema gravissimo e diffuso, difficile da affrontare per una ragione

(183) *Ivi*, 412-146: 413. Si ricordi che, mentre avveniva il processo appena descritto, il S. Ufficio andava costituendo quel corpo legislativo attento a non penalizzare chi era accusato di stregoneria e di pratiche magiche (vedere parte iniziale di 3.2.).

(184) *Ivi*, 416-417. Agli esorcisti, che avevano un ruolo privilegiato nel condurre un'azione alternativa alle forze del mondo della magia, e al loro rapporto con l'Inquisizione, Prosperi dedica un apposito capitolo: *ivi*, 418-430 (= *Inquisitori ed esorcisti*).

molto semplice: l'impossibilità per le donne di denunciare ad un tribunale le insidie patite, temendo esse di macchiare il proprio onore e quello della famiglia d'origine⁽¹⁸⁵⁾.

La questione degli abusi di natura sessuale introdottisi nel sacramento della penitenza riguardò anche l'Italia. I vescovi riformatori, con a capo Carlo Borromeo ed entrando in conflitto con gli ordini religiosi (soprattutto i Francescani, che tradizionalmente erano i protagonisti della pratica confessionale), adottarono una serie di misure per far fronte alla grave situazione; prima fra tutte, vi fu l'introduzione di una barriera architettonica destinata ad evitare i contatti tra confessore e donne penitenti. A Verona, il vescovo Gian Matteo Giberti introdusse il «confessorium», ovvero una tavoletta divisoria. A Milano, Carlo Borromeo adottò una misura destinata a far scuola: il mobile confessionale, «fatto per dividere e per unire, per isolare il rapporto a due dal contesto e per impedire che l'intimità del rapporto producesse frutti indesiderati». I Gesuiti (essi, come si vedrà, erano assai interessati alla questione) contribuirono ad elaborare la forma dell'arredamento inventato dall'arcivescovo di Milano. Ad esempio, per impedire che altre donne curiose ascoltassero quel che veniva detto, fecero costruire delle porte, ma di una forma tale da non creare eccessiva separazione con l'ambiente circostante⁽¹⁸⁶⁾.

Da quanto riferito, appare che in Italia, tanto il S. Ufficio, cioè l'organismo centrale dell'Inquisizione romana, quanto i vescovi, erano assai preoccupati dalla problematica della «sollicitatio»; preoccupazione che, però, si fondava su due diverse sensibilità. Per i vescovi che, come esemplarmente mostrava Carlo Borromeo, avevano a cuore la disciplina della società, era importante guidare la morale sessuale e la riforma dei costumi. Per l'Inquisizione, invece, ciò che contava era attenersi al proprio compito tradizionale, cioè la tutela della fede dall'eresia. Da questo punto di partenza ebbe origine un percorso che non è stato ancora ricostruito con esattezza. In generale, si hanno testimonianze di interventi del S. Ufficio e di alcuni tribunali inquisitoriali locali in casi di abuso del confessionale, così come si conoscono le resistenze delle congregazioni religiose e dei tribunali vescovili di fronte a questi interventi. Una cosa, comunque, è chiara: a motivo dell'introduzione di reati come la «sollicitatio» non solo l'Inquisizione romana iniziò a modificare la propria natura ma, congiuntamente, cambiò la fisionomia del patrimonio di fede da difendere. «L'intero asse della verità cristiana si spostò dal piano delle dottrine teologiche – la natura di Cristo, la giustificazione per fede o per opere, la predestinazione e così via – a quello della morale [...] e di

(185) *Ivi*, 508-511.

(186) *Ivi*, 513-514 (la citazione si trova a p. 513).

morale sessuale in specie»⁽¹⁸⁷⁾. Un altro elemento certo sono le date in cui la giurisdizione dell'Inquisizione affermò la propria validità in generale sui casi di «sollicitatio»: ciò venne stabilito il 10 luglio 1614 con un decreto approvato dal S. Ufficio, essendo presente Paolo V; il 30 luglio 1622 con la costituzione *Universi dominici gregis* di Gregorio XV, la decisione fu ripresa in maniera solenne. Con questo secondo provvedimento si volle impedire ogni tentativo fatto dai confessori di sfuggire all'accusa di abuso del sacramento, poiché veniva fissato che era sufficiente irretire sessualmente la penitente vicino al confessionale, o in un contesto riconducibile al rapporto tra confessore e penitente, affinché scattasse l'accusa⁽¹⁸⁸⁾.

L'applicazione dei provvedimenti contro coloro che abusavano delle penitenti in confessionale, se da una parte garantì il controllo dei confessori da parte degli inquisitori, dall'altra diede un'ulteriore, decisiva spinta all'assunzione di toni più comprensivi da parte dell'Inquisizione. Essendo la materia assai delicata, il S. Ufficio ebbe la tendenza a consentire strappi alla norma che vietava l'assoluzione a chi non passava prima dall'inquisitore a fare regolare denuncia. In una lettera spedita all'inquisitore di Firenze il 29 gennaio 1628, il S. Ufficio diede la seguente direttiva: quando la donna sollecitata «non può indursi a denunciare il sacerdote reo... sia assoluta per hora». Poche settimane dopo l'inquisitore di Pesaro fu invitato a tollerare quelle donne che, avendo «più volte abusato il confessionale et il sacramento della penitentia», si rifiutavano di fare denuncia al tribunale inquisitoriale; esse potevano essere assolte, con l'avvertenza che almeno «non torni più a confessarsi da quei medesimi coi quali ha errato»⁽¹⁸⁹⁾.

La problematica che sfociò nei provvedimenti «contra sollicitantes» era una diretta conseguenza dell'orientamento assunto dalla confessione che, intorno alla metà del Cinquecento, riguardò sempre meno aspetti sociali e sempre più i pensieri, le intenzioni, gli atti maturati nel segreto. Carlo Ginzburg ha osservato che, fino al 1540, nei ma-

(187) *Ivi*, 514-516: 516.

(188) *Ivi*, 517.

(189) *Ivi*, 535-536 (le citazioni sono a p. 536). Diversi casi di relazioni sessuali tra confessori e donne, con le diverse strategie adottate per denunciare il confessore senza ledere l'onore della donna e della sua famiglia, sono esposti in *ivi*, 529-532 (Francesca, moglie di Giovanni Battista da Pistoia, insidiata dal pievano di Avane); 533-534 (una donna di Sermoneta, nella campagna laziale, sollecitata in confessionale da un religioso); 534-535 (una monaca di Genova che ammise pratiche di «sollicitatio» con il suo confessore); 535-536 (accusa rivolta contro il parroco di Santa Luce, presso Pisa, per aver sollecitato le donne della famiglia di Cesare del Bano); 536-537 (Rosa Magagnini da Calci, nipote del pievano, che aveva fatto amicizia col cappellano dello zio); 539 (una tal Maddalena che a Venezia, nel 1628, era stata sedotta in confessione da fra' Giobatta de Fabris).

nuali per confessori e penitenti il peccato trattato con più attenzione fu l'avarizia; dopo quella data, fu la lussuria. Ecco perché le donne furono sempre più interrogate circa i comportamenti sessuali, creando una condizione favorevole al diffondersi degli abusi di natura sessuale⁽¹⁹⁰⁾. D'altra parte, il nuovo orientamento, grazie al contributo dato dai confessori provenienti dalla Compagnia di Gesù, permise alla confessione di assumere un carattere che ebbe grande successo nell'età moderna. Essa, grazie all'esperta guida di un confessore ben preparato, fu proposta ai penitenti come l'occasione per conoscere profondamente la propria vita e, a partire da questa conoscenza, per compiere un cammino continuo di perfezione cristiana, nella progressiva scomparsa di ogni inquietudine interiore e nel raggiungimento di una piena libertà. Insomma, l'idea tridentina della confessione come tribunale e del confessore come giudice, venne progressivamente sostituita dalla realtà della confessione come «consolazione e aiuto» e del confessore come «padre spirituale», capace di avviare il penitente sul sentiero della perfezione e al quale il penitente era disposto ad aprire l'intimo della propria coscienza, a partire dalla pratica, proposta ad un numero sempre più grande di penitenti, della «confessione generale». Venne esaltato il rapporto, strettamente individuale, tra penitente e confessore (o meglio padre spirituale); furono costituiti itinerari individuali di santità, tali che la proposta di perfezione cristiana venisse messa alla portata di tutti, comprese le donne e gli appartenenti ai ceti più bassi⁽¹⁹¹⁾.

Inquisizione dai toni meno aggressivi, soprattutto per l'ampliamento delle proprie competenze, in primo luogo in materia di magia e stregoneria; confessione sempre più attenta alla coscienza dei penitenti e proposta a tutti come aiuto consolante per il cammino di perfezione cristiana; confessori tenuti, formalmente, sotto il controllo degli inquisitori, dopo le decisioni sulla «sollicitatio»: dalla commistione, sovrapposizione e confusione di questi elementi venne trasformata la natura, originariamente aggressiva, dell'Inquisizione. Tutto ciò è ben esposto in una pagina di Adriano Prosperi:

«Tra le carte messe insieme alla fine del Seicento da un solerte inquisitore di Aquileia, si trova una raccolta di istruzioni dirette sia ai confessori («per ricevere certe deposizioni da persona che non poteva comparire nel Santo Officio») sia agli inquisitori – per trattare «comparenti e denunciati in cose leggieri». Si tratta in ambedue i casi di risolvere i problemi giuridici e teo-

(190) *Ivi*, 509.

(191) *Ivi*, 485-507. 545. 546. Occorre leggere queste pagine se si vogliono conoscere le molte sfaccettature della confessione intesa come consolazione e come aiuto. Inoltre, per il successo conseguito dal rapporto personale padre spirituale-penitente in relazione al modello di santità proposto nell'itinerario di direzione spirituale, vedere *ivi*, 431-464.

logico-morali generati dalle regole che imponevano di passare dal confessore all'inquisitore in una gran quantità di casi: sortilegi e medicine superstiziose, patti col demonio, santità visionaria e sospetta, "sollicitatio ad turpia". Ebbene, da questa istruzione risulta che si era finito con l'adottare la prassi di risolvere direttamente in confessionale simili questioni: il confessore riceveva i poteri formali dall'inquisitore, faceva giurare formalmente la penitente (la questione riguardava quasi esclusivamente le donne) durante la confessione, si faceva raccontare i particolari delle cose confessate di pertinenza dell'inquisizione e le metteva per iscritto dopo averne domandato consenso all'interessata. Naturalmente le istruzioni prevedevano tutte le complicazioni possibili [...] d'altra parte, la stessa raccolta di istruzioni mostra che [nel tribunale dell'Inquisizione] una gran quantità di reati erano stati, per così dire, depenalizzati, talché l'inquisitore aveva assunto la funzione protettiva e pastorale tipica un tempo del confessore» (192).

Confessione come via ordinaria per risolvere le pratiche inquisitoriali e Inquisizione come strumento ordinario adottato dalle autorità ecclesiastiche nella società e nella chiesa italiana tra Sei e Settecento: questo, in sintesi, il mutamento della natura dell'Inquisizione e, insieme, la chiave di volta dell'intero sistema inquisitorio. C'è un ultimo particolare da aggiungere, riguardante il fine ultimo dell'azione inquisitoriale: la lotta contro l'eresia lasciò il campo, grazie all'utilizzo di uno strumento come la confessione, al controllo delle coscienze. «Uniformati per legge i comportamenti esteriori, si trattò di capire che cosa accadeva realmente nell'insondabile mondo della coscienza – o, come si preferiva dire, nel cuore». In questo modo, le autorità sparse sul territorio italiano realizzarono lo scopo che, secondo Prosperi, era proprio di tutte le autorità europee dei secoli in cui operò l'Inquisizione: costituire dei vincoli di autorità e dei rapporti di obbedienza. Ora, il sistema inquisitorio (ormai da intendere come intreccio inestricabile tra Inquisizione romana e confessione e come accordo tra autorità statali e autorità ecclesiastiche, con a capo il papato) seppe andare oltre, perché raggiunse un tale obiettivo coinvolgendo le coscienze o, come si diceva allora, i cuori della popolazione (193).

Trovato il modo di sorvegliare le coscienze, le autorità italiane perfezionarono la loro strategia grazie ad un'azione formativa, in grado, almeno nelle intenzioni, di incidere sull'intelligenza e sulla volontà di tutti i membri della società di allora. Quest'opera di formazione fu attuata mediante le missioni popolari, il terzo grande elemento che, con l'Inquisizione e la confessione, plasmò la società italiana nell'età dell'*Ancien Régime* (194).

(192) *Ivi*, 543-544.

(193) *Ivi*, 546-548 (la citazione sopra riportata è tra le pp. 546-547).

(194) Alle missioni popolari è dedicata la terza ed ultima parte dell'opera di Prosperi: *ivi*, 551-684.

5. STRATEGIA DI POTERE O AZIONE DI CONVINZIONE?

LA DISCUSSIONE INTAVOLATA DA C. MOZZARELLI E ULTERIORI PISTE DI RICERCA

Da quanto esposto nel precedente paragrafo, in cui sono stati riproposti i passaggi più importanti dello stimolante volume di Adriano Prosperi, si può capire l'esattezza dell'indicazione offerta da John Tedeschi a proposito di questa opera: «per gli studiosi sarà oggetto di discussione e dibattito per molti anni a venire»⁽¹⁹⁵⁾. In questa discussione ha fatto sentire la propria voce, in toni assai critici, Cesare Mozzarelli, il quale ha imputato a Prosperi di utilizzare un prisma interpretativo che, alla fin fine, rende inintelligibile la ricchissima documentazione, da lui magistralmente conosciuta; questo prisma è, a parere di Mozzarelli, «una sorta di sociologia storica del potere»⁽¹⁹⁶⁾.

In particolare, Prosperi riduce la storia dell'Italia (e della Spagna) durante l'età in cui operò l'Inquisizione, a quella di un Potere (Mozzarelli utilizza l'espressione di «Grande Fratello») che, attraverso un'opera di disciplinamento e l'uso dei processi, piegò e uniformò, nella paura e nella simulazione, gran parte della popolazione italiana. In altre parole, l'operato dell'Inquisizione apparirebbe del tutto simile a quello che, nel corso del Novecento, fu proprio dei regimi totalitari di vario tipo, tanto nazisti e fascisti quanto comunisti. Detto in altri termini, Prosperi avrebbe compiuto l'operazione di «sovrapporre gli incubi novecenteschi dei totalitarismi fascisti e comunisti [...] a una situazione storica d'antico regime»⁽¹⁹⁷⁾. In definitiva, l'interpretazione di Prosperi sarebbe anacronistica perché fondata su categorie (controllare, manipolare, disciplinare, Potere) tipiche delle autorità degli stati e della società moderna ed estranee alle autorità degli stati e della società dell'*Ancien Régime*⁽¹⁹⁸⁾.

Per quanto riguarda la storia dell'Inquisizione, occorre ricordare la seguente, netta differenza tra *Ancien Régime* ed età moderna: nella prima epoca chi si trovava alla guida della società faceva derivare la propria autorità dalla capacità di affermare e realizzare un bene comune (che aveva le proprie radici nel messaggio e nella tradizione cristiana) che doveva apparire come persuasivo e convincente per coloro a cui veniva proposto; nell'età moderna, invece, chi si trova alla guida della società deriva la propria autorità da un diritto stabilito, attraverso differenti modalità, astrattamente. Nel primo caso, la

(195) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 14.

(196) C. MOZZARELLI, *Chiesa e cultura europea in antico regime. A proposito di studi recenti*, «Vita e Pensiero» 81/5 (1998) 374-385: 379.

(197) *Ivi*, 376.

(198) Cenno all'uso di categorie tipiche della sensibilità moderna è stato fatto anche al termine del par. 3, in particolare alla nota 130, dove è stata offerta una particolare interpretazione, di matrice illuminista, della formula di abiura.

legittimazione dell'autorità proveniva da un dovere etico, ovvero da una responsabilità morale e, nel contesto di cristianità europea, religiosa; nel secondo caso, invece, da un diritto politico. Per questo, mentre in epoca moderna si deve parlare di potere che, attraverso lo stato, cerca di dare artificiosamente vita alla convivenza umana, per l'età di antico regime si deve parlare di «autorità autorevole», che mirava a persuadere e a convincere prima che ad opprimere. «Per questo i roghi erano allora comunque una sconfitta (e non una vittoria politica come nel Novecento) e il problema non era di condizionare e manipolare, di disciplinare alla maniera del Potere moderno, ma di convincere – a ciò che già credeva chi lo proponeva – e salvare».⁽¹⁹⁹⁾

Recuperato il contesto generale in cui si sviluppò la storia dell'Inquisizione, Mozzarelli compie due considerazioni. La prima è una critica puntuale a due grandi prospettive offerte da Prosperi: il sistema inquisitoriale inteso come «il vero volto» della chiesa tra Cinque e Settecento (prima attraverso l'aggressività dell'Inquisizione dei tempi di Paolo IV, Pio V e Sisto V, e poi attraverso la subdola manipolazione delle coscienze mediante la confessione) e la gerarchia considerata come «catena di comando». Mozzarelli sostiene che queste due prospettive confondono la regola con l'eccezione. Eccezione fu un uso aggressivo del sistema inquisitoriale nei suoi primi decenni di funzionamento, per fare fronte ad una situazione di emergenza come era la diffusione della Riforma; eccezione fu anche l'uso della forza da parte della gerarchia ecclesiastica (Mozzarelli ricorda il pianto di Carlo Borromeo di fronte al supplizio, ordinato da lui stesso, di un prete della Val Mesolcina). La regola (quindi il vero volto della chiesa) è quella, sostiene Mozzarelli, che appare attraverso la struttura inquisitoriale così come è emersa dagli studi di John Tedeschi, nei quali si vede una progressiva attenzione alla correttezza procedurale e al rispetto degli indagati e degli imputati, in linea con la tensione etica propria delle autorità dell'*Ancien Régime*; inoltre, la regola della gerarchia ecclesiastica, fu quella di utilizzare i mezzi della persuasione e del convincimento, sentendo come sconfitta ogni condanna ed ogni violenza. «Abbiamo detto prima della crisi eccezionale nella quale si trovò la Chiesa a seguito della rottura dell'unità religiosa d'Europa [...]. I roghi e le condanne furono essenzialmente la risposta dell'emergenza. Ma ben presto ci si rese conto che non poteva bastare alla Chiesa *per mantenere in se stessa la fede* la repressione e che altro era richiesto»⁽²⁰⁰⁾.

(199) MOZZARELLI, *Chiesa e cultura europea*, 376. 381 (la citazione si trova in quest'ultima pagina). Dalla citazione appare quanto Mozzarelli forzi il confronto tra le due diverse epoche, offrendo una visione ingenerosa dell'autorità nell'età moderna.

(200) *Ivi*, 377-381: 380-381. Notare che l'espressione di Inquisizione come «vero

La seconda considerazione compiuta da Mozzarelli è una rivalutazione del grande successo della prassi della confessione sacramentale. Mentre, come è noto, la prassi della confessione viene presentata da Prosperi come il modo con cui la chiesa tenne sotto controllo le coscienze della popolazione italiana, per Mozzarelli l'importanza attribuita alla confessione è conseguenza dell'accoglienza data dalla società italiana alla strategia di persuasione e costruzione di senso realizzata dall'autorità ecclesiastica. «Che strumento di disciplina poteva essere la confessione verso chi non ne riconoscesse già in coscienza il senso come proposto dalla Chiesa? Verso chi non accettasse di esser da questa diretto, anche attraverso il riconoscimento delle proprie mancanze, sulla via per giungere a un risultato di vita per lui appagante?»⁽²⁰¹⁾.

Inquisizione come espressione dell'azione di potere esercitata dalla chiesa sulla società italiana (Prosperi) o Inquisizione da collocare, ridimensionandone il ruolo, all'interno dell'azione di persuasione per la costruzione del bene comune, proposto dalle autorità (in particolar modo ecclesiastiche) alla popolazione italiana nell'età dell'*Ancien Régime* (Mozzarelli)? Le conoscenze offerte dagli studi di Tedeschi e Prosperi, studi che sono espressione autorevole della ricerca condotta sull'Inquisizione romana negli ultimi decenni, non permettono di scegliere nettamente per l'una o l'altra delle interpretazioni. Per affrontare una tale questione sono ora suggerite alcune attenzioni. In primo luogo, deve essere delineato con cura e finezza il contesto generale in cui si sviluppò la prassi inquisitoriale. È, perciò, importantissimo il richiamo di Mozzarelli ad evitare ogni anacronismo, retroproiettando schemi mentali e sensibilità moderne su un'istituzione che di quegli schemi e sensibilità non è affatto espressione; importantissimo richiamo, quello di Mozzarelli, e, tuttavia, bisognoso di due correttivi.

Primo correttivo: mentre Mozzarelli parla di cultura *normale*⁽²⁰²⁾,

volto della chiesa si trova in un'intervista rilasciata da Prosperi a Corrado Stajano; in quell'occasione lo storico italiano ha anche affermato: «L'Inquisizione ha alterato il funzionamento della Chiesa Cattolica. È stata come un corpo speciale nato in tempi di sospetti, di guerre, con l'alibi della provvisorietà che in Italia può diventare eterna» (*Ecco il libro nero dell'Inquisizione*, «Corriere della Sera», 19 gennaio 1998, 19). Per l'espressione «catena di comando», vedere PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 243. 244.

(201) *Ivi*, 381-382: 382. L'ultima parte dell'articolo è dedicata alla cultura prodotta nell'*Ancien Régime*, sulla base della seguente affermazione: «Ma per convincere occorreva ragionare, dunque avere ragioni. Dunque produrre una cultura» (p. 382). Due sono le caratteristiche, presentate con importanti rimandi bibliografici, di tale cultura: una cultura plurale, perché dovette plasmarsi su una società costituita da diversi ceti e diversi modi di essere; una cultura a raggio europeo, la cui diffusione andò da Sud a Nord, e non viceversa (ovvero quanto prodotto delle diverse culture cattoliche si diffuse nei Paesi protestanti) (pp. 382-385).

(202) *Ivi*, 376. 377: «[...] per essere allora la religione inscindibilmente e *normalmente* legata alla questione di senso della vita, alla definizione del cosmo culturale

è preferibile parlare di cultura *ufficiale*, a cui allora si faceva riferimento. Grazie a questa distinzione, si sarebbe più sensibili a cogliere gli elementi che non rientrano in una tale cultura, giungendo così ad un triplice guadagno: essi, anziché essere interpretati semplicemente come delle *eccezioni*, verrebbero sempre più compresi nella loro *specificità*; inoltre, verrebbero assunti come elementi costitutivi della cultura *reale* dell'età di antico regime; infine, si offrirebbe la possibilità di avere una conoscenza dinamica di tale cultura, individuando i momenti di difficoltà, di cambiamento e di crisi irreversibile di questa cultura. Quest'ultima attenzione avrebbe evitato a Mozzarelli di enfatizzare sia la presentazione della guerra dei sette anni (1756-1763) come guerra tra cattolici e protestanti, sia il richiamo al titolo di «re sagrestano» affibbiato a Giuseppe II ⁽²⁰³⁾; nell'uno e nell'altro caso si tratta di puri e semplici anacronismi, avendo avuto la guerra dei sette anni motivazioni politiche ed economiche ⁽²⁰⁴⁾ ed avendo Giuseppe II del tutto abbandonato i riferimenti sacrali dei suoi avi Asburgo ⁽²⁰⁵⁾.

Secondo correttivo: stabilire se la prospettiva del potere è veramente estranea al contesto generale di riferimento dell'epoca dell'*Ancien Régime*. Prosperi, nella premessa alla sua opera, effettiva-

[...]. Nel non tener adeguatamente conto di tutto ciò sta, mi sembra, un limite importante di tanto lavoro su eresia e Inquisizione a preferenza dell'indagine sulla cultura *normale* [...].

(203) *Ivi*, 376.

(204) G. KLINGENSTEIN, *Le radici del riformismo asburgico*, in *Storia religiosa dell'Austria*, (= Europa ricerche, 4), Centro Ambrosiano-Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Milano-Gazzada, 1997, 146-148. Si faccia attenzione a questo passaggio, nel quale si fa arretrare al Seicento quanto si manifestò pienamente durante il secolo successivo: «Quando, nel corso del XVII secolo, le motivazioni religiose ebbero un generale riflusso, vennero in primo piano le implicazioni commerciali e sociali della lotta per il potere, condotta in Europa e oltremare» (p. 146). È nota la situazione imbarazzante in cui venne a trovarsi il papato durante la guerra dei Trent'anni (1618-1648), iniziata con motivazioni religiose (ricattolicizzazione dell'Impero) e, di fatto, portata avanti per motivi politici (la lotta tra due potenze cattoliche, gli Asburgo d'Austria e i Borboni di Francia); una delle più clamorose espressioni di questo imbarazzo è quanto avvenne nel concistoro dell'8 marzo 1642, allorché il Card. Gaspare Borgia, in nome delle potenze asburgiche, rivolse un reclamo ad Urbano VIII, reo di non intervenire di fronte agli aiuti dati dalla Francia di Richelieu agli eserciti protestanti: «Siccome però i mali crescono giorno per giorno e Vostra Santità ancora esita...» (L. PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, XIII, Roma, Desclée & Editori Pontifici, 1931, 441-443: 442).

(205) U. DELL'ORTO, *Concezione e ruolo dei sovrani asburgici alla luce della nunziatura a Vienna di Giuseppe Garampi (1776-1785)*, «Communio» 144 (1995) 50-71: 57-58. 69 (quest'ultima pagina riporta parte del discorso preparato dal nunzio Garampi alla fine del 1781, in occasione della consegna all'Imperatore del breve con cui Pio VI annunciava il suo viaggio a Vienna: «Vostra Maestà si è formato un piano di chiesa tutto suo. Non è quello degli Apostoli, non quello dei suoi successori [intendi: predecessori], non quello di tutti i sovrani cattolici stati finora»).

mente considera, senza giri di parole, la «dimensione del potere e dello stato [...] strettamente connessi con la presenza del papato e della Chiesa nella storia moderna della penisola italiana»; questo però non è svolto in termini generici, ma facendo riferimento alla riflessione sul potere compiuta da Niccolò Machiavelli: «forse, solo il filo della fortuna di Machiavelli offre una traccia adeguata per seguire i riflessi culturali e politici di questa storia»⁽²⁰⁶⁾. Verificando questa ipotesi si istituisce il terreno sul quale confrontarsi obiettivamente, mediante una solida ricerca documentaria e una seria analisi storica, con la proposta di Prosperi. Questa direzione di ricerca è da preferire all'altra operazione, adottata da Mozzarelli, che obbliga a confrontarsi con categorie interpretative (nel caso ipotizzato da Mozzarelli: l'utilizzazione, da parte di Prosperi, della concezione di stato e di potere così come si è affermata nel Novecento); questa operazione, in sé legittima, dovrebbe essere compiuta solo ed eventualmente in un secondo momento.

Dopo aver offerto due suggerimenti per la ricostruzione del quadro in cui collocare la storia dell'Inquisizione, si dovrebbe porre attenzione ad aspetti specifici di questa storia. A titolo esemplificativo sono ora richiamati quattro aspetti, accanto ai quali vengono aggiunte, a modo di indice, ulteriori piste di ricerche proposte da John Tedeschi. In primo luogo, pare davvero importante studiare e riflettere sulla concezione e sulla prassi del sacramento della penitenza, nonché sulla fortuna della confessione, in epoca moderna, specialmente in Italia. Lo sforzo compiuto dal Dipartimento di Scienze Religiose dell'Università Cattolica di Milano, mediante alcune giornate di studio dedicate a questa materia, viene incontro a questa esigenza e può costituire un buon punto di riferimento per questi tipo di studio⁽²⁰⁷⁾. Dalla recensione dell'opera di Prosperi e dalla critica di

(206) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, XIX-XXI: XIX.

(207) Finora sono state tenute due giornate di studio: 1) *Penitenza: conversione e rito. Atti della giornata di studio, 11 novembre 1996*, in «Annali di Scienze Religiose» 2 (1997) 15-78 (relazioni di: E. MAZZA, *Dalla penitenza antica alla riforma di Paolo VI. Dati storici*; P. DE CLERCK, *Conversion du coeur et absolution sacramentelle. Leurs relations, examinées en perspective historique*; C. LANZETTI, *Gli italiani e la confessione: alcuni dati sociologici*; M. ALETTI, *Alcuni aspetti psicologici della pratica penitenziale. Osservazioni di uno psicanalista*); 2) *Dolore dei peccati e rito della Penitenza. L'impostazione medievale e la recezione dell'epoca moderna. Atti della giornata di studio, 5 maggio 1998*, in *ivi*, 3 (1998) 121 ss. (dopo la premessa di E. Mazza, relazioni di: P.-M. GY, *Douleur des péchés et pénitence dans la théologie du XII siècle*; G. PICASSO, *Dolore dei peccati, espiazione e perdono in alcuni Libri penitenziali*; J. DELUMEAU, *Un dossier historique sur la confession*; P. STELLA, *Attrizione e contrizione in età moderna: l'importanza storica di una disputa irrisolta*. Si ringrazia il prof. Antonio Acerbi per le anticipazioni offerte circa la pubblicazione degli atti di questa seconda giornata di studio). Utile la bibliografia presente in DELUMEAU, *La confessione e il perdono*, 11-14 (citazione per esteso alla nota 164).

Mozzarelli, inoltre, emerge una duplice serie di problemi: anzitutto, l'esame accurato della presentazione del sacramento e prassi penitenziale offerta da Trento; quindi, il recupero dell'esperienza specificamente religiosa (misconosciuta da Prosperi) insita alla fortuna avuta dalla confessione nell'epoca successiva al Tridentino.

Un altro aspetto specifico della storia dell'Inquisizione è quello del ruolo avuto da quest'istituzione per la strutturazione della chiesa cattolica in Italia. Secondo Prosperi, come è noto, l'Inquisizione avrebbe alterato le strutture e i meccanismi della chiesa cattolica⁽²⁰⁸⁾. Per verificare la validità di questa conclusione, si può compiere uno studio settoriale, riguardante il reclutamento della gerarchia ecclesiastica durante l'età dell'Inquisizione. Per Prosperi il successo dell'Inquisizione portò alla formazione di un modello a cui si conformò la maggioranza degli ecclesiastici. In pratica, non solo molti membri e responsabili dell'Inquisizione «passarono alle sedi vescovili e allo stesso soglio pontificio», ma le regole custodite dall'Inquisizione fecero da riferimento per la formazione di coloro che avrebbero occupato posti di rilievo nella gerarchia ecclesiastica: «il conformismo dottrinale entrò stabilmente nella carriera e, prima ancora, nell'antropologia ecclesiastica, intesa come somma delle regole di vita a cui era obbligatorio uniformarsi». In questo modo, lo scarto sociale che aveva segnato il mondo ecclesiastico in epoca tardo medievale e rinascimentale fu «se non cancellato nella sostanza, mascherato nella forma dall'obbligo di conformarsi ai costumi e nelle dottrine a un unico modello valido per tutti»⁽²⁰⁹⁾. Fu veramente così? Per rispondere a questa domanda è d'obbligo passare in rassegna i singoli conclavi avvenuti fino alla fine del Seicento e ricostruire la carriera dai Cardinali e dei vescovi in Italia durante quel periodo.

Un terzo aspetto della storia dell'Inquisizione è quello dell'incidenza effettiva della prassi inquisitoriale sulla popolazione italiana. Per Prosperi si trattò di un'incidenza continua, profonda, condizionante, imposta con metodi polizieschi. Questa conclusione sembra non ammettere repliche, avendo lo storico italiano fatto venire alla luce tante e tante situazioni simili a quella in cui si trovò coinvolta la famiglia di Matteo Giazotto, un contadino di Spezzano nel modenese, processato per bestemmie nel 1598. La denuncia era partita dalla moglie e tra i testimoni vi era anche la figlia. La moglie, di nome Lucrezia, si era decisa ad andare all'Inquisizione dopo che il parroco, don Girolamo, le aveva consigliato di denunciare il marito, negando l'assoluzione finché non avesse fatto la denuncia. Lucrezia disse all'Inquisizione che quando il marito Giazotto era arrabbiato, usciva in

(208) Vedere sopra, nota 200.

(209) PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 138.

espressioni simili a questa: «sia maledetto quel can prete che ti confessa e ti mette l'ostia in bocca». La figlia confermò che il padre era un uomo duro e violento, tanto che una sera l'aveva picchiata fino a farle sanguinare il naso ⁽²¹⁰⁾. È di grande interesse sapere, attraverso ricerche locali, facendo emergere eventuali differenze tra i diversi territori, se e come gli ecclesiastici (i parroci, in pratica) entravano nelle vicende familiari e se tutto questo aveva un legame più o meno intenso e continuo (davvero e in tutta l'Italia, come sostiene Prosperi, la stragrande maggioranza dei parroci era inserita, secondo differenti modalità, nella rete inquisitoriale?) con i tribunali inquisitoriali locali.

Un quarto aspetto della storia dell'Inquisizione che, a titolo esemplificativo, è da studiare con più attenzione è stato segnalato da John Tedeschi ⁽²¹¹⁾. Passando in rassegna i libri che si trovavano in diverse biblioteche italiane del Cinquecento e Seicento, lo storico americano si è reso conto che i lettori italiani potevano (attraverso alcuni accorgimenti, per vie clandestine o per inadempienze dei censori) accostare non poche opere provenienti dalle zone protestanti del nord Europa o condannate dalla congregazione dell'Indice. Ecco alcuni esempi. Nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, la catalogazione rivela la presenza di autori nordeuropei quali Théodore Bèze, Jean Bodin, Otto Brunfels, George Buchanan e Guillaume Budé e luoghi di pubblicazione come Basilea, Ginevra, Heidelberg, Londra, Tubinga, Zurigo. Risultati simili sono stati offerti dalla compilazione di un moderno catalogo della biblioteca del seminario di Gorizia, così come da un certo numero di collezioni di famiglie nobili del Cinquecento. La biblioteca privata di Gian Vincenzo Pinelli, un amico del giovane Galileo, comprendeva una novantina di titoli proibiti di circa quaranta autori messi al bando; i Medici, granduchi di Toscana, possedevano opere di Erasmo e Machiavelli, nonché numerosi volumi stampati a Basilea. Ancor più interessante è la biblioteca creata, nel 1566, presso il convento domenicano di Bosco Marengo, dove aveva abitato fra' Michele Ghislieri, divenuto poi cardinale inquisitore e Pio V, uno dei papi del periodo aggressivo dell'Inquisizione e fondatore della congregazione dell'Indice; ebbene, nella biblioteca del convento si trovavano opere di Erasmo, di Curione, di Savonarola, realizzate da stampatori protestanti ⁽²¹²⁾.

Questi e altri dati di fatto, permettono a Tedeschi di rivedere la posizione di storici come Romeo De Maio, Paolo Prodi e Antonio Rotondò i quali hanno parlato, rispettivamente, di «morte culturale»,

(210) *Ivi*, 356-358 (la citazione è a p. 357).

(211) TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico*, 187-198 (= *Libri dell'Europa del nord e Controriforma italiana*).

(212) *Ivi*, 192-193.

di «cortina di ferro» e di «angusto isolamento» in cui si sarebbe venuta a trovare l'Italia della Controriforma, a motivo del ruolo avuto dall'Inquisizione romana e dalla congregazione dell'Indice⁽²¹³⁾. «Da un siffatto esame non emergerà che la Controriforma fu un periodo di liberi scambi culturali; nessun riesame di dati e numeri potrebbe compiere un simile miracolo. Desidero solo suggerire che immagini come "morte culturale" e "cortina di ferro" sono tanto inadeguate quanto eccessivamente severe nel rappresentare il periodo storico preso in esame»⁽²¹⁴⁾. Dunque, Tedeschi invita a riconsiderare il condizionamento svolto dalla prassi inquisitoriale sullo sviluppo della cultura in Italia; tradizionalmente presentato come assoluto, le dimensioni di questo condizionamento potrebbero risultare più limitate, qualora ulteriori ricerche confermassero le conclusioni a cui è giunto John Tedeschi.

Dallo storico americano, infine, sono offerte altre piste di ricerca per la storia dell'Inquisizione romana. Esse riguardano: 1) l'uso dei manuali inquisitoriali medievali da parte dell'Inquisizione moderna⁽²¹⁵⁾; 2) il contributo delle relazioni inquisitoriali per lo studio della storia d'Europa⁽²¹⁶⁾; 3) la ricostruzione di questioni etnografiche grazie a documenti inquisitoriali⁽²¹⁷⁾; 4) i problemi ancora aperti sulla stregoneria⁽²¹⁸⁾; 5) la ripresa della questione dei caratteri originali della Controriforma, oscillanti tra una presentazione negativa (come quella di Prosperi e Delumeau) o molto più benevola (come quella di Mozzarelli e Jones)⁽²¹⁹⁾.

Torniamo, alla fine di questo contributo, alle due espressioni proposte dal titolo: Inquisizione romana e sistema inquisitoriale. Alla luce di quanto esposto, le due dizioni contrassegnano due realtà distinte e, al contempo, profondamente legate. L'*Inquisizione romana* fu un'istituzione avente: una origine puntuale (bolla *Licet ab initio*, emanata da Paolo III nel 1542); uno sviluppo contrassegnato da varie fasi, cioè un'azione aggressiva e mirata contro l'eresia (la seconda parte del Cinquecento), una prassi a più vasto raggio (Seicento e inizi Settecento) e una crisi irreversibile (a partire dai primi decenni del Settecento); una struttura formata da una commissione e tribunale centrali (il S. Ufficio) e da molti e diversificati tribunali locali; un

(213) *Ivi*, 190.

(214) *Ivi*, 198.

(215) *Ivi*, 51-57. 206, nota 36.

(216) *Ivi*, 40-43.

(217) *Ivi*, 153-160 (gustosissima ricostruzione riguardante il tabacco tra Seicento e Settecento).

(218) *Ivi*, 149-151.

(219) *Ivi*, 212, nota 74. Per le posizioni di Delumeau e Jones, vedere sopra alla nota 165. Nella linea Mozzarelli-Jones si colloca il recente Atto Accademico della Biblioteca Ambrosiana: «Cultura e religione nella Milano del Seicento» (20-21 novembre 1998). Gli atti, come è tradizione, saranno pubblicati in «Studia Borromasca».

ventaglio di materie trattate, corrispondente alle più importanti espressioni della vita sociale italiana; un'evoluzione interna, che ne modificò la natura e la finalità. John Tedeschi è il ricercatore che con maggior autorevolezza ha offerto una valida ricostruzione dell'Inquisizione romana. Grazie alle sue ricerche, sono stati sfatati molti luoghi comuni che, messi in circolazione dalle opere polemiche del Sette e dell'Ottocento, si sono radicati nell'opinione pubblica. La preconcepita cattiva fama che nascondeva l'identità dell'Inquisizione romana è stata rimpiazzata da una visione autenticamente storica, capace di cogliere elementi positivi e limiti obiettivi di quest'istituzione.

Il *sistema inquisitoriale*, sviluppato dell'Inquisizione romana in Italia, fu una rete formata dalle complesse relazioni che vennero a costituirsi tra strutture civili, strutture diocesane e strutture inquisitoriali e tra autorità civili ed autorità ecclesiali, all'interno delle quali spiccò il papato. Questo sistema si sovrappose, in pratica, agli elementi tipici della società e della chiesa italiana del Cinque e Seicento, vivendo in simbiosi con quegli elementi. Adriano Prosperi ha offerto la ricostruzione e ha dato una propria interpretazione di tutto questo intricato sistema, riscoprendo l'originalità dei tribunali locali, il loro radicamento nel territorio, il ruolo svolto dalla confessione sacramentale, il mutamento della presenza e dell'influsso delle diverse autorità all'interno del sistema inquisitoriale, il significato dell'ampliamento delle competenze dell'Inquisizione romana.

Sia che si osservi con maggior attenzione l'Inquisizione romana, sia che ci si concentri soprattutto sul sistema inquisitoriale, è comunque chiaro che se, da una parte, gli studi degli ultimi decenni (di cui le opere di Tedeschi e Prosperi sono tra le più significative espressioni) hanno raggiunto alcuni punti di non ritorno (ad esempio, la validità del sistema legale e penale dell'Inquisizione, messo in luce da Tedeschi), dall'altra parte, molto di quanto offerto dagli storici (questo è evidente nel caso di Prosperi) è solo una tappa per sviluppare ulteriori ricerche, grazie alle quali fondare interpretazioni perspicaci di un'istituzione che ha segnato un'intera epoca della società e della chiesa in Italia ⁽²²⁰⁾.

UMBERTO DELL'ORTO
Seminario Arc. Pio XI
21040 Venegono Inf. (Va)

12 novembre 1998

(220) Questa indicazione è presente anche nel discorso tenuto da Giovanni Paolo II al termine del simposio internazionale di studio sull'Inquisizione, promosso dalla Commissione Teologico-Storica del Comitato Centrale del Grande Giubileo

e tenuto in Vaticano dal 29 al 31 ottobre 1998: « [...] Ma neppure [il Magistero] può appoggiarsi sulle immagini del passato veicolate dalla pubblica opinione, giacché esse sono spesso sovraccariche di una emotività passionale che impedisce la diagnosi serena ed obiettiva. [...] Ecco perché il primo passo consiste nell'interrogare gli storici, ai quali non viene chiesto un giudizio di natura etica, che sconfinerebbe dall'ambito delle loro competenze, ma di offrire un aiuto alla ricostruzione il più possibile precisa degli avvenimenti, degli usi, della mentalità di allora, alla luce del contesto storico dell'epoca» (Testo pubblicato in «Avvenire», 1 novembre 1998, 2-3: 3).